

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	55
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	58
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	78
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	86
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	90
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	94
AFFARI SOCIALI (XII)	»	105
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	131

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	132
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »	»	134
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	135

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. C. 2619 Governo (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	11
Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i>)	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 4 agosto 2020. – Presidenza della presidente Maura TOMASI.

La seduta comincia alle 14.30

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.

C. 2619 Governo.

(Parere alla Commissione I).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BUTTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2619 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, appare finalizzato a garantire il rispetto del principio della parità di genere nella legislazione elettorale regionale attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

in proposito si rileva che l'intervento va valutato alla luce dell'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, il quale stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, fra le quali rientra la materia elettorale; occorre al tempo stesso considerare che si registrano diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo, che hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale; anche dalla giurisprudenza costituzionale – si veda ad esempio la sentenza n. 161 del 1995 – si ricava che il divieto di intervenire con

decreto-legge in materia elettorale riguardi la determinazione della rappresentanza in base ai voti ottenuti e non incida sulla legislazione elettorale di contorno; al tempo stesso, con riferimento alla qualificazione, nell'ambito del sistema elettorale, del meccanismo che il provvedimento inserisce nella legge elettorale pugliese – ovvero la doppia preferenza di genere – si consideri che la sentenza n. 4 del 2010, pronunciandosi sulla legge elettorale regionale campana che per prima introdusse questo meccanismo, osservò che la disposizione campana, per la sua formulazione, non prefigurava il risultato elettorale, ossia non alterava la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe stato il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima né attribuiva ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri; in altri termini, la « nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta, quindi, di una misura promozionale, ma non coattiva »;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

la formulazione del testo può suscitare alcuni dubbi in ordine al suo ambito applicativo; il preambolo e la relazione illustrativa fanno infatti riferimento all'esigenza di garantire il rispetto, tra i principi fondamentali individuati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 in materia di legge elettorali regionali, del solo principio in materia di parità di genere, introdotto nel citato articolo 4 dalla legge n. 20 del 2016, mentre il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento ai « principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20 » e sembra pertanto ricomprenderli tutti e per tutti legittimare, in caso di mancato recepimento nella legislazione regionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi;

inoltre, la rubrica dell'articolo 1 fa riferimento ad un « intervento sostitutivo

in materia di elezioni regionali per l'anno 2020 »; tuttavia il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 appare suscettibile di applicazione anche per successivi eventi elettorali;

soprattutto nell'ipotesi in cui il testo abbia una portata generale, e quindi non limitata alla sola applicazione del principio della parità di genere e alle sole elezioni regionali del 2020, appare opportuno circoscriverne meglio la portata e le modalità di applicazione, in particolare con riferimento alle modalità di valutazione del mancato recepimento dei principi fondamentali dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004; essa infatti potrebbe risultare in alcuni casi difficoltosa; si pensi in particolare all'applicazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) che prescrive « l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze »; in altri casi, invece, un'applicazione rigida della disposizione potrebbe indebolire la distinzione tra legislazione di principio statale e legislazione attuativa regionale;

un approfondimento sulla portata e sulle modalità applicative appare opportuno anche con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che « il Prefetto di Bari è nominato commissario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto »; la disposizione va infatti valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che appare orientata, anche se in materia diversa (la disciplina dei piani di rientro dai disavanzi sanitari), ad escludere la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, pur tutelando, in quel settore specifico, l'attività dei commissari da interferenze degli organi regionali, anche quando questi agissero per via legislativa (sentenza n. 247 del 2018);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis

del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, al fine di definirne meglio la portata e le modalità di applicazione. »

Stefano CECCANTI propone di inserire tra le premesse un riferimento alla peculiarità del provvedimento, che risulta necessario per garantire il rispetto di due disposizioni costituzionali in materia di parità tra uomini e donne, l'articolo 51 e l'articolo 117, settimo comma; in tal senso lo stesso non dovrebbe costituire precedente.

Alessio BUTTI, *relatore*, nel condividere la valutazione del collega Ceccanti, riformula la proposta di parere nel senso di inserire, dopo la seconda, una nuova premessa che affermi: « in ogni caso, si segnala la peculiarità del provvedimento, che quindi non dovrebbe costituire precedente, in quanto lo stesso trova il suo fondamento nell'esigenza di dare attuazione a due disposizioni costituzionali, vale a dire l'articolo 51 e l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione ».

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore (*vedi allegato*).

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2617 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 8 commi, appare riconducibile alla *ratio* unitaria di adottare “adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento” della pandemia, attraverso la proroga delle disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020, delle misure previste dal decreto-legge n. 33 del 2020 e della vigenza di “alcune misure correlate allo stato d'emergenza”; suscita perplessità la riconducibilità a questo perimetro dell'articolo 1, comma 6, che modifica i requisiti di nomina del direttore del DIS (Dipartimento per le informazioni e la sicurezza), dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell'AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si ricorda che l'ordine del giorno Tomasi n. 2, accolto favorevolmente dal Governo nella seduta del 9 luglio 2020, nell'ambito della discussione del disegno di legge C. 2554 di conversione del decreto-legge n. 33 del 2020, prendendo spunto dal parere reso dal Comitato per la legislazione sul provvedimento nella seduta del 30 giugno 2020, ha, tra le altre cose, impegnato il Governo, nell'ottica di “fornire una nuova base legislativa a quanto fin qui disciplinato dai DPCM”, ad “assumere un'apposita iniziativa legislativa, se necessario anche d'urgenza, evitando la mera proroga o differimento, magari nell'ambito di provvedimenti di più ampia portata, di quanto fin qui previsto dal

decreto-legge n. 19 e dal provvedimento in esame”; peraltro, sia il richiamato parere del Comitato per la legislazione sia il parere del Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali della Camera sul medesimo provvedimento (seduta del 7 luglio 2020) hanno richiamato il “carattere proporzionato e temporaneo che le misure di contenimento dell’epidemia devono avere”; da ultimo, le risoluzioni approvate, in identico testo, dal Senato e dalla Camera al termine delle comunicazioni del Presidente del Consiglio svolte rispettivamente nelle sedute del 28 e del 29 luglio 2020 impegnano il Governo, tra le altre cose, a “definire con norma primaria le eventuali misure di limitazione delle libertà fondamentali”, precisando al riguardo in premessa che “le misure di contrasto dell’epidemia, per superare i rilievi di costituzionalità, devono essere non solo limitate nel tempo ma proporzionate all’attuale livello di pericolo”;

ciò premesso, si valuti scrupolosamente l’opportunità di approfondire il coordinamento del contenuto di alcune misure di contenimento dell’epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33, posto che il provvedimento proroga per entrambi i provvedimenti al 15 ottobre la possibilità di assumere tali misure; in particolare l’articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera *a*) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente, “su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso” la “limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora”; tale disposizione appariva però tacitamente abrogata dall’articolo 1, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 33; il comma 1 infatti afferma che “a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale” mentre il comma 3 stabilisce che “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19

del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”; al riguardo si valuti quindi l’opportunità di chiarire se per effetto della proroga riviva la possibilità di limitare la libertà di circolazione sul complesso del territorio nazionale; l’articolo 1, comma 2, lettera *g*) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente la “limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso”, anche questa disposizione, con riferimento specifico alle riunioni poteva risultare tacitamente abrogata dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 33, che stabilisce che “le riunioni si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale di un metro”; anche in questo caso, pertanto, si valuti l’opportunità di precisare se riviva la possibilità di limitazioni alla libertà di riunione; l’articolo 1, comma 2, lettera *h*) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente “la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto”, anche se la lettera *h-bis*), introdotta nel corso dell’iter di conversione, prevede l’“adozione di protocolli sanitari, d’intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza”; la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose è apparsa poi superata dall’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 33 che dispone che “le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio”; anche in questo caso si valuti quindi l’opportunità di precisare se, per effetto della proroga, sia possibile attuare, ai sensi del decreto-legge n. 19, provvedimenti di sospensione delle cerimonie religiose;

alla luce di quanto sopra esposto, l'esigenza di coordinamento potrebbe essere soddisfatta abrogando esplicitamente le disposizioni del decreto-legge n. 19 che appaiono già superate dal decreto-legge n. 33; la soluzione alternativa, pure teoricamente ipotizzabile, quella di sopprimere le disposizioni del decreto-legge n. 33 per reintrodurre le più ampie previsioni di contenimento dell'epidemia contemplate dal decreto-legge n. 19, potrebbe invece presentare profili problematici nell'ottica del rispetto del principio di proporzionalità, richiamato nel preambolo del decreto-legge e negli atti di indirizzo parlamentare sopra ricordati; rimane infatti fermo che ovviamente, a fronte di un'eventuale recrudescenza dell'epidemia, il Governo potrebbe comunque adottare un nuovo provvedimento normativo d'urgenza per reintrodurre più rigide misure di contenimento;

si valuti altresì scrupolosamente anche l'opportunità di coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 che prevede che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 3 dell'articolo 1 indica in un apposito allegato le disposizioni connesse allo stato d'emergenza la cui vigenza, per effetto del decreto-legge, è prorogata al 15 ottobre 2020; si tratta sia di disposizioni la cui vigenza, nel testo originario, era prevista per tutta la durata dello "stato d'emergenza" sia di disposizioni la cui vigenza era prevista fino al 31 luglio 2020: per le prime si ricorda che il Comitato, nei pareri sui disegni di legge C.

2525 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2020 (seduta del 3 giugno 2020) e C. 2547 di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 (seduta del 23 giugno 2020) aveva criticato l'utilizzo di questa tecnica che rimette la vigenza di norme legislative ad un "termine mobile"; con riferimento ad entrambe si ricorda che la circolare del Presidente del Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive (paragrafo 3, lettera a) di privilegiare la tecnica della novella; nel caso in esame, pur comprendendo la difficoltà di intervenire puntualmente sul quadro normativo inevitabilmente complesso prodotto dall'epidemia, il Comitato non può che rilevare che, non essendosi fatto ricorso a puntuali novelle, si potrebbe porre il dubbio se una specifica disposizione adottata negli ultimi mesi per contrastare l'epidemia, la cui vigenza è prevista per la durata dello stato d'emergenza o fino al 31 luglio 2020, sia o meno vigente per effetto della proroga dello stato d'emergenza, un dubbio non immediatamente risolvibile dalla lettura della norma medesima ma solo attraverso la consultazione di un allegato ad un altro provvedimento;

come contributo alla chiarezza si indicano comunque di seguito le disposizioni connesse con lo stato d'emergenza che non appaiono essere state prorogate dal provvedimento: articolo 2-ter, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 (proroga incarichi medici specializzandi); articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (termine per l'adozione del decreto ministeriale su disponibilità apparecchiature per fornitura di ossigeno); articolo 6 del decreto-legge n. 18 del 2020 (possibilità di requisizione di presidi sanitari e beni mobili); articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020 (possibilità per l'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo a medici); articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 (diritto al congedo per genitori lavoratori dipendenti); articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 (rideterminazione dei permessi per i sindaci); articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020

(tutela sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato); articolo 36 del decreto-legge n. 18 del 2020 (possibilità di conferire in forma telematica il mandato di patrocinio per istituti di patronato e di assistenza sociale); articolo 47 del decreto-legge n. 18 del 2020 (mantenimento in carico da parte delle strutture di assistenza psichiatrica nonostante assenza nel periodo di durata dello stato d'emergenza); articolo 59 del decreto-legge n. 18 del 2020 (garanzia della SACE per acquisti delle regioni da parte di fornitori esteri di beni necessari per fronteggiare l'epidemia); articolo 74, comma 7-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 (termine per l'adozione del regolamento su accesso a pubblico impiego); articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18 del 2020 (versamenti fiscali nel settore agricolo); articolo 78, comma 4-septies, del decreto-legge n. 18 del 2020 (possibilità di trasmissione in forma telematica della documentazione fiscale); articolo 83, comma 11.1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (deposito degli atti in forma telematica nei procedimenti civili); articolo 83, commi 12-quater e 12-quater.2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (memorie ed atti di polizia giudiziaria in forma telematica al pubblico ministero); articolo 84, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 (adozione da parte del presidente del Consiglio di Stato di misure organizzative per il processo amministrativo e decisione processo amministrativo senza discussione orale); articolo 84, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020 (esclusione del periodo 8 marzo 2020-31 luglio 2020 ai fini della richiesta di equa riparazione per eccessiva durata del procedimento civile); articolo 86-bis, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (mantenimento in strutture di accoglienza dei richiedenti asilo); articolo 87, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (lavoro agile dei dipendenti pubblici; sul punto si richiama però il regime previsto dall'articolo 263 del decreto-legge n. 34); articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 (possibilità di dare voto per attività scolastiche svolte a distanza); articolo 88-bis, commi 11 e 12 del decreto-

legge n. 18 del 2020 (bonus turismo); articolo 92, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020: (autorizzazione a circolazione, fino al 31 ottobre 2020, di veicoli non sottoposti a revisione entro il 31 luglio 2020); articolo 95, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (sospensione versamenti canoni per il settore sportivo); articolo 99 del decreto-legge n. 18 del 2020 (acquisizione da parte del Servizio sanitario nazionale di forniture con affidamento diretto se finanziate con donazioni); articolo 103, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 (proroga della validità dei certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni fino a 90 giorni successivi a cessazione dello stato d'emergenza; conseguente proroga nel settore edilizio); articolo 106, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 (norme sullo svolgimento delle assemblee di società ed enti); articolo 107, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 (termine per la presentazione dei bilanci degli enti locali); articolo 108, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (modalità di svolgimento servizio postale durante lo stato d'emergenza); articolo 116 del decreto-legge n. 18 del 2020 (termine per l'adozione provvedimenti di riorganizzazione dei ministeri); articolo 125, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (proroga termini per contratti di assicurazione); articolo 4-bis del decreto-legge n. 19 del 2020 (proroga validità piani terapeutici per protesi); articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 22 del 2020 (previsione di accordi sindacali per disciplinare modalità di erogazione della didattica a distanza); articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020 (previsione di modalità specifiche di svolgimento degli esami di Stato di alcuni ordini professionali); articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (efficacia dei contratti bancari anche con consenso espresso in via telematica); articolo 18-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (sospensione del versamento dei canoni per l'uso di immobili dello Stato); articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (sospensione ritenute dei redditi da lavoro autonomo); articolo 30-bis, comma 1, del

decreto-legge n. 23 del 2020 (sottoposizione dei rifiuti sanitari al regime dei rifiuti urbani); articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (proroga organi e rendiconti degli organismi pubblici non territoriali); articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (trasmissione in forma semplificata del PIN dell'INPS); articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020 (procedure semplificate per pratiche e attrezzature medico-radiologiche); articolo 1 del decreto-legge n. 26 del 2020 (definizione dei seggi parlamentari vacanti assegnati nei collegi uninominali per i quali viene prolungato il termine per la fissazione delle elezioni suppletive; la norma rimane limitata a quelli proclamati vacanti entro il 31 luglio 2020); articolo 3, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 28 del 2020 (norma in materia di mediazione nelle obbligazioni contrattuali durante l'emergenza epidemiologica); articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 28 del 2020 (norma su cambio generalità per congiunti collaboratori di giustizia); articolo 2, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020 (deroga a testo unico edilizia per costruzione strutture ospedaliere); articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (riconoscimento di un terzo dei crediti formativi ai medici che abbiano prestato servizio durante l'emergenza); articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (proroga di 90 giorni dei piani terapeutici scaduti durante lo stato d'emergenza); articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (autorizzazione all'ISTAT ad utilizzare dati personali per svolgimento indagini su epidemia); articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (messa a disposizione di strutture per richiedenti asilo fino a sei mesi dopo cessazione stato d'emergenza); articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (benefici per familiari medici e personale sanitario deceduti o colpiti da invalidità permanente a causa del COVID19); articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (riconoscimento servizio prestato durante l'emergenza per medici militari); articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (incremento del

personale delle forze armate nell'operazione strade sicure); articolo 29, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (rimborso canone di locazione per studenti); articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (definizione tariffe agevolate da parte dell'Autorità per l'energia); articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (forme semplificate per i contratti finanziari e assicurativi); articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (forme semplificate per i contratti di collocamento dei buoni fruttiferi postali); articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (salvaguardia liquidità delle imprese dell'aerospazio); articolo 66-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (modalità semplificate di validazione per le mascherine chirurgiche e per i dispositivi di protezione individuale); articolo 82, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (requisiti per accesso al reddito d'emergenza); articolo 83, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (sorveglianza sanitaria lavoratori a rischio); articolo 94, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (riconoscimento qualifica lavoratore agricolo); articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (termine per adozione decreto di riparto del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali); articolo 114-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (termine di impugnazione per i bilanci di enti locali in riequilibrio); articolo 156, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (elenco enti ammessi a riparto del cinque per mille); articolo 161, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (proroga del pagamento diritti doganali); articolo 199, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (fondi di solidarietà bilaterali per lavoratori Poste italiane); articolo 199, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (riduzione canoni concessioni portuali); articolo 199, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (possibilità per Autorità di sistema portuale di dedicare aree a funzioni diverse da quelle previste dai piani regolatori portuali); articolo 199, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (ristoro per perdite subite

da imprese del turismo marittimo); articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (fondo ristoro per perdite subite da imprese ferroviarie in periodo dell'emergenza); articolo 218, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (processi sportivi); articolo 229-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (misure per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale); articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto di riparto delle risorse per la ricerca universitaria); articolo 241, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (approvazione da parte del CIPE dei piani di sviluppo e coesione); articolo 253, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (correzione in forma telematica delle prove del concorso per la magistratura ordinaria; il termine può essere però prorogato dal presidente della Commissione); articolo 259, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (concorsi delle forze armate e delle forze di polizia); articolo 260, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (svolgimento corsi di formazione delle forze armate); articolo 261, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile);

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis

del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:

al coordinamento del contenuto delle misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33 del 2020, con specifico riferimento alle disposizioni richiamate in premessa in materia di libertà di circolazione, di riunione e di esercizio della libertà di culto, prendendo ad esempio in considerazione, quale possibile soluzione, l'ipotesi di abrogare esplicitamente le disposizioni del decreto-legge n. 19 che appaiono già superate da quanto disposto dal decreto-legge n. 33;

al coordinamento tra le misure previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Il Comitato approva la proposta di parere ».

Stefano CECCANTI propone la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito che recepiscano le condizioni contenute nel parere.

Maura TOMASI, *presidente*, concorda con il deputato Ceccanti

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. C. 2619 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2619 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, appare finalizzato a garantire il rispetto del principio della parità di genere nella legislazione elettorale regionale attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

in proposito si rileva che l'intervento va valutato alla luce dell'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, il quale stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, fra le quali rientra la materia elettorale; occorre al tempo stesso considerare che si registrano diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo, che hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale; anche dalla giurisprudenza costituzionale – si veda ad esempio la sentenza n. 161 del 1995 – si ricava che il divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale riguarda la determinazione della rappresentanza in base ai voti ottenuti e non incida sulla legislazione elettorale di contorno; al tempo stesso, con riferimento alla qualificazione, nell'ambito del sistema eletto-

rile, del meccanismo che il provvedimento inserisce nella legge elettorale pugliese – ovvero la doppia preferenza di genere – si consideri che la sentenza n. 4 del 2010, pronunciandosi sulla legge elettorale regionale campana che per prima introdusse questo meccanismo, osservò che la disposizione campana, per la sua formulazione, non prefigurava il risultato elettorale, ossia non alterava la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe stato il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima né attribuiva ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri; in altri termini, la « nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta, quindi, di una misura promozionale, ma non coattiva »;

in ogni caso, si segnala la peculiarità del provvedimento, che quindi non dovrebbe costituire precedente, in quanto lo stesso trova il suo fondamento nell'esigenza di dare attuazione a due disposizioni costituzionali, vale a dire l'articolo 51 e l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

la formulazione del testo può suscitare alcuni dubbi in ordine al suo ambito applicativo; il preambolo e la relazione illustrativa fanno infatti riferimento all'esigenza di garantire il rispetto, tra i principi fondamentali individuati dall'articolo

4 della legge n. 165 del 2004 in materia di legge elettorale regionali, del solo principio in materia di parità di genere, introdotto nel citato articolo 4 dalla legge n. 20 del 2016, mentre il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento ai « principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20 » e sembra pertanto ricomprenderli tutti e per tutti legittimare, in caso di mancato recepimento nella legislazione regionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi;

inoltre, la rubrica dell'articolo 1 fa riferimento ad un « intervento sostitutivo in materia di elezioni regionali per l'anno 2020 »; tuttavia il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 appare suscettibile di applicazione anche per successivi eventi elettorali;

soprattutto nell'ipotesi in cui il testo abbia una portata generale, e quindi non limitata alla sola applicazione del principio della parità di genere e alle sole elezioni regionali del 2020, appare opportuno circoscriverne meglio la portata e le modalità di applicazione, in particolare con riferimento alle modalità di valutazione del mancato recepimento dei principi fondamentali dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004; essa infatti potrebbe risultare in alcuni casi difficoltosa; si pensi in particolare all'applicazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) che prescrive « l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza

delle minoranze »; in altri casi, invece, un'applicazione rigida della disposizione potrebbe indebolire la distinzione tra legislazione di principio statale e legislazione attuativa regionale;

un approfondimento sulla portata e sulle modalità applicative appare opportuno anche con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che « il Prefetto di Bari è nominato commissario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto »; la disposizione va infatti valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che appare orientata, anche se in materia diversa (la disciplina dei piani di rientro dai disavanzi sanitari), ad escludere la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, pur tutelando, in quel settore specifico, l'attività dei commissari da interferenze degli organi regionali, anche quando questi agissero per via legislativa (sentenza n. 247 del 2018);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, al fine di definirne meglio la portata e le modalità di applicazione. »

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

SEDUTA PUBBLICA:

Elezione contestata del deputato Luca De Carlo, proclamato nel collegio plurinomiale n. 2 della VII Circoscrizione Veneto 1	13
---	----

SEDUTA PUBBLICA:

Elezione contestata del deputato Domenico Furgiuele, proclamato nel collegio plurinomiale n. 1 della XXIII Circoscrizione Calabria	14
--	----

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente sul documento di riepilogo dei profili critici emersi dalla verifica dei poteri	15
--	----

SEDUTA PUBBLICA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

Elezione contestata del deputato Luca De Carlo, proclamato nel collegio plurinomiale n. 2 della VII Circoscrizione Veneto 1.

La seduta pubblica comincia alle 10.40.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Giunta delle elezioni, la seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata del deputato Luca De Carlo nel collegio plurinomiale n. 2 della VII Circoscrizione Veneto 1.

Ricorda che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del regolamento della Giunta, alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata. Invita la deputata

Stefania Ascari, Segretaria della Giunta delle elezioni, ad effettuare l'appello nominale dei deputati.

Stefania ASCARI (M5S), *segretaria*, procede all'appello nominale dei componenti della Giunta e dà atto che risultano presenti i deputati: Maria Soave Alemanno, Giorgia Andreuzza, Stefania Ascari, Anna Bilotti, Sara De Angelis, Rina De Lorenzo, Umberto Del Basso De Caro, Felice Maurizio D'Ettore, Devis Dori, Davide Galantino, Roberto Giachetti, Alberto Gusmeroli, Cristian Invernizzi, Marco Maggioni, Ciro Maschio, Martina Nardi, Lisa Noja, Pietro Pittalis, Nicola Stumpo.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che le parti si sono costituite, il candidato Paolin è assistito dall'avvocato Stefano Trubian.

Invita quindi le parti e i soggetti interessati ad entrare nella Sala.

(Le parti e i soggetti interessati vengono introdotti in Aula).

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che, a norma dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento, nella relazione introduttiva, in veste di relatore, si limiterà ad esporre i fatti e le questioni senza esprimere giudizi, e prenderanno la parola, come da prassi, dapprima il candidato Paolin (o il suo rappresentante) e poi il deputato De Carlo, con facoltà di replicare per una volta, a norma dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Giunta. Avverte che gli interventi dovranno essere attinenti alla questione all'ordine del giorno della seduta pubblica. Avverte, inoltre, che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è altresì convenuto – alla luce delle disposizioni vigenti in tema di accesso alle sedi della Camera a seguito dell'emergenza sanitaria e previo consenso del Presidente della Camera – che la pubblicità della seduta pubblica sia assicurata mediante la trasmissione televisiva in diretta sulla web-TV della Camera, senza l'accesso di altre persone alla sala, oltre naturalmente alla redazione del resoconto stenografico. Esorta infine tutti i presenti ad osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni per la gestione dell'emergenza Covid 19 all'interno delle sedi della Camera dei deputati.

Il presidente svolge la relazione introduttiva.

Intervengono il rappresentante del candidato Paolin, avvocato Trubian, e l'onorevole Luca De Carlo.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, constatato che nessun componente della Giunta chiede di intervenire, invita le parti ad uscire dalla Sala, cui saranno successivamente riammesse alla ripresa dell'udienza pubblica. Sospende, quindi, l'udienza pubblica per consentire alla Giunta di riunirsi in camera di consiglio.

La seduta pubblica, sospesa alle 11, è ripresa alle 11.05.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che la Giunta, riunita in camera di

consiglio, ha assunto la seguente deliberazione:

« La Giunta delle Elezioni,

in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in camera di consiglio,

delibera

di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione per il collegio plurinominale n. 2 della VII circoscrizione Veneto 1 del deputato Luca De Carlo e la proclamazione, in suo luogo, del candidato Giuseppe Paolin.

Così deciso in Roma, Palazzo Montecitorio, alle ore 11.05 ».

La seduta pubblica termina alle 11.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDUTA PUBBLICA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

Elezione contestata del deputato Domenico Furgiuele, proclamato nel collegio plurinominale n. 1 della XXIII Circoscrizione Calabria.

La seduta pubblica comincia alle 11.10.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Giunta delle elezioni, la seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata del deputato Domenico Furgiuele nel collegio plurinominale n. 1 della XXIII Circoscrizione Calabria.

Ricorda che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del regolamento della Giunta, alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per

tutta la sua durata. Invita la deputata Stefania Ascari, Segretaria della Giunta delle elezioni, ad effettuare l'appello nominale dei deputati.

Stefania ASCARI (M5S), *segretaria*, procede all'appello nominale dei componenti della Giunta e dà atto che risultano presenti i deputati: Maria Soave Alemanno, Giorgia Andreuzza, Stefania Ascari, Anna Bilotti, Sara De Angelis, Rina De Lorenzo, Umberto Del Basso De Caro, Felice Maurizio D'Ettore, Devis Dori, Davide Galantino, Roberto Giachetti, Alberto Gusmeroli, Cristian Invernizzi, Marco Maggioni, Ciro Maschio, Martina Nardi, Lisa Noja, Pietro Pittalis, Nicola Stumpo.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che le parti non si sono costituite. Avverte che, a norma dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento, nella relazione introduttiva, in veste di relatore, si limiterà ad esporre i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Avverte, inoltre, che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è altresì convenuto – alla luce delle disposizioni vigenti in tema di accesso alle sedi della Camera a seguito dell'emergenza sanitaria e previo consenso del Presidente della Camera – che la pubblicità della seduta pubblica sia assicurata mediante la trasmissione televisiva in diretta sulla web-TV della Camera, senza l'accesso di altre persone alla sala, oltre naturalmente alla redazione del resoconto stenografico. Esorta infine tutti i presenti ad osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni per la gestione dell'emergenza Covid 19 all'interno delle sedi della Camera dei deputati.

Il presidente svolge la relazione introduttiva.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, constatato che nessun componente della Giunta chiede di intervenire, sospende l'udienza pubblica per consentire alla Giunta di riunirsi in camera di consiglio.

La seduta pubblica, sospesa alle 11.15, è ripresa alle 11.20.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che la Giunta, riunita in camera di consiglio, ha assunto la seguente deliberazione:

« La Giunta delle Elezioni,

in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore, riunitasi in camera di consiglio,

delibera

di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione dell'on. Furguele nel collegio plurinomiale 1 della circoscrizione Calabria con contestuale proclamazione del medesimo on. Furguele nel collegio plurinomiale 2 della circoscrizione Calabria.

Così deciso in Roma, Palazzo Montecitorio, alle ore 11.20 ».

La seduta pubblica termina alle 11.20.

GIUNTA PLENARIA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 11.25.

Comunicazioni del Presidente sul documento di riepilogo dei profili critici emersi dalla verifica dei poteri.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stata distribuita, e successivamente trasmessa dagli Uffici per posta elettronica a tutti i membri della Giunta, la bozza di un documento, da lui predisposto, di riepilogo di alcuni punti critici delle leggi elettorali per le circoscrizioni nazionali e per la circoscrizione Estero, per consentirne la discussione nella seduta odierna. Ritene infatti, come già detto nella scorsa seduta, particolarmente importante che le considerazioni ivi svolte possano essere condi-

visate da tutti i componenti della Giunta e che la Giunta stessa, all'esito della discussione, possa essere concorde in ordine alla trasmissione di tali considerazioni ai soggetti istituzionali titolari di dirette competenze in tema elettorale, sia in sede legislativa sia in sede amministrativa, e cioè le Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, anche per il tramite dei Presidenti delle rispettive Assemblee, nonché i Ministri dell'interno e della giustizia.

Osserva che, come si è avuto ampiamente modo di rilevare durante la verifica dei poteri, tali criticità coinvolgono tanto le leggi elettorali, in particolare la legge n. 165 del 2017 (di modifica del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e la legge n. 459 del 2001 (cosiddetta legge Tremaglia), che disciplina il voto degli italiani residenti all'estero, quanto le modalità di preparazione e di svolgimento dello scrutinio. Rileva infatti che, rispetto ad entrambe le tipologie di elezione, è emersa, oltre all'esigenza di apportare modifiche alla legislazione elettorale, anche quella di affrontare in primis la questione della preparazione e della selezione dei presidenti e degli altri componenti dei seggi, posto che sono stati riscontrati numerosi casi di verbali e tabelle di scrutinio compilati in modo non accurato e non adeguato. Ricorda che tutti i comitati di verifica costituiti per la verifica delle schede, tre nelle circoscrizioni nazionali e uno nella circoscrizione Estero, hanno constatato che sono state annullate molte schede che recavano, invece, voti validi, senza tenere nella dovuta considerazione le indicazioni sia di legge sia giurisprudenziali in favore della validità del voto, che deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ritiene che sarebbe pertanto opportuno evitare di inserire nuovamente, nella prossima selezione dei presidenti di seggio, coloro che, in questa tornata elettorale, hanno dimostrato una scarsa preparazione e accuratezza nello svolgimento del loro compito. Anche per la complessità della nuova legge elettorale, la prepara-

zione dei componenti dei seggi, e dei presidenti in particolare, è di primaria importanza; osserva che la partecipazione di personale formato e motivato potrebbe essere favorita anche prevedendo forme di incentivi, per esempio per qualificati dipendenti pubblici che potrebbero vedersi riconosciute come giornate lavorative quelle dedicate allo svolgimento del loro ruolo negli uffici elettorali di sezione, potendo poi godere di corrispondenti giorni di recupero. Ritiene che, dopo la prima applicazione della legge elettorale, si possa affermare che le maggiori criticità della legge n. 165 sono connesse principalmente alle liste corte nei collegi plurinomiali – posto che, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro – e alla possibilità delle pluricandidature, considerato che l'articolo 19, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone che un candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinomiali, fino ad un massimo di cinque. Osserva che, sulla base delle citate disposizioni, non è remoto che si possa verificare il caso per il quale i candidati non siano sufficienti a coprire tutti i seggi spettanti a una lista in un collegio plurinominale nell'eventualità che il risultato conseguito dalla lista nel collegio sia particolarmente ampio, con il conseguente verificarsi di casi di incapienza di una lista e di « traslazione » di seggi tra circoscrizioni o tra collegi plurinomiali. Rileva che appare inoltre opportuno, al fine di risolvere il caso di incapienza di una lista in una circoscrizione, modificare l'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 al fine di consolidare anche a livello legislativo l'interpretazione data al predetto articolo dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. L'articolo infatti non dispone se, una volta individuata la prima circoscrizione, tutti i seggi da assegnare vadano assegnati in tale circoscrizione oppure se si debba assegnare un seggio nella prima circoscrizione

individuata per passare poi ad assegnarne uno nella seconda e così via; l'Ufficio elettorale centrale nazionale, al quale la legge demanda il compito di individuare le circoscrizioni, ha operato in quest'ultimo senso. Ricorda che la Giunta ha respinto i ricorsi che contestavano l'operato dell'Ufficio centrale nazionale e ha ritenuto corretta l'applicazione data alla norma. Avverte che le proposte di modifica contenute nel documento concernono anche i verbali e le tabelle di scrutinio nonché il sistema informatizzato di scrutinio. Appare infatti opportuno prevedere che i verbali sezionali e le tabelle di scrutinio rechino l'indicazione prestampata dei nomi delle liste riportati secondo il numero d'ordine ufficiale, al fine di evitare i numerosi casi di inversione nell'attribuzione dei voti alle liste. Un'altra modifica che potrebbe ridurre il numero di errori nella compilazione dei verbali e delle tabelle di scrutinio consiste nel prevedere l'indicazione separata dei voti al solo candidato unicamente per i candidati di liste collegate in coalizione nei collegi uninominali e non anche per i candidati di una lista singola. Rileva che è inoltre opportuno apportare modifiche che migliorino l'affidabilità del sistema elettronico di conteggio dei voti (SIAMM), prevedendo forme di controllo della congruità e corrispondenza a quanto verbalizzato dei dati immessi. Il perfezionamento del SIAMM, che potrebbe rendere più difficile il verificarsi di errori nei dati, deve comunque essere accompagnato dalla massima accuratezza nel suo utilizzo da parte di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, i quali talvolta hanno invece operato con una certa approssimazione. In merito alla validità delle schede recanti il tagliando antifrode al momento dello scrutinio, osserva che potrebbe essere opportuno prevedere – quanto meno nelle istruzioni ai seggi impartite dal Ministero dell'interno – che, nel caso in cui sia rinvenuta nell'urna una scheda recante ancora il tagliando antifrode e nell'urna vi siano ancora altre schede da scrutinare, il presidente stacchi il tagliando antifrode e, senza aprire la scheda, la inserisca nuovamente nell'urna,

procedendo successivamente a mescolare le schede prima di proseguire con lo scrutinio. In tal modo non verrebbe penalizzato l'elettore, con l'esclusione del suo voto dallo scrutinio per una mancanza imputabile unicamente al presidente del seggio e non certo all'elettore stesso. Per quanto concerne le elezioni nella circoscrizione Estero, ricorda che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 459 del 2001 prevede che gli elettori votino per corrispondenza. In base al comma 3 del medesimo articolo, gli elettori possono esercitare il diritto di voto in Italia, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa. Osserva che potrebbe essere utile modificare la legge nel senso di invertire il cosiddetto diritto di opzione: chi vuole votare per corrispondenza, dovrebbe scegliere quest'opzione. Tale proposta è stata avanzata, come altre recepite dalla Giunta, dalla Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la circoscrizione Estero in sede di audizione, svoltasi il 4 ottobre 2018. Rileva che è emersa anche l'opportunità di valutare l'ipotesi di un maggiore impiego di strumenti elettronici per la procedura di identificazione degli elettori (nella busta esterna che manda il consolato ci dovrebbe essere un codice a barre, di modo che queste operazioni vengano agevolate sia nella sveltezza sia anche nell'attendibilità) e, fatti gli opportuni approfondimenti, per le procedure di voto, dal momento che il voto è già espresso non in presenza ma da remoto. Ricorda che modalità di espressione del voto attraverso strumenti informatici sono state sperimentate e sono attualmente in uso in alcuni Paesi, che si sono dovuti porre la questione della sicurezza dei dati, che deve essere garantita attraverso piattaforme informatiche particolarmente sicure. Ricorda inoltre che è stata anche prospettata l'eventualità di considerare l'abolizione del voto da remoto, permettendo ai cittadini residenti all'estero di votare in presenza presso ambasciate, consolati o uffici di rappresentanza dell'Italia all'estero. Osserva che potrebbe essere utile modificare l'articolo 7 della legge n. 459 del 2001, che

prevede che l'Ufficio centrale circoscrizionale per la circoscrizione Estero sia costituito presso la Corte di appello di Roma, nel senso di suddividere tra diverse Corti d'appello l'elettorato estero, attribuendo le 4 ripartizioni nelle quali è suddivisa la circoscrizione a 4 diverse corti d'appello. La suddivisione delle competenze tra diverse corti di appello comporta un carico di lavoro maggiormente ripartito tra gli uffici giudiziari, che potrebbero adottare misure organizzative più efficaci. Ribadisce che l'enorme carico di lavoro connesso con lo scrutinio contemporaneo in una sola giornata di tutte le 4 ripartizioni della circoscrizione Estero ha comportato problemi logistici e di sicurezza del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, rilevati anche dai membri della Giunta in occasione del sopralluogo effettuato il 23 ottobre 2018, nonché di incompletezza del personale addetto ai seggi. Ricorda che è stata rappresentata l'opportunità di apportare una modifica legislativa all'articolo 12, comma 7, della legge n. 459 del 2001, riguardante i termini entro i quali i plichi contenenti le schede votate vanno presi in carico dal consolato e quindi da questo spediti all'Ufficio centrale, sostituendo il giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia con il mercoledì antecedente la medesima data. Ricordato che, in base alla legge, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune (Roma), ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio, osserva che, fermo restando lo svolgimento dello scrutinio così come attualmente disciplinato, sarebbe quanto meno utile prevedere la possibilità di reperire il personale, presidenti e scrutatori, soprattutto nel comune di Castelnuovo e nei comuni limitrofi, in modo da ridurre i problemi di mancato afflusso del personale stesso, di solito per motivi logistici. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio nei seggi per la circoscrizione Estero, oltre alla compilazione non accurata dei verbali, si è tra l'altro riscontrato più di un

caso nel quale si è fatta confusione tra schede nulle e schede annullate in via preliminare dai presidenti di seggio ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4), della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e per diversi seggi si è registrata la mancanza della documentazione, soprattutto delle tabelle di scrutinio. Visto il numero particolarmente elevato di seggi della circoscrizione Estero i cui verbali risultano compilati in modo totalmente o parzialmente incongruo, ritiene che andrebbe valutata la possibilità di prevedere – quanto meno per tale circoscrizione – l'introduzione di strumentazione informatica che verifichi la congruità dei dati di spoglio nei singoli seggi prima della chiusura delle operazioni nel seggio. Ricorda che il materiale trasmesso alla Giunta è giunto in uno stato di conservazione non ottimale, dovuto alla scadente qualità dei plichi. Si ritiene pertanto opportuno segnalare al Ministero competente l'opportunità di adottare materiali più idonei allo scopo, con particolare riferimento alla busta esterna in materiale plastico (busta 7) e alla qualità della colla con la quale sono sigillati i plichi cartacei. Osserva che, al fine della revisione, da parte della Giunta delle elezioni, delle schede nulle o recanti voti di preferenza dichiarati nulli, sarebbe opportuno prevedere una busta separata per tali ultime schede, che attualmente sono inserite nella stessa busta contenente le schede bianche e nulle. Sarebbe inoltre utile, anche per la circoscrizione Estero, prevedere la predisposizione di prospetti sui risultati dei singoli seggi al termine dello spoglio comunicati al Ministero dell'interno, al fine di fare avere alla Giunta delle elezioni, su sua richiesta, un ulteriore elemento documentale di riscontro dei dati, sul modello di quanto avviene per le sezioni elettorali delle circoscrizioni nazionali. Da ultimo, ai fini della dichiarazione di eleggibilità dei deputati a seguito dell'istruttoria svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, rileva che emerge una disparità tra la verifica effettuata nei confronti degli eletti nelle circoscrizioni nazionali e degli eletti nella cir-

coscrizione Estero. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 richiede infatti l'insussistenza di sovvenzioni e sussidi da parte dello Stato italiano alle società nelle quali i deputati ricoprono cariche o svolgano funzioni. Ricorda che l'Unione europea vieta la concessione di aiuti di Stato alle imprese private, ma tale divieto non vige in molti Paesi esterni all'Unione, dove risiedono alcuni degli eletti all'estero. Sarebbe pertanto opportuno una revisione della normativa per porre termine a tale disparità.

Non essendovi interventi, ringrazia i colleghi ed esprime apprezzamento per l'ampia condivisione dei contenuti dell'iniziativa.

Avverte infine che, concordando la Giunta, provvederà a inviare il resoconto della presente seduta, unitamente al documento di cui all'ordine del giorno, alla Presidenza della Camera, ai fini della successiva trasmissione alla Commissione Affari costituzionali, e alla Presidenza del Senato della Repubblica, ai fini della successiva trasmissione alla Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, nonché ai Ministri dell'interno e della giustizia.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 11.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	28
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. Emendamenti C.2573 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ..	27

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2617, di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione

di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del decreto-legge, ricorda che esso è composto da 3 articoli e da un allegato, e detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio), fino al 15 ottobre, dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto – legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.

In linea generale ricorda che il citato decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione, ormai pandemica, del virus COVID-19, ha disciplinato in un atto di rango primario le misure eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.

In sintesi, il provvedimento, come modificato in sede di conversione:

reca (all'articolo 1, comma 2) un'elencazione dettagliata delle misure di contenimento eventualmente applicabili, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla sua totalità, misure che potranno essere adottate per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza (vale a dire, fino al 31 luglio 2020);

stabilisce (all'articolo 2) le modalità di adozione delle misure citate, prevedendo uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e consente che le misure emergenziali possano essere adottate con le ordinanze di carattere contingibile e urgente del Ministro della salute per i casi di estrema necessità e urgenza, relativi a situazioni sopravvenute, nelle more dell'adozione dei D.P.C.M. e con efficacia limitata fino a tale momento; si prevede altresì che i provvedimenti così adottati siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e che il Presidente del Consiglio o un Ministro da questi delegato riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate; per i D.P.C.M. è altresì previsto un obbligo di preventiva informazione governativa al Parlamento, affinché questo possa formulare indirizzi;

disciplina (all'articolo 3) il rapporto tra le misure statali adottate con D.P.C.M. per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità; si prevede inoltre che le regioni, nelle more

dell'adozione dei D.P.C.M., e con efficacia limitata fino a tale momento, possano adottare – in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso – misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle a rilevanza strategica nazionale: tale disposizione è stata successivamente superata dalle disposizioni del decreto-legge n. 33 del 2020;

stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

Il decreto-legge n. 33 del 2020, pur mantenendo ferma la strumentazione predisposta e disciplinata dal decreto-legge n. 19, segna l'avvio di una nuova fase a partire dal 18 maggio e fino al 31 luglio, contribuendo a delineare una nuova cornice normativa, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente a specifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull'evolversi dei dati epidemiologici.

In tale contesto, l'articolo 1, al comma 1, del decreto-legge in esame, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Il comma 2 dell'articolo 1, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, estende al 15 ottobre 2020, l'applicabilità delle misure previste dal medesimo decreto-legge n. 33.

In merito alle predette proroghe rileva l'opportunità di approfondire il coordina-

mento del contenuto di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33, di ambito e di portata più circoscritta, posto che il provvedimento proroga per entrambi al 15 ottobre la possibilità di assumere tali misure.

In particolare:

l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 19 del 2020 consente, «su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso» la «limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora»; tale disposizione appariva però tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 33; il comma 1 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 33 infatti afferma che «a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale», mentre il comma 3 stabilisce che «A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»; al riguardo rileva quindi l'opportunità di chiarire se, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, riviva la possibilità di limitare la libertà di circolazione sul complesso del territorio nazionale;

l'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 19 del 2020 consente la «limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso»: anche questa disposizione, con riferimento specifico alle riunioni poteva risultare tacitamente abrogata dall'articolo 1, comma

10, del decreto-legge n. 33, il quale stabilisce che «le riunioni si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale di un metro»; anche in questo caso, pertanto, segnala l'opportunità di precisare se, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, riviva la possibilità di limitazioni alla libertà di riunione;

l'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 19 del 2020 consente «la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto», anche se la lettera h-bis) del predetto comma 2, introdotta nel corso dell'iter di conversione del decreto – legge, prevede l'«adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza»; la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose è apparsa poi superata dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 33, il quale dispone che «le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio»; anche in questo caso segnala quindi l'opportunità di precisare se, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, sia possibile attuare, ai sensi del decreto-legge n. 19, provvedimenti di sospensione delle cerimonie religiose.

Segnala altresì l'opportunità di coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19, il quale prevede che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dall'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33, che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali.

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto – legge stesso, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, prevedendo che le relative disposizioni « vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente ».

Ai sensi del comma 4 viene stabilito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

Il comma 5 dispone che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.

Il comma 6 stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione evidenzia che la disposizione introduce un elemento di flessibilità, nell'intento di garantire nelle diverse situazioni e possibili contesti, come ad esempio nell'attuale stato di emergenza

sanitaria, la continuità e la funzionalità della guida degli apparati intelligence, così da evitare possibili pregiudizi in un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale.

Considerata la portata della modifica del comma 6, che interviene a regime sulla procedura di nomina di cui alla legge n. 124 del 2007, rileva l'opportunità di modificare il titolo del decreto-legge, alla luce dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone che « i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo ».

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e della sua presentazione alle Camere per la conversione.

Con riferimento alle norme elencate nell'allegato 1, oggetto della proroga al 15 ottobre disposta dal comma 3 dell'articolo 1, in estrema sintesi esse sono:

1) l'articolo 2-*bis*, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;

2) l'articolo 2-*ter*, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al Servizio sanitario nazionale;

3) l'articolo 2-*quinqüies*, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

4) l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante potenziamento delle reti di assistenza territoriale;

5) l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disciplina delle aree sanitarie temporanee;

6) l'articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di unità speciali di continuità assistenziale;

7) l'articolo 5-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicinali;

8) l'articolo 12, comma 1, decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario;

9) l'articolo 13, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione;

10) l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;

11) l'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente le norme transitorie relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell'ambito dell'intera collettività;

12) l'articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19;

13) l'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;

14) l'articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile prioritariamente da parte di soggetti con disabilità, nonché da parte di lavoratori immunodepressi;

15) l'articolo 72, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà;

16) l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020, che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri;

17) l'articolo 100, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni volte a garantire la continuità della *governance* degli enti pubblici di ricerca durante il periodo di emergenza;

18) l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-*ter* e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni volte a garantire i ricercatori e i docenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche;

19) l'articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'U-

nione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova;

20) l'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

21) l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020, recante disposizioni volte a garantire l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica;

22) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, recante disposizioni che prevedono un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);

23) l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, recante disposizioni che prevedono che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionali, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2020;

24) l'articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 22 del 2020, recante disposizioni volte a garantire la continuità degli organi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

25) l'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, che, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, ha esteso alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale la possibilità di operare la distribuzione

dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta, consentendo agli assistiti di ritirare presso tali farmacie aperte al pubblico i medicinali in confezione ospedaliera, in base a specifiche convenzioni regionali;

26) l'articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, recante una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;

27) l'articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge n. 23 del 2020, concernenti la disciplina transitoria sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti;

28) l'articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 23 del 2020, recante disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

29) l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020, concernente il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;

30) l'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, volti a per disciplinare il riconoscimento, alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza;

31) l'articolo 81, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante sospensione dei termini relativi alle sanzioni in materia di obblighi statistici;

32) l'articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo *smart working* in forma semplificata, prescindendo quindi dall'accordo individuale generalmente richiesto dalla normativa vigente;

33) l'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico;

34) l'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, che, rispettivamente, autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto e prevedono che per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti o i pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali sono acquisiti entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *q)*, della Costituzione.

Rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda specificamente l'articolo 1, comma 6, vengono altresì in rilievo le materie «sicurezza dello Stato»

e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)*, della Costituzione, anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), precisando di averne già anticipato il testo in via informale ai membri della Commissione.

Richiama, in particolare, l'attenzione sulle condizioni recate dalla predetta proposta di parere, le quali affrontano un tema delicato, essendo volte a chiarire in modo inequivoco, anche in forma di interpretazione autentica, come il provvedimento in esame non comporti la reviviscenza delle più restrittive disposizioni limitative delle libertà personali di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, successivamente superate dal decreto-legge n. 33 del 2020, con particolare riferimento alla possibilità di limitare la circolazione su tutto il territorio nazionale (prevista dal decreto-legge n. 19 del 2020 con disposizioni tacitamente abrogate dal decreto-legge n. 33 del 2020), alla libertà di riunione, alla libertà di culto e ai poteri delle Regioni.

Rileva, pertanto, come qualora si ravvisasse la necessità di adottare nuove, più forti misure restrittive, sarebbe necessario un provvedimento legislativo *ad hoc*.

Sottolinea, infine, come le osservazioni recate dalla proposta di parere concernano l'opportunità di modificare il titolo del provvedimento, al fine di renderlo corrispondente al contenuto, con riferimento alle disposizioni in materia di rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, e di consentire il rientro in Italia di soggetti non residenti, per ragioni di ricongiungimento familiare, raccogliendo peraltro una segnalazione in tal senso pervenutagli dal deputato Prisco.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.**Emendamenti C.2573 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Fausto RACITI, *presidente*, osserva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 2573, recante « Disposizioni

per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 ».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ALLEGATO

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (C. 2617 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2617, di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

rilevato come il decreto-legge sia diretto a prorogare fino al 15 ottobre 2020, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto – legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo;

segnalata l'opportunità di approfondire il coordinamento del contenuto di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33 del 2020, di ambito e di portata più circoscritta, posto che il provvedimento proroga per entrambi al 15 ottobre la possibilità di assumere tali misure;

rilevato, per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite

alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione;

segnalato come rilevi inoltre la materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato altresì, per quanto riguarda l'articolo 1, comma 6, come vengano anche in rilievo le materie « sicurezza dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *g*), della Costituzione, anch'esse attribuite alle competenze legislative esclusiva dello Stato, considerato che le disposizioni recate dal decreto-legge prorogano disposizioni volte alla tutela della salute per le quali è garantito il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale consente, « su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso » la « limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora », si segnala come tale disposizione

apparisse tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 33 del 2020 e come il comma 1 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 33 infatti affermi che « a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale », mentre il comma 3 stabilisce che « A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree »: al riguardo chiarisca quindi la Commissione di merito che per effetto della proroga recata dal decreto-legge in esame non rivive la possibilità di limitare la libertà di circolazione sul complesso del territorio nazionale;

2) con riferimento l'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale consente la « limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso », si rileva come questa disposizione, con riferimento specifico alle riunioni, potesse risultare tacitamente abrogata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 33 del 2020, il quale stabilisce che « le riunioni si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale di un metro »: anche in questo caso, pertanto, chiarisca la Commissione di merito che per effetto della proroga recata dal decreto-legge in esame non rivive la possibilità di limitazioni alla libertà di riunione;

3) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale consente « la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto », anche se la lettera h-bis) del medesimo comma 2,

introdotta nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge, prevede l'« adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza », si rileva come la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose sia apparsa poi superata dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 33 del 2020, il quale dispone che « le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio »: chiarisca quindi la Commissione di merito che, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, non è possibile attuare, ai sensi del decreto-legge n. 19, provvedimenti di sospensione delle cerimonie religiose;

4) chiarisca la Commissione di merito che non rivive, per le attività economiche, produttive e sociali, quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale prevede che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, e che invece prevalga la previsione dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, il quale consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, il quale stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni, valuti la Commissione di merito, considerata la portata della modifica recata dal predetto comma 6, l'opportunità

di integrare il titolo del decreto-legge, alla luce dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone che « i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo »;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i soggetti

non residenti provenienti da Stati dai quali vige il divieto di ingresso nel territorio italiano, la possibilità di entrare in Italia per ragioni di ricongiungimento familiare con soggetti residenti nel medesimo territorio nazionale, fermi restando l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e gli altri obblighi e limitazioni vigenti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	31
DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	34
Sui lavori della Commissione	39

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che l'onorevole Colletti cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte l'onorevole Businarolo.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

C. 2617 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (C. 2617 Governo). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione del suo contenuto, segnala che il decreto-legge in esame, composto da 3 articoli e da un allegato, a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito con modificazioni dalla

legge 22 maggio 2020, n. 35), e 16 maggio 2020, n. 33 (convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, modificando l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 19 del 2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Rammenta a tale proposito che le misure, da adottare secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, possono riguardare, in maniera sintetica: limitazioni della libertà di circolazione e della percorribilità di strade e spazi aperti; divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus; previsione di quarantene precauzionali; limitazioni relative a manifestazioni, spettacoli e cerimonie pubbliche; sospensione di attività educative, scolastiche, professionali e accademiche e riduzione di collegamenti e trasporti pubblici. Fra le misure adottabili sono annoverate anche quelle relative alla sospensione o limitazione dell'accesso ai luoghi della cultura; alla limitazione della presenza del personale negli uffici (con promozione del lavoro agile, salva l'ordinaria erogazione delle attività indifferibili e dei servizi essenziali); alla limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale; a restrizioni ad attività commerciali e imprenditoriali (con ulteriore possibilità di prevedere opportune deroghe da verificare caso per caso); a restrizioni all'accesso dei visitatori nelle strutture sanitarie o di lungo degenza. È poi prevista la possibilità che le

attività consentite proseguano, previa adozione di idonee misure atte a prevenire gli assembramenti e, con essi, la diffusione del virus. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, modificando l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, estende al 15 ottobre 2020 l'applicabilità delle misure previste dal decreto medesimo che, pur mantenendo ferma la strumentazione predisposta e disciplinata dal decreto-legge n. 19, ha segnato l'avvio di una nuova fase a partire dal 18 maggio e fino al 31 luglio, contribuendo a delineare una cornice normativa, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente a specifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull'evolversi dei dati epidemiologici. Rammenta che entrambi i decreti legge citati hanno introdotto inoltre una disciplina sanzionatoria in caso di inosservanza delle misure di contenimento in essi previste, nonché di quelle eventualmente introdotte dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione dei medesimi. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga inoltre i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo, prevedendo che le relative disposizioni « vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente ». A tal riguardo, con riferimento alle competenze della Commissione Giustizia, rileva la proroga dei termini all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, relativo al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19 (di cui al punto 12 dell'allegato al decreto-legge in esame). In particolare le disposizioni oggetto di proroga sono quelle di cui ai commi 1 e 6 del citato articolo 17-*bis*. Rammenta a tale proposito che il comma 1 amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal dif-

fondersi del COVID-19. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). I soggetti abilitati ai trattamenti sono: soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità; le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto: delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati; delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Il comma 6 dell'articolo 17-*bis*, specifica che, al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali. Al riguardo, segnalo che la disposizione in esame risponde a quanto suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere del 2 febbraio 2020, reso sulla bozza di ordinanza del dipartimento della Protezione Civile, conseguente alla

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e recante «disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» in merito a disposizioni in larga parte coincidenti con quella citata. Il Garante, nell'esprimere parere favorevole, ha evidenziato «la necessità che, alla scadenza del termine dello stato di emergenza, siano adottate da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte negli interventi di protezione civile di cui all'ordinanza, misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali in capo a tali soggetti». Sempre con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, viene prorogato inoltre (al punto 29 dell'allegato del decreto-legge in esame) il comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che istituisce presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare; la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19. La proroga in esame concerne il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione. Nella formulazione finora vigente del comma 6 del suddetto articolo 6, per i termini in oggetto si faceva riferimento alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – con un termine finale di chiusura, posto al 31 dicembre 2020. Il provvedimento in esame pone invece il termine del 15 ottobre 2020, che coincide con la proroga del suddetto stato di emergenza, stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che la deliberazione del prescritto parere è prevista per la seduta di domani, invita la relatrice a trasmettere nella serata la proposta di parere, qualora dovesse essere articolata, per consentire ai colleghi di formulare eventuali osservazioni.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Atto n. 186.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che il provvedimento è stato assegnato il 29 luglio scorso e che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 7 settembre prossimo. Fa presente inoltre che la richiesta non è corredata dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pertanto la Commissione non potrà concludere i suoi lavori prima di averlo acquisito.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva

(UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (Atto del Governo 186). Rammenta preliminarmente che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, (Legge di delegazione europea 2018) che, per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva (UE) 2018/958, prevede l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, è fatto rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). In particolare, segnalo che l'articolo 31 della citata legge stabilisce che i pareri parlamentari siano espressi entro quaranta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto legislativo da parte del Governo, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere il 29 luglio 2020 e pertanto il termine per l'espressione dei pareri è fissato per il 7 settembre 2020. Rammenta a tale proposito che le Commissioni parlamentari competenti non potranno comunque esprimersi fino a che non sia pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che non è allegato al provvedimento trasmesso dal Governo. Quanto invece al termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato al 30 marzo 2020, fa presente che l'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, ha prorogato i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. In particolare, i decreti legislativi il cui termine di adozione sia scaduto, come nel

caso in esame, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 27 – ossia il 30 aprile 2020 – possono essere adottati entro tre mesi da tale data. In ragione di tale disposizione il termine per l'esercizio della delega è stato dunque prorogato al 30 luglio 2020. Tuttavia l'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 234 del 2012 prevede che qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, come è nel nostro caso, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Pertanto il termine finale per l'esercizio della delega legislativa in esame è quindi fissato al 30 ottobre 2020. Fa presente che lo schema al nostro esame è volto a recepire la direttiva (UE) 2018/958, che impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale « test di proporzionalità » dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è « proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione ». L'obiettivo della direttiva è quello di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, evitando restrizioni sproporzionate all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio. L'intervento, che si è reso necessario a causa della tutela non soddisfacente offerta dai precedenti atti normativi dell'Unione europea in materia, e in particolare dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, richiede agli Stati membri di garantire obiettività e indipendenza nel procedimento di valutazione della proporzionalità, escludendo quindi eventuali influenze da parte dei portatori di interesse, che la direttiva impone comunque di consultare nel processo di adozione delle disposizioni. Prima di passare alla descrizione dei contenuti dello schema in esame, segnala che, come ricordato dal Governo nell'allegata analisi tecnico normativa, risultano aperte

tre procedure di infrazione a carico dell'Italia per quanto riguarda il recepimento della citata direttiva 2005/36/CE. In particolare, nell'ambito della procedura 2018–2175, la Commissione europea contesta all'Italia, tra l'altro, di continuare a richiedere ai titolari delle specifiche professioni regolamentate dell'agente immobiliare e dell'avvocato requisiti sia sproporzionati che discriminatori (in violazione dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE come sostituito dalla direttiva 2013/55/UE) nonché lesivi della libertà di stabilimento ex articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Passando al contenuto dello schema in esame, fa presente che esso è composto da nove articoli, il primo dei quali definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento. In particolare, lo schema è volto a disciplinare lo svolgimento della valutazione di proporzionalità da effettuarsi in vista dell'adozione di nuove norme legislative, regolamentari o amministrative generali nonché di disposizioni di modifica delle norme esistenti, che limitino l'accesso alle professioni regolamentate, il loro esercizio o l'accesso a una modalità di esercizio delle stesse, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo (comma 1). Come stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, sono incluse le attività professionali che rientrano nell'ambito applicativo del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Segnala a tale proposito che, sulla base delle citate disposizioni, per attività regolamentata si intende: 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'at-

tività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo contenuto nell'apposito elenco allegato al provvedimento. Il medesimo comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione le ipotesi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolazione di una determinata professione siano contenuti in atti normativi interni adottati in attuazione di atti dell'Unione europea. L'articolo 2 reca le definizioni. Segnala in particolare che le definizioni di « titolo professionale protetto » e di « attività riservate » riproducono quelle contenute nell'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/958. Pertanto il « titolo professionale protetto » indica una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni; quanto alle « attività riservate » esse indicano una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a una attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate. L'articolo reca, poi, la definizione di « soggetti regolatori », con i quali si intendono tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio.

Sono comprese in questa definizione anche le autorità competenti definite dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del citato decreto legislativo n. 206 del 2007. L'articolo 3, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva, disciplina le fasi della valutazione dei nuovi provvedimenti. In particolare i soggetti regolatori devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo generale, compilando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I del provvedimento. Nella tabella deve essere fornita per ciascun quesito una motivazione specifica e dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità. La tabella è parte integrante della documentazione illustrativa che deve essere sempre posta a corredo della documentazione che accompagna i provvedimenti (comma 1). Il comma 2 garantisce l'obiettività e l'indipendenza – che come riportato nella relazione illustrativa deve essere intesa come imparzialità ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione – della valutazione, che deve essere proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione. Ai fini dell'adeguamento del contenuto della direttiva all'articolazione istituzionale interna e in considerazione delle diverse e plurali modalità di adozione delle disposizioni relative all'accesso alle professioni regolamentate, come specificato nella relazione illustrativa, nello schema di decreto si è ritenuto di diversificare le procedure di valutazione. In particolare il comma 3 prevede che ogni disposizione normativa (sia legislativa che regolamentare) nonché ogni atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, prima dell'adozione, debbano essere trasmessi (unitamente alla tabella richiamata nel comma 1) dal competente soggetto regolatore all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della valutazione di proporzionalità svolta dalle amministrazioni proponenti. Si tratta di una previsione che,

come sottolinea la relazione illustrativa, appare coerente con l'attività già svolta dall'Autorità garante della concorrenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale disposizione infatti prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia tenuta a rendere parere obbligatorio nel termine di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche. In base al comma 4 devono essere analogamente trasmessi – per la valutazione di proporzionalità – all'Autorità garante della concorrenza le nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti adottate dalle Regioni ordinarie o dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 lettera m) del decreto legislativo n. 206 del 2007 limitatamente alle professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti). In base al comma 5, restano esclusi dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli atti adottati dagli ordini professionali che sono soggetti al parere delle amministrazioni vigilanti ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della valutazione di professionalità. Infine il comma 6 assicura il monitoraggio richiesto dalla direttiva (paragrafo 6 dell'articolo 4), stabilendo che i soggetti regolatori sono tenuti a verificare, dopo l'adozione, la conformità con il principio di proporzionalità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative nuove o modificate che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, avendo riguardo agli eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente alla loro adozione. L'articolo 4 riproducendo il contenuto degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva, chiarisce più in dettaglio in quale modo, nell'adozione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o nella modifica di quelle già esistenti, si

debba dare applicazione ai principi di non discriminazione e di proporzionalità, che l'articolo 1 della medesima direttiva pone come limite alla discrezionalità degli Stati membri nella regolamentazione delle professioni. In particolare, il comma 1 fa riferimento al principio di non discriminazione, in base al quale le norme che regolamentano l'accesso alle professioni non possono in alcun modo comportare discriminazioni dovute alla nazionalità o alla residenza, in ottemperanza ad uno dei principi cardine dell'Unione europea. Il successivo comma 2 ammette tuttavia l'introduzione di misure volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio, a condizione che siano giustificate da motivi di interesse generale. Di tali motivi la direttiva contiene un dettagliato elenco, che viene integralmente ripreso dal schema in esame, con l'unica circoscritta eccezione riguardante la tutela dell'ambiente, cui viene aggiunta, a fianco alla tutela dell'ambiente urbano, anche quella del paesaggio, che nel nostro ordinamento assume rilievo costituzionale, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione. L'elenco dei motivi di interesse generale contenuto al comma 2, è il seguente: motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica; motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e il paesaggio; salute degli animali; proprietà intellettuale; salvaguardia e conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; obiettivi di politica sociale; obiettivi di politica culturale. Secondo la relazione illustrativa, l'elencazione dei motivi è da ritenersi non esaustiva ma esemplificativa, come si evincerebbe dall'uso della locuzione «tra gli altri» che tuttavia non compare nella

direttiva. Si tratta dei motivi riconosciuti come di interesse generale dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, come ricordato al considerando 17 della direttiva. Ai sensi del comma 3, l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non può essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa. Il comma 4, in attuazione del principio di proporzionalità, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 devono essere adeguate al conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni che vadano oltre quelle strettamente necessarie. Al comma 5 sono indicati gli elementi che i soggetti regolatori devono tenere in conto per valutare l'impatto che avrebbero le nuove disposizioni, soprattutto in termini di tutela dei consumatori, di impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione, di rischi connessi agli interessi pubblici perseguiti, di possibilità di conseguire lo scopo tramite interventi meno restrittivi. Specifiche disposizioni (comma 6) sono dedicate agli sviluppi scientifici e tecnologici e alla possibilità che si debbano aggiornare i requisiti di accesso a determinate professioni (in particolare per i servizi professionali forniti con mezzi elettronici), che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra professionisti e consumatori. Ai sensi del comma 7 i soggetti regolatori valutano gli effetti positivi e negativi delle disposizioni in combinazione con uno o più requisiti, tra i quali in particolare requisiti territoriali, requisiti tariffari minimi e massimi, restrizioni quantitative, requisiti in materia assicurativa, requisiti relativi alle conoscenze linguistiche. Si specifica inoltre al comma 8 che, prima di introdurre nuove disposizioni o di modificare le disposizioni esistenti, i soggetti regolatori devono provvedere affinché sia rispettato il principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi, prestati a norma del titolo II del decreto legislativo n. 206 del 2007 che contiene le disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi). I soggetti

regolatori devono quindi valutare, in particolare, se l'obbligo di fornire determinate informazioni e documenti a norma della direttiva 2005/36/UE sia proporzionato e se la possibilità di ottenere ulteriori dettagli attraverso la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri mediante il sistema di informazione del mercato interno sia sufficiente per impedire il serio rischio di elusione delle norme applicabili da parte dei fornitori di servizi. Le disposizioni del comma 8 non si applicano alle misure intese a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili in conformità del diritto dell'Unione europea (comma 9). È infine prevista (comma 10) una norma specifica riguardante le professioni sanitarie, stante la particolare importanza del bene protetto, ovvero la sicurezza dei pazienti; quando la regolamentazione incide su tale ambito, l'obiettivo di cui le autorità competenti devono tenere conto è quello di assicurare un grado elevato di tutela della salute umana, in linea con quanto stabilito dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 5 dello schema, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva, prevede che i soggetti regolatori garantiscano l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi mediante le modalità e gli strumenti previsti nell'ambito del procedimento di adozione delle disposizioni di cui all'articolo 1, precisando altresì che tale partecipazione deve avvenire in una fase diversa da quella in cui si svolge la valutazione di proporzionalità delle disposizioni. L'articolo 6, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, prevede che è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso: i provvedimenti amministrativi generali adottati ai sensi del decreto legislativo in esame e gli atti amministrativi che costituiscono attuazione concreta degli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali adottati sempre ai sensi del decreto in esame. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a di-

ritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'articolo 7, dando attuazione all'articolo 10 della direttiva, interviene in materia di scambio di informazioni, attribuendo al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite delle autorità competenti e del Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il compito di assicurare lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sulle questioni oggetto del decreto legislativo in esame ed in particolare sulle modalità in cui una professione è regolamentata o sugli effetti della regolamentazione. L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva, reca disposizioni volte ad assicurare la trasparenza. È previsto, in particolare l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei motivi in base quali le disposizioni sono considerate giustificate e proporzionate mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate della Commissione europea (comma 1). Sempre ai sensi dell'articolo 8 (comma 2) sulle informazioni comunicate alla Commissione anche da parte di altri Stati membri, le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o al Dipartimento per le politiche europee. L'articolo 9 infine reca la clausola di invarianza finanziaria per la quale dal decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti devono provvedere ai compiti derivanti dallo stesso decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da ultimo l'Allegato I reca la griglia informativa sulle disposizioni relative all'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio che i soggetti regolatori devono compilare quando effettuano la valutazione della proporzionalità delle disposizioni che intendono adottare.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che le modalità del prosieguo dell'esame dello schema di decreto in oggetto, ferma restando la necessità di acquisire il

previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definite nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissata per la giornata di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giusi BARTOLOZZI (FI), pur consapevole del fatto che la sede non è quella più adeguata per avanzare una simile richiesta, approfitta della presenza del rappresentante del Governo per sottoporre alla sua attenzione una questione relativa all'esame del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. Ricorda ai colleghi come, nel corso dell'esame in sede consultiva dei due provvedimenti da parte della Commissione Giustizia, grazie al parere favorevole espresso dal relatore Bordo e dal Governo, sia stato approvato il suo emendamento volto a ripristinare la dotazione finanziaria del programma Giustizia civile e penale dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, che ha subito una riduzione di 73 milioni di euro. Fa presente che la settimana scorsa, nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Bilancio, tale emendamento è stato respinto, a seguito del parere contrario della relatrice e del Governo per il fatto che gli stanziamenti utilizzati a copertura non possono essere destinati a finalità diverse da quelle attualmente previste, in quanto spese a carattere obbligatorio. Nel sottolineare che non è compito dell'opposizione individuare le idonee coperture finanziarie, fa presente al sottosegretario Ferraresi che, qualora non si rinvenissero le risorse necessarie da destinare alle assunzioni di personale e all'edilizia penitenziaria, non sa-

rebbe possibile per il Ministro Bonafede realizzare la sbandierata rivoluzione del sistema giustizia. Nel sottolineare di aver tentato senza risultato di confrontarsi sulla questione con la rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, chiede al rappresentante del Governo di

assumere un impegno in vista dell'esame dei citati provvedimenti da parte dell'Assemblea, essendo in questione il finanziamento di due capitoli essenziali per la realizzazione delle riforme in atto.

La seduta termina alle 14.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Sul programma dei lavori della Commissione	41
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	41
DL 83/100: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Sui lavori della Commissione	43
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD. (COM(2020) 407 final).	
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile. (COM(2020) 224 final) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	49
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini ed altri (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 agosto 2020.

Sul programma dei lavori della Commissione.

L'ufficio di presidenza è stato svolto dalle 12.35 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la

viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, prima di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, trattandosi della prima seduta

dalla sua elezione a presidente della Commissione, ribadisce ai colleghi la propria gratitudine per il riconoscimento ricevuto, dichiarandosi intenzionato ad assicurare un esercizio del ruolo di presidente improntato a massima consapevolezza della funzione di rappresentanza e di garanzia che lo caratterizza, senza con ciò rinnegare la propria appartenenza e la propria storia politica. Nel fermo impegno ad assicurare a tutti i commissari piena agibilità politica, indipendentemente dall'appartenenza partitica, si impegna ad esercitare il proprio incarico nella ricerca continua di uno spirito unitario e di punti di equilibrio condivisi, coerente con la natura *bipartisan* propria della politica estera, che non deve mai essere appannaggio della sola maggioranza, ma deve esprimere gli interessi del Sistema Paese nello scenario globale e in un orizzonte temporale di lungo termine. Rileva che, a differenza di altre Commissioni permanenti, la III Commissione ha, tra l'altro, proceduto al rinnovo dell'Ufficio di presidenza in un'atmosfera serena e di pacata collaborazione, nella cifra data ai lavori della Commissione dalla presidente uscente Marta Grande, alla quale rinnova i propri sentimenti di stima e gratitudine.

Infine, preannuncia che, a seguito di quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, poc'anzi svolto, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva sarà presentata una proposta di programmazione delle attività della Commissione secondo grandi linee tematiche, oltre che per l'organizzazione dei lavori per il mese di settembre.

La Commissione prende atto.

DL 83/100: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

C. 2617 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, in via generale, sottolinea che il decreto-legge in esame proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti-legge n. 19 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020 – e n. 33 del 2020 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020 – che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Segnala che il provvedimento detta, in generale, disposizioni emergenziali ed urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, poiché, come evidenziato nel preambolo, sia pur di fronte ad una riduzione della curva dei contagi, persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti.

Pertanto, anche a seguito dell'estensione, con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio, fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei sopra citati decreti legge n. 19 e 33, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate e di disposizioni indicate nell'Allegato 1 al decreto medesimo.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione segnala che restano in vigore fino all'adozione di nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, in base al quale, tra le altre cose, restano sospese l'organizzazione di fiere e congressi e, in materia di spostamenti da e per l'estero, aumenta di cinque giorni il periodo mas-

simo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.

Viene prorogata la norma di cui all'articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Tale disposizione, in deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 71 del 2011 (cosiddetta « legge consolare »), consente ai consolati italiani all'estero di erogare sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini italiani non residenti nella circoscrizione consolare, nei limiti del previsto stanziamento aggiuntivo di 6 milioni di euro. Ricorda che tale facoltà eccezionale è stata introdotta in considerazione delle particolari difficoltà vissute dai nostri connazionali, che si trovino anche temporaneamente all'estero, in relazione alla pandemia in atto.

Segnala, altresì, la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono l'esercizio temporaneo di professioni sanitarie ai soggetti che abbiano acquisito all'estero un'apposita qualifica regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, nonché le assunzioni, in ambito sanitario e socio-sanitario, di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

Alla luce di queste considerazioni, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si associa alle considerazioni del relatore.

Paolo FORMENTINI (LEGA) e Valentino VALENTINI (FI) preannunciano il voto di astensione dei rispettivi gruppi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, propone che la Commissione proceda dapprima all'esame degli atti dell'Unione europea previsti all'ordine del giorno e successivamente del provvedimento all'esame in sede referente.

La Commissione acconsente.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.
(COM(2020) 407 final).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.
(COM(2020) 224 final).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 luglio il relatore aveva illustrato gli atti in titolo e che la vicemi-

nistra Del Re si era riservata di intervenire in una successiva seduta.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, presenta una proposta di documento finale recante una valutazione favorevole sugli atti in titolo, corredata da alcune osservazioni, di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, in premessa, ricorda che le proposte in esame sono parte della strategia europea di risposta alla pandemia denominata « Team Europe », cui ha contribuito con vintamente anche l'Italia.

Segnala che, coerentemente con l'approccio *Team Europe*, deciso dai Ministri dello Sviluppo lo scorso 8 aprile, Unione Europea e Stati membri hanno deciso di sostenere i settori economici maggiormente colpiti dalla crisi dei Paesi *partner* con iniziative che sostengano il livello di occupazione e di investimenti per prevenire una recessione economica che nel medio-lungo periodo potrebbe avere conseguenze anche sull'Europa.

Rileva che le principali modifiche apportate al regolamento mirano a estendere l'ambito di applicazione geografica dell'EFSD ai Balcani Occidentali, ad aumentare il contributo del bilancio dell'Unione al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (1 miliardo) e ad estendere il periodo di investimento durante il quale è possibile concludere accordi con le controparti ammissibili alle garanzie EFSD a sostegno di operazioni di finanziamento e investimento. Ricorda che lo scopo per cui è stato istituito il Fondo e relative garanzie è proprio quello di favorire gli investimenti privati nei Paesi dell'Africa, del Vicinato orientale e meridionale e, in seguito a questa modifica, dei Balcani Occidentali, per promuovere una crescita inclusiva, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile, come misure per affrontare le cause profonde delle migrazioni irregolari.

Segnala che il Regolamento che istituisce il Fondo ha affiancato infatti ai tradizionali strumenti di cooperazione, strumenti finanziari nuovi, di cui la garanzia

rappresenta quello più innovativo giacché riduce il rischio per gli investitori privati e assorbe parte del rischio di investimento. La garanzia della Commissione europea consente infatti alle istituzioni finanziarie locali che concedono i prestiti di applicare agli investitori tassi di interesse più vantaggiosi per gli investitori stessi.

Evidenzia che l'EFSD rappresenta un'importante occasione anche per il nostro sistema Paese, dal momento che Cassa depositi e prestiti può accedere ai fondi stanziati. Al riguardo, osserva che ha presentato tre piani di investimento che sono stati approvati e sta finalizzando i contratti con la Commissione per la gestione di quote della garanzia. Allo stesso modo, l'EFSD rappresenta una importante opportunità per le imprese italiane che nei Paesi *partner* possono accedere a finanziamenti a tassi di interesse più competitivi.

Conclude sottolineando che con questi nuovi strumenti si prospetta una strategia ed una visione innovativa dell'interesse del Paese.

Laura BOLDRINI (PD), esprimendo apprezzamento per l'approccio illustrato dalla viceministra Del Re, chiede chiarimenti sulla effettiva operatività di Cassa depositi e prestiti come banca di sviluppo. A suo avviso, è infatti essenziale, al fine di accrescere lo *standing* internazionale del nostro Paese e la sua credibilità nelle attività di cooperazione allo sviluppo, che tale soggetto sia formalmente incaricato e possa esercitare in piena legittimità le funzioni previste dall'ordinamento internazionale ed interno.

Alberto RIBOLLA (LEGA) preannunciando il voto di astensione della Lega sulla proposta di documento finale presentata dal relatore, esprime riserve sulla *governance* del Fondo, come evidenziato, del resto, dallo stesso documento finale nel passaggio in cui si auspica una efficace partecipazione dell'Italia in sede di gestione e programmazione del nuovo strumento finanziario. Rilevando che le risorse messe a disposizione dall'UE potrebbero

rappresentare un volano per le economie degli Paesi beneficiari, sia in Africa sia nei Balcani, mette in guardia contro il rischio che possano diventare uno strumento di concorrenza sleale ai danni delle nostre imprese, come accaduto in passato con i Paesi dell'Europa dell'est durante il processo di adesione all'Unione europea. Ritene, altresì, poco condivisibile la richiesta che il Governo si adoperi per un ripristino della dotazione finanziaria del Fondo, ridotta a seguito delle decisioni del Consiglio europeo 17-21 luglio scorso: a suo avviso, infatti, nell'attuale situazione di grave crisi economica, tutte le eventuali risorse aggiuntive andrebbero destinate al sostegno del nostro sistema produttivo.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, replicando al deputato Ribolla, precisa che la concessione delle risorse del Fondo è sempre subordinata al rispetto del principio di reciprocità nelle agevolazioni fiscali: pertanto, anche le imprese italiane ne potranno beneficiare, accedendo, tra l'altro, a nuovi mercati. Riguardo alle osservazioni della deputata Boldrini, precisa che è in corso una riflessione per perfezionare ulteriormente, dal punto di vista normativo, ruolo e funzioni di Cassa depositi e prestiti, adattandoli al contesto attuale, che appare quanto mai complesso, anche per effetto della pandemia da COVID-19.

Vito COMENCINI (LEGA) ribadisce la necessità di evitare che aiuti e sovvenzioni a valere sul Fondo in esame agevolino processi di delocalizzazione delle aziende italiane, nel presupposto che l'obiettivo del Governo debba essere quello di assicurare il mantenimento dei livelli produttivi ed occupazionali sul territorio nazionale. Conferma pertanto il voto di astensione del Gruppo Lega.

La Commissione approva la proposta di documento finale presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero.

C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini ed altri.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha nominato, il 27 maggio scorso, un Comitato ristretto incaricato della stesura di un testo unificato delle proposte di legge in titolo e che tale Comitato ristretto si è riunito tre volte, il 4 e il 9 giugno e, da ultimo, il 22 luglio. Ricorda altresì che sulle proposte di legge in titolo è stato svolto, nell'arco di un mese, dal 15 giugno al 16 luglio scorsi, un ampio ciclo di audizioni informali cui hanno contribuito una pluralità di soggetti a vario titolo coinvolti dal tema dell'italianità del mondo.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di testo unificato delle proposte di legge in titolo che propone di adottare quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*). Al riguardo sottolinea che il testo recepisce i contenuti e lo spirito di tutte le proposte di legge presentate e della maggior parte delle sollecitazioni emerse nel corso dei lavori del Comitato ristretto e dell'ampio ciclo istruttorio svolto.

Piero FASSINO, *presidente*, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione. Ricorda che, con cinque milioni e mezzo di italiani iscritti all'AIRE – una cifra come noto sottostimata rispetto ai numeri reali – il 10 per cento della popolazione italiana risiede ormai di fatto al di fuori dei confini nazionali. Pertanto, ritiene, nel rispetto della piena autonomia parlamentare, che una presenza all'estero di queste dimensioni, con le opportunità e problematiche connesse, meriti di essere affrontata da una Commissione *ad hoc* che coinvolga rappresentanti dei due rami del Parlamento. Essa potrà costituire un valido spazio di approfondimento, utile per individuare linee d'azione politica che tengano conto delle mutate esigenze delle Comunità italiane all'estero, caratterizzate negli ultimi anni da profonde trasformazioni.

Rileva che numerosi sono i temi su cui la Commissione potrà svolgere un importante ruolo di impulso politico, a partire dalla riforma degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero che potrà favorire un accresciuto coordinamento con la rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero e consentire che tali organismi riflettano maggiormente la mutata composizione delle comunità all'estero, onde tutelarne meglio gli interessi.

In secondo luogo, evidenzia che la Farnesina è da tempo impegnata ad offrire servizi adeguati all'aumentata consistenza numerica delle nostre collettività, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti digitali (portale *Fast-it*, app per i servizi consolari, raccolta decentrata dei dati biometrici, ecc). Si tratta di innovazioni che richiedono risorse aggiuntive, su cui sarà importante il sostegno del Parlamento e della istituenda Commissione, con l'obiettivo di informatizzare le procedure, rispondere alle nuove esigenze della mobilità italiana e rafforzare le reti di connazionali che, insieme alle corrispondenti realtà in Italia, sono impegnate per la promozione del sistema Paese all'estero.

Tra gli altri temi che potrebbero essere oggetto di approfondimento e riflessione da parte della Commissione bicamerale, anche ai fini di fornire un contributo politico propositivo, segnala la possibile riforma della legge sul voto degli italiani all'estero, con l'obiettivo di tener conto dei vantaggi offerti dalla tecnologia informatica e ridurre le criticità insite nel sistema attualmente in vigore; una valutazione sull'opportunità di riformare l'attuale legge sulla cittadinanza, la cui applicazione produce limitati vantaggi per il nostro Paese, mantiene profili discutibili sotto il profilo dell'equità e, soprattutto, rischia di essere non sostenibile data la dimensione assunta dalle Comunità italiane all'estero; la riforma del sistema dei contributi alla stampa italiana all'estero, per tenere conto della rilevanza delle testate giornalistiche *online* e dell'importanza di quest'ultime per la promozione del Sistema Italia.

Evidenzia, inoltre, che la Commissione potrà certamente rappresentare uno spazio di dialogo e confronto sui temi della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, che rappresenta una priorità della Farnesina e dove il ruolo dei connazionali residenti all'estero rappresenta, anche in termini di « *soft power* », un fondamentale valore aggiunto. I numeri sono importanti: oltre due milioni di studenti di italiano in 119 Paesi e 9.900 eventi realizzati dalla rete diplomatico consolare e degli istituti italiani di cultura nel 2019, nell'ambito del Piano di promozione integrata « Vivere All'italiana ».

Rimettendo al dibattito parlamentare le valutazioni in merito all'istituzione della Commissione e alla definizione del suo perimetro d'azione, come Governo, esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato presentata dalla relatrice e ribadisce la disponibilità a collaborare con l'istituenda Commissione, con spirito costruttivo, al fine di assicurare un ancor più efficace coordinamento delle politiche e delle iniziative intraprese dal MAECI, dalle altre Amministrazioni centrali e dagli Enti

locali per la promozione del Sistema Italia all'estero e per l'erogazione dei servizi ai cittadini.

A titolo personale, ma anche a nome del Governo, esprime particolare apprezzamento per aver inserito, tra le attività della Commissione, le iniziative per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo che, a suo avviso, rimane il braccio operativo più importante della politica estera dell'Italia.

Laura BOLDRINI (PD), pur ammettendo di non aver potuto seguire da vicino il lavoro istruttorio effettuato in sede di Comitato ristretto, esprime apprezzamento per il risultato di cui ha dato conto la collega Suriano. Rileva, tuttavia, l'opportunità che la istituenda Commissione si occupi anche delle problematiche connesse alla concessione della cittadinanza italiana, che in diversi parti del mondo – per esperienza personale, a Vancouver e nel Sud America – è spesso oggetto di operazioni fraudolente. Sottolinea che, se da un lato la concessione della cittadinanza ai figli degli immigrati nati e cresciuti in Italia è subordinata a vincoli particolarmente stringenti, analogo rigore dovrebbe essere applicato anche agli oriundi italiani, che non sono nati in Italia, non parlano la nostra lingua e non contribuiscono, col pagamento delle imposte, ai costi del nostro *welfare*.

Elisa SIRAGUSA (M5S), nel ringraziare la collega Suriano per il lavoro svolto, si associa alle considerazioni della deputata Boldrini sul tema della cittadinanza, ricordando di essere prima firmataria di una proposta di legge per la modifica del regime di concessione della medesima cittadinanza agli italiani all'estero: anche a suo parere, concedere questo beneficio solo in base allo *ius sanguinis*, e dunque a prescindere da una valutazione sulla conoscenza e sulla cultura del nostro Paese, rischia seriamente di indurre a condotte fraudolente e può produrre, inoltre, effetti negativi sulla elezione dei parlamentari della circoscrizione estero, dato che il

diritto di voto viene esercitato da soggetti che non hanno alcuna conoscenza della realtà del nostro Paese. A ciò si aggiunge anche l'onere di dover garantire a questi cittadini una serie di servizi che hanno anche un impatto sulla finanza pubblica, oltre che sull'efficienza della rete-diplomatico-consolare.

Piero FASSINO, *presidente*, richiama tutti i colleghi a mantenere la discussione sull'oggetto della presente seduta, ovvero la valutazione del testo unificato ai fini della sua adozione come testo base, evitando di introdurre argomenti che saranno oggetto di dibattito nell'ambito dei lavori della istituenda Commissione.

Francesca LA MARCA (PD), pur condividendo l'appello della presidenza della Commissione, deve replicare alle osservazioni della collega Boldrini, che ha evocato il caso di Vancouver, sottolineando che la materia dei brogli nella concessione della cittadinanza è un tema assai delicato, che presenta profili di criticità non tanto in Nord America quanto piuttosto in America latina, laddove persone anche di terza e quarta generazione si vedono attribuita, grazie allo *ius sanguinis*, la cittadinanza italiana pur non avendo ormai alcun legame con il nostro Paese. Auspica che la istituenda Commissione possa occuparsi, piuttosto, delle modalità per consentire ai cittadini che l'hanno persa – per i motivi più diversi – di riacquistare la cittadinanza italiana, ricordando di aver presentato una proposta di legge a tale scopo, tanto nella scorsa quanto nella presente legislatura.

Simone BILLI (LEGA) preannuncia l'astensione del Gruppo Lega sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato presentato dalla relatrice e l'intenzione del suo gruppo di presentare emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di adottare come testo base per il seguito dell'e-

same la proposta di testo unificato elaborato dalla relatrice.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di emenda-

menti è fissato per martedì 8 settembre, alle ore 15. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD. (COM(2020) 407 final).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM(2020) 224 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione III,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la Garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (COM(2020)407) e la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM/2020/224);

premessi che:

il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) è volto a sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei Paesi terzi dell'UE finalizzate a conseguire, in particolare, i seguenti obiettivi: contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all'attuazione dell'Agenda 2030; contribuire all'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione; rafforzare le aree e i settori socioeconomici e le connesse infrastrutture pubbliche e private; erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e cooperativo, con un'attenzione particolare per le aziende locali e le micro, piccole e medie imprese; contribuire all'azione per il

clima, alla tutela e alla gestione dell'ambiente, assegnando almeno il 28 per cento dei finanziamenti agli investimenti che contribuiscono all'azione per il clima, alle energie rinnovabili e all'efficienza nell'uso delle risorse;

e considerato che:

la proposta di regolamento, alla luce dell'impatto della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19 e delle azioni messe in atto dall'UE per sostenere i Paesi terzi e in particolare, i Paesi dei Balcani Occidentali, quelli del Vicinato orientale e meridionale e i Paesi africani, ha l'obiettivo di aumentare la portata dell'attuale Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;

la proposta prevede, in particolare, di: estendere l'ambito di applicazione geografica dell'EFSD ai Balcani Occidentali; aumentare il contributo del bilancio dell'Unione al Fondo con un importo supplementare di 1.040 milioni di euro tramite un adeguamento del quadro finanziario 2014-2020; estendere fino al 31 dicembre 2021 il periodo di investimento dell'attuale regolamento EFSD, in scadenza il 31 dicembre 2020;

nella relazione del Governo sulla proposta, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si indica che essa appare pienamente conforme all'interesse nazionale

nella misura in cui contribuisce a sostenere i sistemi economici dei Paesi partner e a rafforzarli, contribuendo alla stabilità degli stessi Paesi; inoltre, soprattutto i Paesi dei Balcani Occidentali rappresentano mercati di sbocco per le imprese italiane e una accresciuta liquidità e un maggiore accesso al credito per le piccole e medie imprese ivi localizzate potrebbero facilmente tradursi in un'espansione del mercato italiano e in una maggiore possibilità di partenariati produttivi;

nell'ambito dell'accordo raggiunto nel Consiglio europeo del 17-21 luglio scorso è stata soppressa la dotazione aggiuntiva di risorse per il 2020 e che, pertanto, verrebbe meno l'incremento del Fondo disposto dalla proposta di regolamento in esame;

appare pertanto necessario assicurare al Fondo, nell'attuale programmazione, stanziamenti adeguati avvalendosi degli strumenti di flessibilità del bilancio, tenuto conto del fatto che la proposta di regolamento ne estende l'ambito di applicazione ai Balcani Occidentali, in quanto attualmente il regolamento si applica solo ai Paesi dell'Africa subsahariana e del vicinato europeo, sia meridionale che orientale;

nella relazione sull'attuazione dell'EFSD, relativa al periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2019, la Commissione europea traccia un bilancio positivo delle operazioni di finanziamento condotte nell'ambito del Fondo;

rilevato che il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile plus (EFSD+), nell'ambito della prossima programmazione finanziaria 2021-2027, sarà disciplinato nell'ambito dello Strumento di

vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), la cui proposta è in corso di esame;

rilevata altresì la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, nelle sedi europee, l'opportunità di assicurare, anche utilizzando gli ampi margini di flessibilità del bilancio, risorse adeguate alla dotazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), affinché, nell'ambito della corrente programmazione finanziaria 2014-2020, sia riservata ai Balcani Occidentali una quota di finanziamento appropriata;

b) si valuti l'opportunità di prevedere che una quota delle risorse del futuro EFSD+, nell'ambito della prossima programmazione finanziaria 2021-2027, sia effettivamente indirizzata ai Paesi meno sviluppati (LDCs);

c) valuti, infine, il Governo l'opportunità di garantire l'efficace partecipazione dell'Italia alla programmazione del futuro nuovo strumento NDICI, tenendo in considerazione le priorità dell'Italia relativamente alle aree geografiche e tematiche verso le quali indirizzare progetti ed operazioni dell'EFSD+, nonché di elaborare una strategia allargata di coinvolgimento di partner ed investitori privati italiani che possa produrre ricadute positive anche sul sistema italiano.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini ed altri.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Finalità)

1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, di seguito denominata « Commissione », con compiti di:

a) indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, tenendo conto dell'evoluzione sociale, culturale, civile e generazionale avvenuta nei diversi contesti geopolitici, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica;

b) promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero;

c) studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero;

d) ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

2. A tal fine la Commissione definisce un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle Regioni, delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli ita-

liani all'estero (CGIE), dei Com.it.es (Comitato degli italiani all'estero) e delle principali associazioni degli italiani all'estero.

Art. 2.

(Attività)

1. La Commissione:

a) valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani adottando iniziative per favorire il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in tema di migrazioni: avanzando proposte per la coerenza delle politiche e delle attività delle amministrazioni statali, regionali e locali nei confronti dell'emigrazione italiana; promuovendo, in generale, un aggiornamento del sistema normativo, anche segnalando alle Camere le principali esigenze e le iniziative più opportune per perseguire tale risultato, dandone conto nelle relazioni di cui all'articolo 6;

b) elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;

c) verifica il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti, la parità di godimento dei diritti sociali, civili e

politici da parte dei cittadini italiani residenti all'estero rispetto a quelli residenti in Italia, indicando gli interventi per la tutela dei loro diritti, rilevando la dimensione della ripresa dei flussi di mobilità e di espatrio, proponendo misure di orientamento e di accompagnamento, in Italia e all'estero;

d) studia le tematiche inerenti alle nuove generazioni di discendenti da cittadini italiani;

e) favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo, individuando le modalità per favorire la partecipazione delle comunità italiane all'estero alle iniziative volte all'internazionalizzazione delle imprese italiane; individuando le condizioni e le misure funzionali al mantenimento e al miglioramento delle relazioni economiche e sociali esistenti tra gli italiani residenti all'estero, le imprese anche italiane operanti nei Paesi in cui essi risiedono e il sistema produttivo italiano; verificando la coerenza e il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese;

f) ai fini di cui alla lettera *e)*, promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana, con particolare riguardo alla presenza di comunità di imprenditori organizzate dalle associazioni italiane di categoria all'estero, e la realizzazione di una banca di dati, da utilizzare anche per favorire forme associative tra le imprese;

g) promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, anche attraverso il potenziamento delle scuole italiane e dei corsi di lingua e di cultura nelle scuole locali, negli istituti di cultura italiana all'estero e presso gli enti gestori, proponendo indirizzi per il coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici e privati che operano in tale settore; favorendo la programmazione degli interventi a livello di Paese; favorendo l'integrazione delle proposte formative italiane nei sistemi scolastici e universitari di altri

Paesi, nonché verificando il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese; realizzando periodiche azioni di monitoraggio sulla situazione esistente nelle aree del mondo nelle quali si manifesti un interesse per la cultura italiana e favorendo l'integrazione delle discipline attinenti alla lingua e alla cultura italiane nei sistemi scolastici e universitari degli Stati esteri;

h) valorizza le espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei suoi esponenti più significativi, nell'ambito di una concezione bidirezionale delle relazioni culturali che superi forme ormai inattuali di mera trasmissione di modelli elaborati in ambito nazionale;

i) sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo propone atti di indirizzo e soluzioni normative per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, promuove un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

2. La Commissione promuove:

a) l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;

b) il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento;

c) la definizione di nuove regole per il recupero e per il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero;

d) l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai

bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;

e) iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informatiche, e per l'adeguatezza dei livelli, delle forme e della qualità dell'informazione destinata alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti, anche per consentire un più consapevole sviluppo della partecipazione alla vita democratica italiana da parte dei cittadini italiani all'estero, nonché per sollecitare l'attenzione del sistema informativo nazionale sulla condizione e sulla storia degli emigrati italiani, al fine di sostenere una più diffusa ed efficace informazione di ritorno e mantenere il rapporto con la terra di origine e le sue realtà economico-industriali;

f) indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero sostenendo l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;

g) l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

h) una riforma dei patronati italiani all'estero;

i) accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero;

j) accordi internazionali per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri per la realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione riguardanti gli italiani residenti all'estero e per il potenziamento dei processi per accelerare e semplificare il riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali conseguiti all'estero o in Italia;

k) il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di

misure di integrazione, nonché di diffondere la cultura, i modelli di vita e i prodotti italiani nel mondo;

l) le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo;

m) le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri;

n) l'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

Art. 3.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati, pariteticamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi dando priorità ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione Estero, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi.

Art. 4.

(Ufficio di presidenza della Commissione)

1. Il Presidente della Camera convoca la Commissione entro novanta giorni dall'inizio della legislatura per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. In sede di prima attuazione della presente legge, la Commissione si riunisce per la prima seduta

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Il presidente è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.

(Funzionamento)

1. La Commissione adotta un proprio regolamento interno.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione può:

a) svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione;

b) chiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali;

c) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero;

d) chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

3. La Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero.

4. Per le sue finalità la Commissione essa può compiere missioni anche all'estero qualora ravvisi l'esigenza di approfondire l'esame di aspetti relativi alla condizione degli italiani ivi residenti, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali criticità, avvalendosi anche della collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. La Commissione può svolgere missioni anche presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali al fine di approfondire l'esame degli aspetti relativi alla condizione degli italiani nel mondo.

Art. 6.

(Relazioni)

1. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.

2. La Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo, ogni qualvolta lo ritenga, per formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per promuovere la condizione degli italiani nel mondo e risolvere i problemi individuati, anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

3. Il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.

Art. 8.

(Dotazioni e strutture)

1. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione sulla composizione della Commissione	55
Sulla pubblicità dei lavori	55
Proposta di nomina del generale di squadra aerea Paolo Magro, a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA). Nomina n. 56 (<i>Esame e rinvio</i>)	55

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione sulla composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il deputato Maniero cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato Dori.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Proposta di nomina del generale di squadra aerea Paolo Magro, a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).

Nomina n. 56.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 17 agosto.

Devis DORI (M5S), *relatore*, riferisce sulla proposta di nomina a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) del generale di squadra aerea in ausiliaria Paolo Magro, osservando che l'alto ufficiale ha svolto in tale funzione già un mandato (sulla relativa proposta di nomina la Commissione difesa si è espressa nella scorsa legislatura e la nomina è avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2017). Si tratta di un parere da rendere ai sensi della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera. Evidenzia, preliminarmente, che l'Opera è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile, che ha il compito di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Arma dell'Aeronautica. Sono equiparati agli orfani degli aviatori, i figli del personale militare dell'Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata. Sottolinea, quindi, che l'ente è sottoposto alla vigilanza del

ministero della Difesa (articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare) ed è stato dichiarato « necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ». Esso riferisce sulla gestione delle sue attività e sul suo patrimonio con la trasmissione del bilancio consuntivo e preventivo al Ministro della difesa, il quale a sua volta lo trasmette alle Camere. L'ultimo bilancio consuntivo è stato trasmesso il 6 settembre 2019 e reca i risultati di gestione del 2018. Segnala, poi, che dal bilancio risulta come l'ONFA non abbia ricevuto finanziamenti dallo Stato e – pertanto – la sua contabilità non è (quantomeno negli ultimi esercizi) soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione. Precisa, quindi, che la disciplina generale dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente è contenuta negli articoli da 54 a 58 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; ulteriori specificazioni si rinvencono nello Statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa. L'ONFA dispone di organi direttivi – il Consiglio di amministrazione, il Presidente nazionale e il Collegio dei revisori (articolo 55 D.P.R. n. 90/2010) – i cui componenti prestano la propria attività a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore triennio. Il Consiglio di amministrazione è costituito da sei membri, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. Ne fanno parte il Presidente nazionale, che lo presiede; un generale in congedo; i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello stato maggiore dell'Aeronautica ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; un genitore di un assistito dall'Opera

nazionale per i figli degli aviatori. Quanto al presidente nazionale, il comma 3 dell'articolo 55 del D.P.R. n. 90 del 2010 prevede che esso sia scelto tra i generali dell'Aeronautica militare appartenenti a una delle categorie del congedo e che sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica. A quest'ultimo proposito, nell'incartamento inviato dal Governo alle Camere, manca ogni riferimento all'acquisizione del parere del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica che non appare in copia nella pratica, né ve n'è menzione nella corrispondenza. Chiede, pertanto, al sottosegretario d'integrare la documentazione con il deposito del parere del vertice dell'Aeronautica, richiesto tanto nell'articolo 55 del TUOM quanto nell'articolo 14 dello Statuto dell'ONFA. Riferisce poi che il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo Statuto. In particolare, egli esercita l'alta vigilanza affinché tutte le attività dell'ONFA siano dirette alla concreta realizzazione degli obiettivi prefissati dal Consiglio, monitorando che esse si svolgano in conformità delle norme legislative, regolamentari e statutarie, nonché secondo i principi di trasparenza, correttezza, efficacia, efficienza e di economicità dell'azione amministrativa (articolo 14 dello Statuto). Al proposito, rileva che nel 2018 l'ONFA ha adottato un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, pubblicato sul proprio sito istituzionale. Infine, l'articolo 57 del D.P.R. n. 90 del 2010 elenca le entrate dell'ente, che sono costituite da: oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa, rendite patrimoniali, sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni, nonché sottoscrizioni collettive volontarie. Conclude sottolineando che, allegata alla richiesta di parere, è stato trasmesso anche il *curriculum vitae*.

Il sottosegretario Giulio CALVISI, replicando alla richiesta di chiarimenti del

relatore, conferma che il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica è stato sentito dal Ministro della difesa.

Salvatore DEIDDA (FDI) non discute i requisiti morali e professionali del generale proposto per la conferma alla presidenza dell'ONFA ed evidenzia il clima costruttivo e di fattiva collaborazione che permea i lavori della Commissione. Non-dimeno osserva che i chiarimenti richiesti dal relatore sembrano implicare un'acquisizione documentale.

Il sottosegretario Giulio CALVISI ribadisce che le procedure per la proposta di nomina sono state rispettate. Si impegna, comunque, a verificare se sia opportuno integrare la documentazione trasmessa.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019. C. 2572 Governo.

Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. C. 2573 Governo 59

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2020: Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinari. C. 2619 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 59

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 60

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 60

ALLEGATO (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) 74

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 62

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 65

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 66

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 67

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 69

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Atto n. 187 (Rilievi alla XI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) . 71

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.
COM(2020)37 final.

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. COM(2020)440 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.
Doc. LXXXVI, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole*) 72

Sui lavori della Commissione 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 73

COMITATO DEI NOVE

Martedì 4 agosto 2020.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019.

C. 2572 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.

C. 2573 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 86/2020: Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinari.

C. 2619 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge in oggetto ed è

corredato di relazione tecnica che ne afferma la neutralità.

Rileva che l'articolo 1, dopo aver individuato i presupposti che giustificano l'adozione della misura sostitutiva dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, dispone che, salvo sopravvenuto autonomo adeguamento della Regione Puglia, nelle relative elezioni regionali si applichi la « doppia preferenza per genere » – ovvero l'elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro e la seconda preferenza è annullata se la scheda reca due preferenze per candidati del medesimo sesso – e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte. Segnala che per provvedere agli adempimenti necessari per l'attuazione del decreto, il Prefetto di Bari è nominato commissario straordinario.

Con riferimento all'articolo 2, fa presente che lo stesso prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle relative disposizioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che la relazione tecnica ribadisce che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle previsioni, della clausola di invarianza e della relativa conferma fornita dalla rela-

zione tecnica. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

C. 982 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che il Ministero competente non ha ancora predisposto la relazione tecnica sul provvedimento richiesta dalla Commissione il 15 luglio scorso.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

C. 107 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Segnala che la proposta si compone di 10 articoli e non è corredata di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 4, che reca modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, rileva che la norma amplia il novero delle fattispecie al verificarsi delle quali può essere applicato all'imputato o al condannato il lavoro di pubblica utilità. Appare, pertanto, opportuno che sia chiarito se la disposizione possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione ai possibili oneri assicurativi che dovranno essere sostenuti dai soggetti in favore dei quali il lavoro di pubblica utilità sarà prestato.

In merito ai profili di quantificazione concernenti l'articolo 6, che reca disposizioni sulla Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobias, rileva che l'istituzione della Giornata nazionale non comporta – in base a quanto previsto dal comma 2 e dalla normativa ivi richiamata – effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico: riguardo a tale aspetto non si hanno dunque osservazioni da formulare. Segnala che il comma 3 prevede invece l'organizzazione di cerimonie, incontri ed altre iniziative utili, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, e specificamente delle scuole: la formulazione testuale della norma indica che le attività sopra indicate rivestono carattere obbligatorio. Ciò posto, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione che le iniziative possano effettivamente essere realizzate in condizioni di neutralità finanziaria, come previsto dal comma 4. Inoltre, la clausola di invarianza è riferita al bilancio dello Stato: andrebbe chiarito, a suo avviso, se la stessa debba invece essere riferita alla finanza pubblica, ossia al complesso delle pubbliche ammi-

nistrazioni facenti parte del conto economico consolidato ai fini della contabilità nazionale.

Per quanto riguarda l'articolo 7, relativo alle competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma dispone che l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni individui, fra l'altro, misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai *media* nonché specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, senza prevedere appositi finanziamenti o una clausola di neutralità. Andrebbe dunque chiarita, a suo avviso, la portata applicativa della disposizione tenuto conto che l'attuazione degli interventi e delle misure in parola appare suscettibile di comportare oneri per le pubbliche amministrazioni che devono darvi applicazione.

In merito agli articoli 8 e 10, concernenti il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la disposizione è configurata come tetto di spesa, sicché l'entità dell'onere è limitata allo stanziamento disposto: ciò considerato non si hanno dunque osservazioni da formulare.

Tenuto tuttavia conto degli obiettivi del programma – che è fondato su una rete di centri da costituire a livello nazionale e volta a garantire, alle vittime e ai soggetti vulnerabili, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto – sarebbe utile acquisire, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione concernenti la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.

Infine, e fermo restando quanto disposto per gli anni dal 2021 in poi, relativamente all'anno 2020 ritiene che sarebbe necessario anche chiarire se – per il combinato disposto dell'articolo in esame e dell'articolo 105-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2020 – il medesimo programma

risulti finanziato per 8 milioni (come parrebbe da un'interpretazione letterale delle due disposizioni non coordinate) o per 4 milioni (come si potrebbe evincere da una ricostruzione della volontà del legislatore: in questo caso le due disposizioni andrebbero coordinate).

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 8, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Al riguardo, appare necessario che il Governo, da un lato, assicuri che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui si prevede la riduzione, rechi le occorrenti disponibilità e che il suo impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, dall'altro, chiarisca come la disposizione in esame si coordini con quanto disposto dall'articolo 105-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, che ha incrementato per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tale incremento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8 del presente provvedimento, al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

Per quanto concerne l'articolo 9, relativo alle statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza, in merito ai profili di quantificazione, considera necessario chiarire se l'ISTAT possa effettivamente svolgere la rilevazione prevista dall'articolo 9, che sembra costituire per l'ente un nuovo adempimento aggiuntivo e di carattere obbligatorio, nell'ambito delle risorse di-

sponibili a legislazione vigente, ossia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui si rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1171) – reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 e che lo stesso è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la Convenzione di Minamata ha l'obiettivo di proteggere la salute e l'ambiente dai pericoli del mercurio. Fa presente che la relazione tecnica, dopo aver premesso che le misure previste dalla Convenzione sono in parte già regolamen-

tate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, stima i seguenti oneri: onere dovuto dall'Italia in qualità di Stato Parte: 160.000 euro annui dal primo anno; onere per la partecipazione alla Conferenza delle Parti: 12.660 euro ad anni alterni dal primo anno; onere per l'attuazione della Convenzione: 310.000 euro per il primo anno e 280.000 euro annui dal secondo anno.

Evidenzia come il disegno di legge di ratifica, già approvato in prima lettura dal Senato, individui e copra i sopra evidenziati oneri, configurandoli come limite di spesa (articolo 4, comma 1), individua una procedura riguardo alle risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo (articolo 4, comma 3), detta infine una clausola di neutralità riferita alle restanti disposizioni del provvedimento (articolo 4, comma 4).

Ciò posto, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito: agli oneri individuati dalla relazione tecnica, alla loro configurazione come limiti di spesa e agli oneri potenziali riferiti al meccanismo di finanziamento della Convenzione. Con riferimento agli oneri individuati dalla relazione tecnica osserva che la quota di partecipazione dell'Italia è stata stimata per analogia con altre Convenzioni multilaterali. La relazione tecnica chiarisce infatti che l'onere non è conoscibile prima della fissazione del *budget* da parte della Conferenza delle Parti. Segnala che successivamente alla presentazione del disegno di legge di ratifica, avvenuta il 26 marzo 2019, la Conferenza delle Parti si è riunita a Ginevra, dal 25 al 29 novembre 2019, deliberando su varie materie, fra cui il programma di lavoro e il *budget* per il biennio 2020-2021. Alla luce di tali elementi intervenuti, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le stime sulla quota italiana risultino tuttora valide o se le stesse debbano essere aggiornate. Segnala che l'onere per la partecipazione alla Conferenza delle Parti è stato stimato sulla base di ipotesi ed assunzioni esplicitate dalla relazione tecnica: sullo stesso non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che la cadenza temporale ipotizzata dalla rela-

zione tecnica, ossia una cadenza biennale a decorrere dal primo anno di operatività, abbia trovato effettivo riscontro.

Rileva che l'onere per l'attuazione della Convenzione assomma una serie di oneri per attività indicate dall'appendice alla relazione tecnica: prende atto della quantificazione, attribuita a valutazioni del CNR e dell'ISPRA, e non formula osservazioni al riguardo. Con riferimento alla configurazione dei predetti oneri come limiti di spesa ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di definire in termini di spesa autorizzata, anziché valutata, oneri (quelli derivanti dal versamento delle quote) attuativi di obblighi internazionali assunti dall'Italia e che allo stato sono oggetto di semplice stima da sottoporre a riscontri, nonché oneri derivanti da spese di missione, che in altri analoghi provvedimenti sono costantemente qualificati come spese valutate. Con riferimento agli oneri potenziali riferiti al meccanismo di finanziamento della Convenzione, evidenzia che gli articoli 13 e 14 della Convenzione impegnano gli Stati a tener conto, fra l'altro, delle esigenze dei Paesi insulari, in via di sviluppo o meno sviluppati, istituendo un meccanismo per l'assegnazione di risorse congrue, prevedibili e tempestive, che comprende un Fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF) e un Programma internazionale specifico (SIP) – posto sotto la guida della Conferenza delle Parti. Fa presente inoltre che si prevede lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologie ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli negli adempimenti degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Fa presente che la relazione tecnica non ascrive effetti alle norme: essa, in sintesi, rammenta che già a legislazione vigente l'Italia contribuisce al Fondo, che le risorse per i Paesi bisognosi di assistenza sono attribuite mediante l'esecuzione di programmi di cooperazione allo sviluppo e che le eventuali iniziative che dovessero prevedere la messa a disposizione di risorse a favore dei Paesi in via di

sviluppo sono inglobate nelle politiche di cooperazione allo sviluppo attuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mediante le risorse disponibili nel bilancio dello stesso Ministero. Evidenzia come da ciò sembri dedursi che gli obblighi internazionali derivanti dagli articoli 13 e 14 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto saranno adempiuti o mediante contributi già erogati prima della ratifica, e che rimangono invariati a seguito della stessa, o mediante stanziamenti già previsti a legislazione vigente. Circa tale ricostruzione ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, anche al fine di escludere che la ratifica della Convenzione possa comportare la necessità di incrementare, in futuro, previsioni di spesa che sono state dimensionate, sulla base del criterio della legislazione vigente, prima della ratifica della Convenzione di Minamata. La predetta ipotesi ricostruttiva parrebbe trovare riscontro, a suo avviso, nella previsione dell'articolo 4, comma 3, del disegno di legge di ratifica che, testualmente, dispone: « Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi e per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione, sono destinate nei limiti di quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo. »

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che l'articolo 4, comma 1, del presente disegno di legge fa fronte agli oneri derivanti dallo stesso disegno di legge, pari a 482.660 euro per l'anno 2020, a 440.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e a 452.660 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2020-2022. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare,

giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Occorre peraltro, a suo avviso, rilevare che gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 12.660 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020 – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, segnala che la quota di partecipazione dell'Italia, in base ai dati reali del *budget* della Convenzione di Minamata quali risultanti dal documento approvato durante la terza Conferenza delle Parti tenutasi a novembre 2019, si attesterebbe a un valore intermedio tra quello del Canada (pari al 2,734 per cento, corrispondente a un contributo di 216.522 dollari per il biennio 2020-2021) e quello della Francia (pari al 4,427 per cento, corrispondente a un contributo di 350.600 dollari per il biennio 2020-2021), ossia ad un valore pari al 3,5805 per cento, corrispondente a un contributo di 141.780 dollari per ciascun anno del biennio 2020-2021, equivalenti a euro 120.808 in ragione d'anno. Fa presente, pertanto, che il contributo annuo a carico dell'Italia stimato dalla relazione tecnica in 160.000 euro annui appare del tutto prudentiale.

Conferma che la Conferenza delle Parti, come indicato nella relazione tecnica, avverrà con cadenza biennale.

Evidenzia che agli obblighi internazionali derivanti dagli articoli 13 e 14 si provvederà mediante contributi già erogati prima della ratifica ovvero avvalendosi di stanziamenti già previsti a legislazione vigente, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sebbene gli oneri oggetto di copertura si riferiscano in parte anche a mere previsioni di spesa e ciò nonostante siano complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, ritiene tuttavia opportuno non apportare modifiche al testo in considerazione sia dell'esiguità della spesa, peraltro calcolata in termini prudenziali e integralmente coperta, sia del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2373 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quota di partecipazione dell'Italia, in base ai dati reali del *budget* della Convenzione di Minamata quali risultanti dal documento approvato durante la terza Conferenza delle Parti tenutasi a novembre 2019, si attesterebbe a un valore intermedio tra quello del Canada (pari al 2,734 per cento, corrispondente a un contributo di 216.522 dollari per il biennio 2020-2021) e quello della Francia (pari al 4,427 per cento, corrispondente a un contributo di 350.600 dollari per il biennio 2020-2021), ossia ad un valore pari al 3,5805 per cento, corrispondente a un contributo di 141.780 dollari per ciascun anno del biennio 2020-2021, equivalenti a euro 120.808 in ragione d'anno;

pertanto il contributo annuo a carico dell'Italia stimato dalla relazione tecnica in 160.000 euro annui appare del tutto prudentiale;

la Conferenza delle Parti, come indicato nella relazione tecnica, avverrà con cadenza biennale;

agli obblighi internazionali derivanti dagli articoli 13 e 14 si provvederà

mediante contributi già erogati prima della ratifica ovvero avvalendosi di stanziamenti già previsti a legislazione vigente, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sebbene gli oneri oggetto di copertura si riferiscano in parte anche a mere previsioni di spesa e ciò nonostante siano complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, appare tuttavia opportuno non apportare modifiche al testo in considerazione sia dell'esiguità della spesa, peraltro calcolata in termini prudenziali e integralmente coperta, sia del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

Nuovo testo C. 2313.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la proposta in esame è volta a consentire all'Italia l'istituzione, tramite decreto del Presidente della Repubblica e previ accordi con gli Stati contermini, di

una zona economica esclusiva, cosiddetta ZEE, ai sensi della Convenzione di Montego Bay. Il testo in esame non prevede autorizzazioni di spesa né clausole di neutralità.

Segnala che ai fini della stima di eventuali oneri si deve tener conto che dall'istituzione di una ZEE derivano, per uno Stato costiero, non solo diritti ma anche diversi adempimenti, doveri ed obblighi.

Ritiene dunque necessario acquisire una valutazione circa i possibili oneri derivanti dall'estensione dell'area marina relativamente alla quale le Autorità italiane sarebbero tenute ai rispettivi adempimenti o, in alternativa, acquisire elementi idonei a confermare che da tale ampliamento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In tale quadro, stante la novità della materia da esaminare, considera comunque utile rammentare che a precedenti misure che hanno esteso o delimitato la giurisdizione italiana su determinate aree marine non sono stati ascritti effetti: così, ad esempio, per quanto riguarda le « zone di protezione ecologica », la legge n. 61 del 2006 che ne disciplina l'individuazione è priva di effetti finanziari, e infatti il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 2011, che in attuazione della predetta legge ha istituito zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, pur prevedendo taluni adempimenti amministrativi non menziona alcuno stanziamento; anche gli accordi bilaterali volti a delimitare la « piattaforma continentale » sono stati tutti considerati neutrali (legge n. 290 del 1980 Grecia, legge n. 147 del 1995 Albania, legge n. 347 del 1978 Tunisia, legge n. 348 del 1978 Spagna).

Tutto ciò premesso, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la richiesta della relatrice.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo

17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.

C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, valutati in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, appare coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione medesima, relative alle modalità e alla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In particolare, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorrenza dal 2020, di due unità di personale militare italiano a Ulan Bator con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia: tale ipotesi appare a sua volta coerente con i criteri di ripartizione degli oneri desumibili dall'articolo 3 dell'Accordo.

Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*), 5 e 11) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo 2 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe opportuno, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 5.358 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, poiché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere

meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il meccanismo di rimborso delle spese di cooperazione sostenute nell'esclusivo interesse della Controparte, descritto nella relazione tecnica con riferimento alle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'Accordo, costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia presente nell'Accordo in esame.

Segnala, inoltre, che il successivo articolo 3, comma 3, laddove prevede che « tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti », assicura comunque la neutralità finanziaria del provvedimento, fermo restando che tutte le attività di cooperazione sono attività condotte nell'esclusivo interesse della Controparte.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di C. 2521 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il meccanismo di rimborso delle spese di cooperazione sostenute nell'esclusivo interesse della Controparte, descritto nella relazione tecnica con riferimento alle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'Accordo, costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia presente nell'Accordo in esame;

il successivo articolo 3, comma 3, laddove prevede che « tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti », assicura comunque la neutralità finanziaria del provvedimento, fermo restando che tutte le attività di cooperazione sono attività condotte nell'esclusivo interesse della Controparte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

C. 2523 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1084) – autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, valutati in 5.648 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, risulta coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presup-

posto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione medesima, relative alle modalità e alla decorrenza dal 2020 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In particolare, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorrenza dal 2020, di due unità di personale militare italiano in Uruguay con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia: tale ipotesi appare a sua volta coerente con i criteri di ripartizione degli oneri desumibili dall'articolo VI dell'Accordo. Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli Articoli V, VI e X) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo II verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e ritiene che andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 prevede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo II dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, poiché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di

invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che il meccanismo di rimborso delle spese di cooperazione sostenute nell'esclusivo interesse della controparte, descritto in relazione tecnica con riferimento alle attività di cooperazione di cui all'articolo II dell'Accordo, costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia presente nell'Accordo stesso.

Segnala, inoltre, che il successivo articolo VI, comma 3, laddove prevede che « tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti », assicura comunque la neutralità finanziaria del provvedimento, fermo restando che tutte le attività di cooperazione sono attività condotte nell'esclusivo interesse della Controparte.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2523 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il meccanismo di rimborso delle spese di cooperazione sostenute nell'esclusivo interesse della controparte, descritto in relazione tecnica con riferimento alle attività di cooperazione di cui all'articolo II dell'Accordo, costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia presente nell'Accordo stesso;

il successivo articolo VI, comma 3, laddove prevede che « tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti », assicura comunque la neutralità finanziaria del provvedimento, fermo restando che tutte le attività di cooperazione sono attività condotte nell'esclusivo interesse della Controparte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Leonardo DONNO (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Evidenzia che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito da una clausola generale di neutralità finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'articolo 2, che prevedono una proroga di termini connessi con l'emergenza COVID e una clausola di neutralità, in merito ai profili di quantificazione prende atto che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 prorogano l'efficacia di disposizioni in relazione alle quali era originariamente prevista un'apposita clausola di invarianza. Una siffatta clausola è attualmente riprodotta, con riferimento all'intero decreto, dall'articolo 2. Tanto premesso, considera necessario acquisire la valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di dare attuazione – nel limite delle risorse disponibili – alle norme prorogate dal decreto-legge fino al termine finale (15 ottobre) stabilito in via legislativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 2 prevede che all'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione in esame giacché, da un lato, il richiamo alle risorse « previste » a legislazione vigente, anziché a quelle « disponibili », non appare del tutto congruo, dall'altro, il riferimento al rispetto dei « tetti di spesa » appare sostanzialmente ultroneo rispetto al vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, si dovrebbe prevedere che, fermo restando quanto stabilito dal citato comma 3 dell'articolo 1, all'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sostituendo la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: « Clausola di invarianza finanziaria ».

Riguardo all'articolo 1, comma 3, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in merito ai profili di copertura finanziaria osserva preliminarmente che il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni legislative oggetto di proroga – esposte nell'allegato 1 al provvedimento e in precedenza illustrate per i profili di quantificazione – si provvede nei limiti delle risorse disponibili « autorizzate » a legislazione vigente. Alla luce di siffatta formulazione, sembrerebbe doversi desumere che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, gli oneri ascritti alle disposizioni oggetto di proroga siano qualificabili esclusivamente nei termini di un limite massimo di spesa, con esclusione quindi di fattispecie riconducibili a posizioni di diritto soggettivo. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di quantificazione, richiama preliminarmente le considerazioni già svolte con riguardo ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e all'articolo 2, in merito all'opportunità di una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alle previsioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente entro la scadenza del termine di proroga previsto dalle disposizioni in esame: ritiene che andrebbe infatti confermato che le risorse già stanziare siano tali da garantire l'attuazione delle disposizioni fino al 15 ottobre.

Riguardo all'articolo 1, comma 3, allegato 1, n. 6 (articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), in merito ai profili di quantificazione osserva che la norma prevede la proroga di disposizioni onerose che, seppur operanti nell'ambito delle risorse disponibili, fanno riferimento a organismi già istituiti e il cui costo è correlato alla durata della loro operatività. Poiché si tratta di costi, quali quelli per retribuzioni, difficilmente modulabili, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la sussistenza di risorse tuttora disponibili per la prosecuzione del funzionamento delle unità speciali di continuità assistenziale.

In merito all'articolo 1, comma 3, Allegato 1, numero 30, che reca misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19, in merito ai profili di quantificazione rileva che la relazione tecnica esclude l'insorgenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla proroga in esame, precisando che la stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In proposito, considera opportuno acquisire elementi idonei a suffragare l'effettiva neutralità delle disposizioni in esame, anche considerando che detta neutralità resta affidata ad una procedura che rinvia ad una fonte subordinata gli elementi essenziali per la definizione e per la copertura della spesa in questione e che la proroga appare suscettibile di incrementare gli oneri derivanti dalla specifica remunerazione dei costi causati dall'emergenza COVID-19.

Riguardo all'articolo 1, comma 3, Allegato 1, numero 33, in materia di avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, rileva che, dato il carattere non facoltativo dell'utilizzo della predetta struttura, andrebbe acquisita una valutazione circa l'effettiva possibilità per il Comando dei Carabinieri di far fronte – anche per il periodo di proroga dell'efficacia della norma – agli adempimenti derivanti dall'avvalimento in via diretta senza pregiudizio degli ulteriori compiti e funzioni cui sarebbero state adibite, a legislazione vigente, le risorse umane di cui il Ministero si avvarrà.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Atto n. 187.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018) – reca attuazione della direttiva (UE) 2018/957 e apporta modifiche al decreto legislativo n. 136 del 2016 relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 117 del 2019 specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della

normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni recano modifiche al decreto legislativo n. 136 del 2016, relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Fa presente che al decreto legislativo n. 136 del 2016 la relazione tecnica non ha ascrivito nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, le disposizioni ampliano l'ambito di applicazione del suddetto decreto legislativo n. 136 del 2016 estendendolo anche alle ipotesi di distacco « a catena » dei lavoratori; pertanto ai lavoratori distaccati in Italia si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe. Ciò riguarda, a seguito delle modifiche introdotte, anche i lavoratori distaccati da agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro non italiano e inviati da tale impresa in Italia nell'ambito di una prestazione diversa dalla somministrazione. Ciò premesso, la relazione tecnica esclude che dall'ampliamento in questione insorgano effetti per la finanza pubblica in quanto l'ipotesi di personale distaccato presso un'amministrazione pubblica è plausibile solo in virtù di una prestazione resa nell'ambito di un appalto, i cui oneri sono però limitati alle risorse ordinariamente destinate all'appalto medesimo. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene utile acquisire conferma che non insorgano maggiori oneri per la finanza pubblica nella circostanza di contratti già in essere, con particolare

riferimento a quelli stipulati da enti produttori di servizi economici appartenenti al perimetro dei soggetti pubblici considerati ai fini del conto economico consolidato. Ciò, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi che la nuova disciplina del distacco di lunga durata – di cui al nuovo articolo 4-bis, introdotto dal decreto in esame – comporti modifiche delle condizioni di lavoro e di occupazione non previste a legislazione vigente che abbiano riflessi di carattere economico. Per quanto attiene agli eventuali maggiori oneri amministrativi relativi agli adempimenti in capo al Ministero del lavoro (comma 1, lettera d)) e all'Ispettorato nazionale del lavoro (comma 1, lettera f)), non ha osservazioni da formulare atteso che la relazione tecnica afferma che gli stessi possono essere senz'altro assolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Infine, non ha osservazioni da formulare circa l'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al comma 1, lettera i), atteso che ad essa non vengono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, conferma che la nuova disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i soggetti pubblici considerati ai fini del conto economico consolidato saranno comunque tenuti a rispettare i vincoli di bilancio previsti, che non consentono di sostenere spese ulteriori rispetto alle risorse già stanziare.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (Atto n. 187);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la nuova disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i soggetti pubblici considerati ai fini del conto economico consolidato saranno comunque tenuti a rispettare i vincoli di bilancio previsti, che non consentono di sostenere spese ulteriori rispetto alle risorse già stanziare,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.
COM(2020)37 final.

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.
COM(2020)440 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.**Doc. LXXXVI, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2020.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, rinviando alle considerazioni di merito svolte nella seduta dello scorso 21 luglio, formula una proposta di parere favorevole sui documenti in titolo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Fabio MELILLI, *presidente*, con riferimento agli atti del Governo nn. 188 e 189, assegnati alla Commissione bilancio per l'espressione del parere e aventi entrambi a oggetto la ripartizione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), avverte che, ove non vi siano obiezioni, intende richiedere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, come già avvenuto in altre occasioni, di invitare le Commissioni interes-

sate a formulare i propri rilievi sugli aspetti di loro competenza, considerata l'ampiezza dei contenuti dei provvedimenti di cui trattasi.

In particolare, fa presente che, per quanto riguarda l'Atto n. 188, i rilievi dovrebbero essere richiesti a tutte le Commissioni permanenti, ad eccezione della XIV Commissione, mentre per quanto riguarda l'Atto n. 189, considerato il contenuto di quest'ultimo, i rilievi dovrebbero essere richiesti alle Commissioni IV, VII, VIII e IX.

La Commissione concorda.

Fabio MELILLI, *presidente*, chiede, quindi, alla rappresentante del Governo la disponibilità di attendere, con riferimento a entrambi gli schemi di decreto, l'espressione del parere parlamentare oltre il termine attualmente fissato al 29 agosto 2020, prima di procedere all'adozione definitiva degli atti medesimi, in considerazione sia dell'imminente inizio della pausa estiva dei lavori parlamentari, sia della necessità di acquisire sui medesimi schemi di decreto i rilievi delle Commissioni competenti, fermo restando che il parere dovrebbe essere comunque espresso entro il prossimo 17 settembre.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, a nome del Governo, non ha obiezioni rispetto alla richiesta formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. (C. 107 e abb.-A.).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 151728 del 31/07/2020 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO X

Roma,

legislativo.economia@pec.mef.gov.it

Prot. n. /2020
Entrata prot. n. 128566/2020
Allegati:
Risposta a Nota del

e p.c.

ufficiocoordinamentolegislativo@pec
.mef.gov.it

legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: AC 107 – Modifiche agli art. 604-bis e 604-ter del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Testo unificato.

E' stato esaminato il disegno di legge indicato in oggetto.

Al riguardo, si segnala preliminarmente, la necessità di acquisire idonea relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari ascrivibili al provvedimento in esame.

Tale provvedimento apporta modifiche agli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale, al decreto legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, al codice di procedura penale ed, infine, al decreto legislativo n. 215/2003, al fine di ricomprendere nell'ambito applicativo delle norme emendate condotte di violenza o discriminazione che siano fondate sull'orientamento sessuale ovvero sull'identità di genere.

Nello specifico, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 modifica le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 604-bis del codice penale, estendendo le pene previste a chiunque ponga in essere le condotte già tipizzate dal legislatore per motivi fondati sul sesso, sul genere,

MEF - RGS - Prot. 151728 del 31/07/2020 - U

sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. La norma modifica, altresì, il secondo comma dell'articolo 604-bis, vietando ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi di cui sopra. Conseguentemente, si modifica la rubrica dalla fattispecie di reato di cui al 604-bis, cui si aggiungono, ai motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, quelli fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Al riguardo, considerato che la modifica in esame si limita ad ampliare l'ambito applicativo oggettivo della fattispecie di reato, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 604-ter del codice penale, determinando così un aggravamento della pena prevista con riferimento a talune fattispecie di reato per l'ipotesi in cui queste siano realizzate per finalità di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Anche con riferimento a tali ultime modifiche, che si limitano ad estendere il campo operativo di una circostanza aggravante comune, non si hanno osservazioni da formulare.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 1 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Tali modifiche, avendo carattere ordinamentale, non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 90-quater del codice di procedura penale, prevedendo che nella valutazione di particolare vulnerabilità della persona offesa il giudice debba tener conto, altresì, della circostanza per cui il fatto commesso risulta fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare rispetto alla modifica in questione.

L'articolo 5 istituisce la “*Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, e la transfobia*”, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione. Al comma 3 della norma in esame si prevede che in occasione di tale Giornata siano organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile da parte delle Amministrazioni Pubbliche. Il successivo comma 4 reca una clausola di neutralità finanziaria.

MEF - RGS - Prot. 151728 del 31/07/2020 - U

Al riguardo, si fa presente che, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In mancanza della suddetta relazione tecnica la proposta non può avere ulteriore corso. Si esprime, pertanto, **parere contrario**.

L'articolo 6 reca modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. In particolare, aggiunge all'articolo 7 del decreto un comma 2-bis. Quest'ultimo prevede che l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, elabori con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La norma specifica che tale strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni.

Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che, da un lato, chiarisca le modalità procedurali attraverso le quali deve realizzarsi tale consultazione permanente, dall'altro, fornisca rassicurazioni in ordine alla circostanza che detta attività possa realizzarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allo stato, pertanto, la proposta non può avere ulteriore corso.

L'articolo 7 reca misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine prevede che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tali risorse, come si evince dalla norma, sono destinate all'istituzione di un programma per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della norma stessa si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia conto della congruità degli oneri indicati. Limitatamente alla copertura indicata mediante riduzione


- MEF - RGS - Prot. 151728 del 31/07/2020 - U

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si esprime **parere contrario** in quanto non sussistono le necessarie disponibilità per l'anno 2021.

L'articolo 8 prevede che l'Istituto nazionale di statistica “*nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali*”, assicuri lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica “sugli atteggiamenti della popolazione”.

Al riguardo, per quel che concerne i compiti attribuiti all'Ente in questione, si fa presente che la stessa è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti. Si richiede, pertanto, di acquisire apposita relazione tecnica che fornisca rassicurazioni in ordine alla possibilità per l'ISTAT di svolgere le sopra citate attività con le risorse disponibili a legislazione vigente. Allo stato, pertanto, la proposta non può avere ulteriore corso.

Il Ragioniere generale dello Stato



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	81
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.05.

DL n. 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

C. 2617 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia PRESTIPINO (PD), *relatrice*, nel riferire che il decreto-legge in esame detta nuove disposizioni urgenti per contenere la diffusione dell'epidemia di Covid-19, ricorda che esso è stato adottato a

seguito dell'estensione al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza, che sarebbe cessato altrimenti il 31 luglio. L'estensione dello stato di emergenza, come noto, è stata dichiarata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio scorso, dopo l'informativa resa dal presidente del Consiglio dei ministri alle Camere. Il decreto-legge in esame serve innanzitutto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, che hanno stabilito, rispettivamente, le misure per contrastare l'epidemia e il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione. Il decreto in esame proroga inoltre i termini di efficacia di alcune disposizioni dettate in ragione dell'emergenza, e precisamente di quelle elencate nell'allegato al decreto.

Avverte che gli aspetti di interesse della VII Commissione si trovano nell'articolo 1 e nell'allegato e che si tratta, in sostanza, di proroghe di misure già disposte per la fase di emergenza. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 estende al 15 ottobre 2020 il potere del presidente del

Consiglio dei ministri di adottare decreti contenenti le misure per contrastare i rischi sanitari elencate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Ricorda che – per quanto di interesse di questa Commissione – si tratta della limitazione o sospensione degli eventi culturali e sportivi e della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole e nelle università. A sua volta, il comma 2 dell'articolo 1 estende al 15 ottobre 2020 il potere di adottare le misure di cui al decreto-legge n. 33 del 2020.

Ricorda che questo secondo decreto-legge ha regolato il progressivo allentamento dei divieti e dei vincoli imposti nella fase più acuta dell'emergenza, cancellando varie previsioni limitative imposte dal citato decreto-legge n. 19: questo a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio, data in cui era inizialmente prevista la cessazione dello stato di emergenza. Per quanto di interesse della VII Commissione, è stata ammessa la partecipazione del pubblico a eventi e spettacoli culturali o sportivi, a condizione che l'andamento dei dati epidemiologici lo consenta e che le persone rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro.

Precisa che, in base al comma 5 dell'articolo 1, nelle more dell'adozione dei nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che comunque deve intervenire entro 10 giorni, continua ad applicarsi il decreto del 14 luglio 2020. Questo ha prorogato al 31 luglio quanto stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno, che – per quanto riguarda i settori di competenza di questa Commissione – ha permesso la ripartenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, delle attività di musei, cinema, teatri e concerti, con obbligo di mascherina e di distanziamento sociale e con un numero massimo di spettatori (1000 per gli spettacoli all'aperto e 200 per quelli in luoghi chiusi); ha inoltre consentito la ripresa delle competizioni sportive di interesse nazionale a porte chiuse e l'attività sportiva, a condizione che si tenga la distanza minima di 2 metri, mentre per gli sport di contatto non di interesse nazionale è stata

prevista la riapertura dal 25 giugno, con l'accordo delle regioni. Il citato provvedimento ha inoltre confermato, come noto, la sospensione dell'attività in presenza delle scuole e delle università, ferma restando la didattica e gli esami universitari a distanza. Il comma 3 dell'articolo 1 proroga al 15 ottobre i termini previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'allegato del decreto. Il comma 4 chiarisce invece che i termini previsti da altre disposizioni legislative non sono modificati, e la loro scadenza resta quindi riferita al 31 luglio 2020.

Passando al dettaglio delle disposizioni elencate nell'allegato che interessano la VII Commissione, riferisce che il numero 17 dell'allegato proroga al 15 ottobre 2020 l'efficacia dell'articolo 100, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha disposto la proroga dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca in scadenza nel periodo dello stato di emergenza. Dalla proroga era già stato escluso l'ISTAT. La disposizione in esame riguarda, dunque, i 14 enti pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e 5 enti vigilati da altri Ministeri. Si prevede inoltre la proroga al 15 ottobre 2020 della sospensione delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri di designazione governativa dei consigli di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il numero 18 dell'allegato proroga le disposizioni di cui all'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, che sono state dettate per assicurare la continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni dell'A-FAM. In sostanza si proroga al 15 ottobre la validità delle attività formative svolte a distanza ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa verifica dell'apprendimento. Si proroga inoltre l'efficacia delle disposizioni che riconoscono a professori e ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali e della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva, le attività svolte o erogate a distanza nel

periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche. Le attività svolte o erogate a distanza sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A, ai fini della proroga del contratto, nonché ai fini della valutazione per il passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato. La proroga al 15 ottobre riguarda anche le disposizioni dettate per le istituzioni dell'AFAM.

Il numero 21 dell'allegato proroga al 15 ottobre 2020 l'efficacia delle disposizioni già previste per garantire l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica. In sostanza, si prevede la proroga della possibilità di svolgere in videoconferenza le riunioni del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica.

Il numero 22 dell'Allegato proroga al 15 ottobre 2020 l'efficacia delle disposizioni che prevedono un termine ridotto di sette giorni – derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni – per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI). Ricordo che il Consiglio esprime pareri sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il numero 24 dell'allegato proroga al 15 ottobre 2020 l'efficacia di una disposizione dettata per garantire la continuità degli organi delle università e delle istituzioni dell'AFAM. In particolare, ancora fino al 15 ottobre, qualora titolari di organi monocratici siano nell'impossibilità di proseguire nell'incarico, subentra loro il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che subentrano nell'incarico esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi fino al subentro dei

nuovi titolari, anche in deroga alle durate previste per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.

Il numero 34 proroga al 15 ottobre 2020 quanto disposto dall'articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Inoltre è prorogata proroga l'efficacia di alcune previsioni speciali dettate per accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica. In particolare, si prevede la proroga della previsione in base alla quale, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti o i pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali sono acquisiti entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Si tratta di un regime derogatorio, in quanto nel regime ordinario i pareri devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Valentina APREA (FI) è dell'opinione che da oggi al 15 ottobre non sono prevedibili novità di rilievo nella situazione sanitaria che giustifichino la proroga dello stato di emergenza e che quest'ultimo serve quindi unicamente al Governo per poter decidere in modo autoreferenziale, costringendo il Parlamento a prendere atto delle sue decisioni, che sconfinano in ogni settore e che si basano ormai sulle indicazioni dei virologi e dei tecnici, soprattutto per quanto riguarda la scuola. Dichiaro quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, anche per coerenza con la posizione presa dal suo gruppo nella discussione sulla proroga dello stato d'emergenza.

Daniele BELOTTI (LEGA) dichiara il voto contrario della Lega sulla proposta di parere, in coerenza con la posizione presa dal suo gruppo nella discussione sulla proroga dello stato di emergenza. Coglie l'occasione per sottolineare come molte categorie di lavoratori del settore dello spettacolo e dello sport siano ancora inattive, a causa dello stato di emergenza, e rimarca che in Italia, a differenza che in molti altri Paesi, la linea di prudenza continua ad essere seguita con rigidità eccessiva, con effetti penalizzanti per molti settori dell'economia. Cita, in proposito, l'esempio della Spagna, dove nei teatri è ora consentito l'ingresso di spettatori fino al limite di 800 persone, a differenza dell'Italia, dove il numero massimo dei posti è limitato a 200, e della Germania che da settembre consentirà lo svolgimento dei concerti davanti a 4.000 spettatori. Deplora quindi il fatto che l'Italia è l'unico Paese in Europa ad aver prorogato lo stato d'emergenza.

Quanto al settore dello sport, nel rilevare che altri Paesi hanno consentito l'apertura degli stadi entro un certo limite di presenze, raccomanda al Governo – qualora intenda seguire la stessa linea in Italia – di fare in modo che le presenze siano equamente distribuite tra tifosi di squadre diverse, per assicurare la regolarità delle competizioni sportive, i cui risultati, come noto, sono condizionati anche dagli orientamenti del pubblico.

Paola FRASSINETTI (FDI), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, in coerenza con la linea seguita in Assemblea, esprime preoccupazione per i settori di interesse della Commissione, menzionando in particolare le istituzioni dell'AFAM, le università e il mondo dello sport. Rappresenta quindi le molte difficoltà degli italiani, che non riescono a comprendere la logica delle misure restrittive quando queste non sono commisurate all'effettiva gravità della situazione sanitaria.

Gianluca VACCA (M5S) sottolinea la necessità del provvedimento in titolo, ri-

tenendo che, come dimostra quanto sta accadendo in altri Paesi, l'emergenza sanitaria sia ancora grave e attuale e non debba essere sottovalutata e che i pericoli connessi, che tutti sono chiamati ad affrontare, sono tuttora concreti. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), in conformità con la posizione tenuta dal suo gruppo in Assemblea nel dibattito sulla proroga dello stato di emergenza, preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere della relatrice. Ritene che il provvedimento in esame costituisca il giusto completamento delle misure impostate nei mesi scorsi, a tutela dell'interesse generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Interventi a favore del pomodoro San Marzano.

Nuovo testo C. 229 Paolo Russo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, riferisce che la Commissione deve esprimere il parere alla Commissione agricoltura sulle parti di propria competenza del provvedimento in titolo. Si tratta del nuovo testo della proposta di legge C. 229, come risulta dalla fase emendativa svolta nella Commissione agricoltura. Il provvedimento, composto di sette articoli, si propone la valorizzazione dei territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, nonché il riconoscimento del carattere di patrimonio culturale nazionale per il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione

di origine protetta e per i siti di relativa produzione.

Per i profili di interesse della VII Commissione, segnala che l'articolo 2 stabilisce che il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i territori della relativa produzione costituiscono rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolare, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani e rappresentano un patrimonio culturale nazionale che è necessario salvaguardare, valorizzare e promuovere. Sul punto specifico, osserva che l'attribuzione della qualifica di « patrimonio culturale nazionale » suscita qualche perplessità in quanto per un verso si scosta dalla nozione di patrimonio culturale del Codice dei beni culturali e del paesaggio e per l'altro verso suggerisce per queste interpretazioni forse non conformi all'obiettivo del provvedimento.

Quanto all'articolo 4, riferisce che esso, in ragione della valenza culturale nazionale della produzione del pomodoro San Marzano, istituisce il circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, che comprende i comuni dell'agro sarnese-nocerino. Nell'ambito del circuito, le aziende agricole singole e associate possono divulgare la storia e la tradizione del prodotto sfuso e lavorato e disporne la vendita. Il comma 3 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale la definizione delle modalità attuative dell'istituzione delle « Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano », inclusa la definizione dei percorsi e della relativa segnaletica.

In base all'articolo 6, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria prevede un'apposita linea di ricerca nell'ambito del Piano triennale 2018/2021 finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano.

L'articolo 7 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, promuova specifiche campagne di informazione sulle qualità del pomodoro San Marzano, sulla storia del prodotto, sulle sue caratteristiche nutritive, anche in relazione alla dieta mediterranea, e sulle tecniche secolari di lavorazione e di trasformazione del prodotto.

Conclude, formulando una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*) intesa a far sostituire la locuzione « patrimonio culturale nazionale » con « patrimonio identitario », che giudica più aderente allo spirito dell'intervento.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, anche perché è convinta dell'importanza di sostenere e difendere in ogni modo la produzione agroalimentare italiana oggi che globalizzazione consente la comparsa, sui banchi dei mercati alimentari, di molti prodotti simili nell'aspetto a quelli italiani ma inferiori per qualità. Ritiene inoltre doveroso salvaguardare non soltanto la produzione, ma anche la storia e le radici culturali di certe produzioni, che rimandano alla tipicità e all'unicità dei territori. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, sottolinea quindi le ragioni culturali che devono spingere a preservare gli insediamenti territoriali in cui le tradizioni si tramandano: profili che non per caso costituiranno anche uno degli ambiti di attenzione dell'educazione civica.

Paola FRASSINETTI (FDI) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, perché condivide la finalità di valorizzazione della produzione agroalimentare italiana, che è importante sia come fattore di traino dell'economia, sia per i profili culturali associabili alla conservazione delle tradizioni territoriali.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), premesso di condividere in linea di massima il ragionamento sottostante alla

proposta di legge, che tende alla valorizzazione dei territori e delle rispettive filiere agroalimentari, osserva che però in Italia esistono molte altre situazioni simili, che meriterebbero analoga attenzione. È dell'avviso che il Parlamento abbia motivo di dettare norme su un caso così specifico, quale quello del pomodoro San Marzano, solo a condizione che ciò costituisca la premessa per un discorso più ampio, per concepire, in prospettiva, una disciplina generale di tutela dell'agroalimentare italiano e dei suoi prodotti tipici.

Concorda poi sul contenuto dell'osservazione contenuta nella proposta di parere, che però a suo avviso andrebbe posta piuttosto come condizione del parere favorevole.

Gianluca VACCA (M5S) si associa al deputato Fusacchia, ritenendo che l'espressione « patrimonio identitario » sia decisamente più adeguata e consona allo spirito dell'intervento normativo, stante che l'attribuzione della qualifica di « patrimonio culturale italiano » potrebbe attivare le forme di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con effetti potenzialmente contrari rispetto agli obiettivi della proposta di legge. Concorda quindi con la proposta di trasformare l'osservazione in condizione.

Daniele BELOTTI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del gruppo della Lega, esprime apprezzamento per ogni iniziativa che difenda e valorizzi la produzione agroalimentare italiana, sempre più minacciata dalla aggressiva concor-

renza di prodotti stranieri meno pregiati che stanno invadendo il mercato enogastronomico. Soprattutto in questo momento, ritiene quindi importante il sostegno del Parlamento ai prodotti italiani, come il pomodoro San Marzano.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, purché l'osservazione sia riscritta come condizione, in quanto la connotazione di patrimonio culturale nazionale è tradizionalmente associabile a beni materiali di altra natura. Ritiene che la locuzione di « patrimonio identitario », proposta dalla relatrice, assolva pienamente alla funzione, senza interferire con il patrimonio culturale.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, accogliendo le istanze rappresentate, riformula la sua proposta di parere favorevole trasformando l'osservazione in condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 4 agosto 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

**Interventi a favore del pomodoro San Marzano
(Nuovo testo C. 229 Paolo Russo).****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 229 Paolo Russo, quale risultante dall'esame degli emendamenti nella Commissione di merito, recante: Interventi a favore del pomodoro San Marzano;

rilevato che:

il provvedimento qualifica come patrimonio culturale nazionale contemporaneamente il prodotto agricolo (il pomodoro San Marzano DOP), i territori della relativa produzione e la tradizione agricola e industriale legata al prodotto;

si tratta di un insieme composito che include beni materiali come i territori, attività economiche, forme di tutela della denominazione del prodotto agricolo (il marchio DOP): insieme che non si presta

a essere ricondotto nell'alveo della nozione di « patrimonio culturale », che – come prevista dall'articolo 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – è collegata ai beni materiali;

l'impiego dell'espressione « patrimonio culturale nazionale » potrebbe comportare il riconoscimento dell'interesse culturale delle aree agricole destinate alla produzione del pomodoro di San Marzano, con conseguente potenziale applicazione del regime di tutela posto dal predetto Codice;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione Agricoltura l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, le parole « patrimonio culturale nazionale » con le seguenti: « patrimonio identitario ».

ALLEGATO 2

**Interventi a favore del pomodoro San Marzano
(Nuovo testo C. 229 Paolo Russo).****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 229 Paolo Russo, quale risultante dall'esame degli emendamenti nella Commissione di merito, recante: Interventi a favore del pomodoro San Marzano;

rilevato che:

il provvedimento qualifica come patrimonio culturale nazionale contemporaneamente il prodotto agricolo (il pomodoro San Marzano DOP), i territori della relativa produzione e la tradizione agricola e industriale legata al prodotto;

si tratta di un insieme composito che include beni materiali come i territori, attività economiche, forme di tutela della denominazione del prodotto agricolo (il marchio DOP): insieme che non si presta

a essere ricondotto nell'alveo della nozione di « patrimonio culturale », che – come prevista dall'articolo 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – è collegata ai beni materiali;

l'impiego dell'espressione « patrimonio culturale nazionale » potrebbe comportare il riconoscimento dell'interesse culturale delle aree agricole destinate alla produzione del pomodoro di San Marzano, con conseguente potenziale applicazione del regime di tutela posto dal predetto Codice;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la Commissione Agricoltura sostituisca, all'articolo 2, le parole « patrimonio culturale nazionale » con le seguenti: « patrimonio identitario ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione	86
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
D.L. n. 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione.

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica che per il Gruppo M5S è entrato a far parte della Commissione il deputato Alberto Zolezzi, in sostituzione dell'onorevole Raphael Raduzzi, che cessa di far parte della Commissione.

Interventi a favore del pomodoro San Marzano.

Nuovo testo C. 229 Paolo Russo.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo,

Generoso MARAIA (M5S), *relatore*, riferisce sul nuovo testo della proposta di legge recante «Interventi a favore del pomodoro San Marzano», ai fini dell'espressione del parere alla Commissione XIII Agricoltura.

Il testo in esame – che modifica il provvedimento originario di iniziativa del collega Paolo Russo – è stato adottato dalla Commissione di merito su proposta della relatrice e non sono stati ad esso presentati emendamenti, essendosi evidentemente raggiunta una piena condivisione tra i gruppi.

Rileva preliminarmente che, per i profili di competenza della Commissione, la versione iniziale del provvedimento – non mantenuta nell'attuale stesura del testo – esplicitava che «*l'intera produzione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP (...) assicura l'equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale. Essa concorre al contenimento dei fenomeni del consumo dei suoli e dell'abbandono dei terreni*».

Come riferito dalla stessa relatrice presso la Commissione Agricoltura, la proposta di legge originaria è stata arricchita di nuove disposizioni, concernenti, tra l'al-

tro, la questione dell'utilizzazione delle terre destinate alla produzione del pomodoro San Marzano e l'istituzione del circuito delle strade e delle terre del pomodoro San Marzano.

In particolare, l'articolato in esame indica la finalità della legge nella valorizzazione e sostegno della coltivazione del pomodoro San Marzano, di cui riconosce il valore sul piano del patrimonio culturale nazionale.

Per tali finalità sono attribuite specifiche funzioni ai comuni dell'agro sarnese-nocerino, viene istituito il « *circuito delle strade e delle terre del pomodoro San Marzano* », si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destini annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore o di filiera di propria competenza, nel limite massimo di 500 mila euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano e possa destinare altri fondi al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore.

Ancora, si demanda al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria il compito di attivare un'apposita linea di ricerca nell'ambito del Piano triennale 2018/2021 finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano.

Infine, si affida al MIPAF anche il compito di promuovere specifiche campagne di informazione sulle qualità del pomodoro San Marzano.

Conclusivamente, in relazione ai limitati profili di competenza della Commissione, se dal dibattito non emergeranno aspetti critici, preannuncia la proposta di esprimere un parere favorevole.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. n. 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

C. 2617 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo,

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, riferisce sui contenuti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 83 del 2020.

Il provvedimento in esame – in connessione con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 luglio 2020, che sposta il termine finale dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 – disciplina le scadenze dei termini previsti da disposizioni di rango primario adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali, proprio in quanto di rango primario, non sono vincolate al predetto atto amministrativo generale.

Osserva che la competenza della Commissione non si radica in specifiche disposizioni, ma deriva dal contesto da cui il provvedimento origina, ovvero dalla riconosciuta emergenza di rilievo nazionale, che ha richiesto l'attivazione della Protezione civile nonché interventi conseguenti a eventi calamitosi, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. La citata delibera ha disposto che si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame proroga, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere adottate specifiche misure di contenimento dell'epidemia tra quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo

1. Come si ricorderà, l'elenco delle misure dettagliatamente elencate che possono essere assunte incidono, come noto, su molteplici aspetti della nostra vita lavorativa, sociale ed economica.

Il comma 2 dispone la proroga, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020, del termine previsto per l'applicazione delle ulteriori misure urgenti, recate dal decreto-legge n. 33 del 2020, ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 e della riduzione del rischio di contagio, riguardanti spostamenti, mobilità e assembramenti di persone nonché lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.

Il comma 3 prevede la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini di cui alle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 1 al decreto, (ad eccezione della disposizione di cui al numero 32 dell'allegato medesimo che ha un termine inferiore) e, conseguentemente, il comma 4 ribadisce che la proroga non si estende a termini fissati da altre disposizioni, ancorché connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza: pertanto la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

Il comma 5 riguarda la vigenza dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio riferito a questa emergenza, ovvero il DPCM del 14 luglio 2020. Si prevede che esso continui ad applicarsi fino all'adozione del successivo e comunque non oltre 10 giorni. Per il successivo, è altresì specificato che dovrà essere adottato su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,

La disposizione di cui al comma 6 modifica gli articoli 4, 6 e 7, della legge n. 124 del 2007 nella parte relativa alla disciplina del conferimento degli incarichi di direzione, rispettivamente, del DIS, dell'AISE e dell'AISI. In particolare, la mo-

difica è volta a consentire che il rinnovo dell'incarico dei direttori degli Organismi possa essere disposto, fermo restando il limite massimo di ulteriori quattro anni, più volte con provvedimenti successivi, superando in tal modo la preclusione di legge che prevede che si possa procedere al rinnovo di tali incarichi per una sola volta.

Tra le disposizioni indicate nell'allegato 1, si segnala, al numero 7, la proroga dell'articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, volte ad autorizzare il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice dei contratti pubblici.

Inoltre, al numero 34, si proroga il termine previsto dall'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da Covid-19. Viene, altresì, prorogato il regime di semplificazione procedurale, relativo all'assegnazione delle risorse – sempre in materia di edilizia scolastica – fissando in dieci giorni il termine entro cui le Amministrazioni centrali coinvolte nell'adozione dell'atto sono chiamate ad esprimersi. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

Conclusivamente, si riserva di presentare la proposta di parere all'esito del dibattito.

Tullio PATASSINI (LEGA), nel sottolineare l'importanza del provvedimento ai fini della prosecuzione delle attività conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid 19, stanti le limitate competenze

della Commissione osserva tuttavia a livello generale che, in assenza di specifici dati sanitari che la motivino, viene disposta una proroga dello stato di emergenza. Ritiene, a tale riguardo, che vada sempre ribadito come i poteri del Governo e, in particolare, del Presidente del Consiglio dei ministri, debbano essere limitati e in ogni caso sottoposti al vaglio del Parlamento. Preannuncia pertanto una posizione critica del proprio gruppo in merito al provvedimento in esame.

Tommaso FOTI (FDI), nel cogliere l'occasione per formulare alla presidente i migliori auguri di buon lavoro, invita a riflettere su quanto disposto con una recente sentenza del giudice di pace di Frosinone, che ha sostanzialmente negato il fondamento di legittimità costituzionale ai decreti del Presidente del Consiglio adottati negli ultimi mesi in relazione all'emergenza epidemiologica. In particolare, nella citata pronuncia giurisdizionale si esclude che le misure restrittive della libertà personale e le ulteriori misure che hanno profondamente inciso sui comportamenti dei cittadini durante la fase emergenziale potessero essere assunte con uno strumento giuridico che, invece, è stato usato in modo estremamente disinvolto dal Capo dell'Esecutivo.

Deve quindi rilevarsi come le critiche mosse a suo tempo dall'opposizione, oltre che di natura politica, si rivelano fondate

su ragioni squisitamente giuridiche e la strada assunta tardivamente dal Governo di ricorrere a norme primarie non sana il *vulnus* all'ordinamento prodotto dalle pregresse determinazioni mediante atti non legislativi.

D'altra parte, la dichiarazione di emergenza risale addirittura al 31 gennaio 2020 e, quindi, vi sarebbe certamente stato il tempo di affrontare con adeguati strumenti giuridici una situazione emergenziale che si è evoluta nel corso del tempo per poi diventare effettivamente critica più di un mese dopo.

In questo convulso contesto normativo non si ha adesso neppure certezza su quale sia l'organo competente a definire i confini delle cosiddette « zone rosse » e chi sia quindi responsabile dell'omessa decisione nei mesi scorsi con riguardo a specifici territori su cui erano attivi focolai dell'epidemia, circostanza che richiederebbe un chiarimento anche per il futuro.

Conclusivamente, nella consapevolezza dei limitati profili di competenza della Commissione, ritiene che sia impossibile esprimere una valutazione sul provvedimento in questa sede che non tenga conto di queste tematiche di carattere generale.

Alessia ROTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	90
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Federico Testa a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	92
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Federico Testa, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)	93
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 12.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che il deputato Andrea Frailis, del gruppo PD, cessa di far parte della Commissione.

Interventi a favore del pomodoro San Marzano.

Nuovo testo C. 229 Paolo Russo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, prima di illustrare la relazione sul provvedimento in titolo, in sostituzione del relatore deputato Lacarra impossibilitato ad essere presente, coglie l'occasione della prima riunione in una sede non informale della Commissione per svolgere un breve intervento volto ad esprimere, innanzitutto, un sentito ringraziamento ai colleghi commissari per l'elezione alla prestigiosa carica di presidente della Commissione Attività produttive, commercio e turismo. Esprime, quindi, riconoscenza alla presidente uscente Barbara Saltamartini per il modo con cui ha esercitato la stessa carica, nel segno di profonda correttezza ed imparzialità e, sperando di essere all'altezza di un compito così rilevante, si impegna fin da ora ad interpretare la funzione di presidente nello stesso spirito, esercitando equilibrio e massima disponibilità nei confronti di tutti i gruppi che, auspica, vorranno confermare la consueta

collaborazione per un proficuo svolgimento dei lavori.

Esponendo, quindi, in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, osserva che il nuovo testo della proposta di legge in oggetto, come stabilito dall'articolo 1, ha la finalità di valorizzare i territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, e, per quel che interessa la X Commissione, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali, sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione.

L'articolo 2 prevede che il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i territori della relativa produzione rappresentano un patrimonio culturale nazionale che è necessario salvaguardare, valorizzare e promuovere.

L'articolo 3 reca norme in materia di utilizzazione delle terre destinate alla produzione del pomodoro San Marzano mentre l'articolo 4, in ragione della valenza culturale nazionale della produzione del pomodoro San Marzano istituisce il circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, che comprende i comuni dell'agro sarnese-nocerino.

L'articolo 5 prevede norme a sostegno della filiera disponendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore o di filiera di propria competenza, nel limite massimo di 500 mila euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere destinata, con decreto del Mi-

nistro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano.

L'articolo 6, intervenendo in materia di incentivi alla ricerca, stabilisce che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria prevede un'apposita linea di ricerca nell'ambito del Piano triennale 2018/2021 finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano.

Segnala, infine, che l'articolo 7 prevede norme per l'organizzazione di campagne di informazione sulle qualità del pomodoro San Marzano.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), intervenendo sui lavori della Commissione, rivolge alla nuova presidente i propri auguri di buon lavoro. Assicura che il suo gruppo continuerà a lavorare con la stessa serietà del passato focalizzando la sua attenzione sulle tematiche della Commissione con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione dell'interesse del Paese. Apprezza l'auspicio che i lavori possano svolgersi nel quadro di una fattiva collaborazione tra le forze politiche rappresentate nella Commissione e si dice certa che la nuova presidente svolgerà il suo nuovo incarico con lo stesso impegno che ha profuso in questi anni in qualità di capogruppo in X Commissione per il suo gruppo.

Luca CARABETTA (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, rivolge, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle e anche in qualità di membro dell'ufficio di presidenza uscente, gli auguri di buon lavoro alla presidente Nardi e a tutti i componenti del nuovo ufficio di presidenza e si dice certo che lo svolgimento dei lavori della Commissione continuerà nel clima di una fattiva collaborazione tra i gruppi come avvenuto in questo primo scorcio di legislatura.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 12.55.

Proposta di nomina del professor Federico Testa a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nomina n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a rendere il parere sulla proposta di nomina all'esame entro il prossimo 17 agosto

Mattia MOR (IV), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame con il quale la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina del professor Federico Testa, a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Ricorda che la legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha novellato l'articolo 37 della legge n. 99 del 2009 istituendo la nuova Agenzia ENEA, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Segnala, altresì, che il professor

Federico Testa ha ricoperto da marzo del 2016 fino ad oggi il ruolo di presidente dell'ENEA.

Per quanto riguarda il *curriculum* professionale, evidenzia che il professor Testa, nato a Verona il 20 agosto 1954, si è laureato nel 1978 con il massimo dei voti e la lode presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Padova. Negli anni successivi ha collaborato alla ricerca sui bilanci energetici regionali promossa dallo IEFE (Istituto di Economia delle Fonti di Energia) dell'Università Bocconi. Contemporaneamente inizia a collaborare con la CGIL di Verona, dapprima come coordinatore dell'Ufficio Studi, poi come responsabile dell'agroindustria. Responsabile del settore agroindustriale della CGIL regionale del Veneto dal 1984, nello stesso anno è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (ESAV). Nel 1986 è chiamato a far parte del Comitato consultivo per la zootecnia della Comunità economica europea. Partecipa ai lavori della Commissione Produttività della Federazione italiana delle imprese elettriche Municipalizzate (Federelettrica). Componente dal 1989 del Comitato di redazione della rivista di studi e ricerche « Sinergie », nel 1993 è nominato responsabile della redazione centrale di Verona. Nell'anno accademico 1992-1993 è titolare di un contratto di ricerca in *marketing* presso la Scuola di relazioni pubbliche dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano e partecipa al progetto di ricerca « Processi di sviluppo dell'impresa minore » finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Dall'ottobre 1994 è ricercatore in tecnica industriale e commerciale presso l'Istituto di studi industriali, bancari e del terziario dell'Università degli studi di Verona. Nello stesso anno è nominato dal sindaco di Verona nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Generale Servizi Municipalizzati (AGSM). Negli anni successivi partecipa a ricerche MURST sulle dinamiche evolutive dei distretti industriali e sugli investimenti immateriali e la valutazione di convenienza ad investire, a ricerche

CNR sulla qualità come variabile strategica delle imprese di servizi e sull'università come azienda. Nel settembre del 1995 è nominato dal professor Mario Marigo, Rettore dell'Università di Verona, a rappresentare l'Università nel gruppo di lavoro per il Parco scientifico e tecnologico di Verona. Vincitore nel 1998 del concorso per professore associato, settore P02B, Economia e gestione delle imprese, è chiamato nella primavera del 1999 dalla Facoltà di economia dell'Università di Verona a ricoprire l'insegnamento di Tecnica industriale e commerciale. Nell'ottobre 2002, risultato idoneo al concorso per professore ordinario, settore P02B, Economia e gestione delle imprese, è chiamato dalla Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Verona sulla Cattedra di economia e gestione delle imprese. Nel novembre 2002 è nominato vicepresidente di AGSM Spa. Nel giugno 2005 è nominato membro del Comitato Esecutivo dell'Aeroporto Valerio Catullo spa. Nella primavera del 2006 è eletto alla Camera dei deputati ed entra a far parte della Commissione Attività produttive, commercio e turismo. Viene rieletto nelle elezioni del 2008 ed assume l'incarico di responsabile nazionale per l'energia ed i servizi pubblici del Partito Democratico. Nel 2013 è chiamato a presiedere il Comitato scientifico dello Smart Energy Expo, la prima manifestazione internazionale dedicata all'efficienza energetica. Nello stesso anno è nominato Direttore del Dipartimento di economia aziendale dell'Università degli Studi di Verona. Nel 2013 viene incluso dall'ENEA nel gruppo di esperti di elevata e comprovata esperienza per la valutazione delle proposte nell'ambito del progetto « Idee per lo svi-

luppo sostenibile ». Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 è nominato Commissario ENEA. Dal marzo 2016 è stato nominato presidente dell'ENEA. Dottore commercialista e revisore contabile, ha svolto attività di revisione presso amministrazioni locali ed importanti società private, anche multinazionali; ha altresì collaborato con Associazioni imprenditoriali ed imprese singole nello sviluppo di programmi rivolti alla crescita imprenditoriale, competitiva e di marketing delle piccole e medie imprese, facendo altresì parte del panel di esperti di energia dell'Aspen Institute. Fa parte del consiglio di amministrazione di numerose Fondazioni di ricerca e di sostegno al mondo del volontariato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sulla nomina del professor Federico Testa a presidente dell'ENEA.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 agosto 2020.

Audizione del professor Federico Testa, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/20: misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 94

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. C. 1033 Tripiedi (*Esame e rinvio*) 97

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Atto n. 187 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 97

RISOLUZIONI:

7-00407 Moschioni: situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano (*Discussione e rinvio*) 99

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE 100

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione. (COM(2020) 276 final).

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (COM(2020) 277 final) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 100

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna . 104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 83/20: misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

C. 2617 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 2617 Governo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 5 agosto. Invita, quindi, il relatore, onorevole D'Alessandro, a svolgere la sua relazione.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa, il decreto-legge reca un'autonoma disciplina delle scadenze dei termini previsti da disposizioni di rango primario adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto consta di tre articoli: l'articolo 1 dispone, ai commi 1 e 2, la proroga dei termini entro i quali possono essere adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Al comma 3 la norma dispone la proroga di termini di disposizioni legislative indicate nell'Allegato 1 al provvedimento. Come disposto sia dal medesimo comma 3 sia dall'articolo 2, le proroghe sono disposte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sulla base del comma 4, i termini di disposizioni introdotte in relazione allo stato di emergenza sanitaria, non rientranti nell'Allegato 1 al decreto-legge, non sono modificati.

L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto.

Venendo, quindi, alle disposizioni prorogate, elencate nell'Allegato 1 al decreto, per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala, in primo luogo, la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini per il conferimento di incarichi nel settore

sanitario e per l'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi, previsti dall'articolo 2-*bis*, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (Allegato 1, n. 1), nonché la proroga della possibilità del conferimento, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e a operatori socio-sanitari, disposta dall'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 2).

Rileva, inoltre, che si dispone la proroga al 15 ottobre 2020 anche delle disposizioni per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, recate dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 8). Ricorda che, sulla base di tali disposizioni, gli enti e le aziende del S.S.N., verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste e fino al perdurare dello stato di emergenza, possono trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari.

Segnala, ancora, la proroga 15 ottobre 2020 delle misure transitorie in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi nonché in materia di cittadinanza, relativamente all'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, previste dall'articolo 13, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 9).

Rileva anche la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni per la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI), recate dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedono anche il coinvolgimento dell'INAIL per la validazione degli apparati (Allegato 1, n. 10).

La proroga al 15 ottobre 2020 riguarda anche le disposizioni transitorie relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche anche con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori e i volontari, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, recate dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 11).

Un'ulteriore proroga al 15 ottobre riguarda le iniziative di solidarietà adottate in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, deceduti a causa del COVID-19, previste dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 13).

Il decreto-legge, inoltre, proroga al 15 ottobre 2020 l'efficacia delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che hanno nel proprio nucleo familiare soggetti disabili, nonché da parte di lavoratori immunodepressi, recate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 14).

Per il settore universitario, segnala la proroga al 15 ottobre delle disposizioni dell'articolo 232 del decreto-legge n. 18 del 2020, in tema, tra l'altro, di riconoscimento a professori e ricercatori universitari delle attività svolte o erogate con modalità a distanza durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva (Allegato 1, n. 18).

Si dispone anche la proroga al 15 ottobre 2020 della norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale

prova, come previsto dall'articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 19).

Segnala anche la proroga al 15 ottobre dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative agli esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curricolari, recate dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Allegato 1, n. 23).

Rileva la proroga al 15 ottobre 2020 della possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo *smart working* in forma semplificata, prescindendo quindi dall'accordo individuale generalmente richiesto dalla normativa vigente, nonché il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, e, al 14 settembre 2020, per i genitori di figli minori di 14 anni, come previsto dall'articolo 90 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (Allegato 1, n. 32).

Segnala, infine, la proroga al 15 ottobre 2020 della disposizione di cui all'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico (Allegato 1, n. 33).

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini.

C. 1033 Tripiedi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che la Commissione avvia l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili.

Invita quindi la relatrice, onorevole Ciprini, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, segnala, preliminarmente, che la proposta reca un contenuto analogo a quello della proposta di legge n. 2494 Tripiedi, di cui la Commissione aveva avviato l'esame nella scorsa legislatura.

Venendo al contenuto della proposta, rileva che essa consta di tre articoli ed è volta, come si legge nella relazione illustrativa, a estendere ai lavoratori del settore edile la disciplina riguardante l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, recata dal decreto legislativo n. 67 del 2011. Tali lavoratori conseguono il diritto ad accedere al pensionamento alla maturazione dei requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per i lavoratori che esercitano attività considerate usuranti.

Infatti, l'articolo 1 introduce modifiche a tale decreto legislativo, inserendo tra le tipologie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti anche i lavoratori edili e affini, come individuati nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 giugno 2008, al fine di anticiparne l'età di pensionamento. L'articolo 2 prevede che gli obblighi di comunicazione del

datore di lavoro siano estesi anche alla categoria dei lavoratori edili e affini. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Atto n. 187.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo lunedì 7 settembre.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Invidia, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Niccolò INVIDIA (M5S), *relatore*, segnala preliminarmente che il termine per l'esercizio della delega, che sarebbe scaduto il 30 marzo 2020, è stato prorogato di tre mesi dal decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 27 del 2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Come si legge nella relazione illustrativa, la direttiva a cui lo schema dà attuazione ha l'obiettivo di contemperare l'esigenza di tutela dei lavoratori distaccati con il diritto delle imprese di esercitare la libera prestazione di servizi senza particolari restrizioni, sulla base dei principi fondamentali del mercato interno, sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

A tale scopo, le modifiche introdotte alla direttiva 96/71/CE rafforzano il principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra lavoratori locali e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti interni sulla base delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva vigenti, in relazione a specifiche condizioni di lavoro e di occupazione tassativamente elencate. Le principali novità evidenziate dalla relazione illustrativa dello schema di decreto sono il riferimento alla retribuzione, che sostituisce quello alle tariffe minime salariali, includendo in tale modo le maggiorazioni dovute per lavoro straordinario ed escludendo espressamente l'applicazione ai regimi pensionistici di categoria, quello di trasparenza retributiva, che obbliga ciascuno Stato membro a rendere pubbliche le informazioni su tutte le condizioni di lavoro e di occupazione vigenti, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione, e la riduzione da ventiquattro a dodici mesi, prolungabili a determinate condizioni a diciotto mesi, della durata massima del distacco, decorsi i quali al lavoratore distaccato verranno applicate le condizioni di lavoro e occupazione previste dallo Stato membro ospitante, restando escluse, per espressa volontà del legislatore, le procedure, le formalità e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto, le clausole di non concorrenza e i regimi pensionistici integrativi di categoria.

Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo, esso consta di tre articoli: in particolare, all'articolo 1, novella il decreto legislativo n. 136 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/67/UE, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Tale decreto legislativo ha contestualmente abrogato il decreto legislativo n. 72 del 2000, che aveva recepito la direttiva 96/71/CE.

Al comma 1, tra le modifiche introdotte, segnala, in primo luogo, l'estensione del campo di applicazione della disciplina al cosiddetto « distacco a catena », che si verifica quando nel territorio nazionale abbia sede l'impresa utilizzatrice finale del lavoratore (ultimo anello della catena) o l'impresa che sia utilizzatrice intermedia (prima o una delle successive distaccatarie), nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi. In tal caso, il lavoratore è considerato distaccato in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro (lettera *a*), n. 2) anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia (lettera *b*), n. 1).

Rileva, quindi, che si prevede l'applicazione al rapporto di lavoro e ai lavoratori distaccati in Italia, se più favorevoli, delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco nelle materie tassativamente indicate. Rispetto all'elenco attualmente vigente, oltre alle novità già segnalate della trasparenza retributiva e del riferimento alla retribuzione in luogo delle tariffe minime salariali, segnala, in particolare, il riferimento ai congedi annuali retribuiti, che ha una connotazione più ampia di quella vigente di ferie annuali retribuite; la garanzia di condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori di-

staccati lontano dalla sede abituale di lavoro; le indennità o i rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio, sia nei casi in cui essi debbano recarsi al lavoro nel territorio italiano dove sono distaccati, sia quando, durante il periodo del distacco, siano inviati temporaneamente dal datore di lavoro presso un'altra sede di lavoro, in Italia o all'estero (lettera *c*), n. 1).

Inoltre, sulla base delle disposizioni recepite, sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non siano versate a titolo di rimborso delle spese sostenute (lettera *c*), n. 2).

Rileva, quindi, che la lettera *d*) disciplina il distacco di lunga durata, cioè quello che supera i dodici mesi. In tali casi, al fine di evitare fenomeni di *dumping* sociale, ai lavoratori distaccati si applicano, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui alla lettera *c*), n. 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, le clausole di non concorrenza e la previdenza integrativa di categoria, in quanto il rapporto di lavoro rimane instaurato con il datore di lavoro distaccante. La durata del rapporto è automaticamente prorogata a diciotto mesi sulla base della presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una notifica motivata da parte del prestatore di servizi. Inoltre, al fine di evitare elusioni delle disposizioni, in caso di sostituzione di più lavoratori distaccati, nelle stesse mansioni e nello stesso luogo, la durata del distacco è computata cumulando i periodi di lavoro svolto dai singoli lavoratori distaccati.

Segnala che, sulla base della lettera *e*), n. 2, in caso di mancata pubblicazione da parte dello Stato membro delle informa-

zioni necessarie a individuare le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili le sanzioni sono calcolate in modo proporzionale.

Le altre modifiche previste riguardano gli obblighi informativi e di comunicazione in capo all'Ispettorato nazionale del lavoro, alle imprese utilizzatrici e alle agenzie di somministrazione, nonché l'apparato sanzionatorio.

Dopo avere segnalato che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, rileva che, sulla base dell'articolo 3, le disposizioni in esame non si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ribadito che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 7 settembre 2020, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00407 Moschioni: situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano.

(Discussione e rinvio).

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia la discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni riguardante la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano.

Invita l'onorevole Murelli, cofirmataria della risoluzione in titolo, a illustrare il contenuto dell'atto di indirizzo.

Elena MURELLI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'atto di indirizzo in di-

scussione, lo illustra, evidenziando come esso sia volto a impegnare il Governo ad adottare i provvedimenti necessari perché nella base militare americana di Aviano siano rispettate le percentuali di assunzioni riservate al personale civile italiano. Ricorda di aver presentato sul medesimo argomento una specifica interrogazione (n. 5-03453), per attirare l'attenzione su un problema che si trascina fin dal 1993 e che non ha trovato ancora soluzione, nonostante la presentazione di un esposto alla magistratura nel 2018.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 13.45.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per l'elezione di un vicepresidente, in seguito alle dimissioni dalla carica dell'onorevole Tripiedi.

Indice, quindi, la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 28

Hanno riportato voti:

D'Alessandro	19
Tripiedi	4
Rizzetto	1
Schede nulle	1
Schede bianche	3

Proclama eletto vicepresidente il deputato D'Alessandro.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Aiello, Amitrano, Bar-

zotti, Bucalo, Carla Cantone, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, D'Alessandro, De Lorenzo, Frate, Giaccone, Gribaudo, Invidia, Legnaioli, Lepri, Librandi, Eva Lorenzoni, Mura, Murelli, Polverini, Rizzetto, Segneri, Serracchiani, Tucci, Villani e Viscomi.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 19.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione. (COM(2020) 276 final).

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (COM(2020) 277 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia l'esame degli atti europei in titolo.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali atti.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Gribaudo, a svolgere la relazione introduttiva.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che le iniziative, volte a sostenere l'occupazione giovanile in un contesto, come quello attuale, caratterizzato dalla più grave crisi economica e sociale dal secondo dopoguerra, causata dalla diffusione della pandemia da COVID-19, rivestono un carattere prioritario e costituiscono il doveroso e concreto intervento della Commissione europea in materia.

La crisi sta assumendo un impatto drammatico sui giovani, non solo su quelli che fanno in questo momento il loro ingresso nel mercato del lavoro, che incontrano più difficoltà a trovare il primo impiego, ma anche su quelli che già lavorano e che sono generalmente i primi ad essere licenziati e che più spesso lavorano nell'economia informale o svolgono lavori atipici con copertura sociale scarsa o assente.

Come rilevato dalla Commissione europea, i giovani sono sovrarappresentati nei settori fortemente colpiti dalla crisi (ad esempio, turismo, strutture ricettive, lavoro stagionale nel settore agricolo, commercio all'ingrosso e al dettaglio; in quest'ultimo anche le donne sono sovrarappresentate) in cui può non essere possibile utilizzare il telelavoro.

Vi sono poi i giovani che fanno parte di gruppi vulnerabili, ad esempio appartenenti a minoranze razziali ed etniche, i giovani con disabilità o i giovani che vivono in alcune aree rurali o remote o in aree urbane svantaggiate, che devono affrontare ulteriori ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro; anche le giovani donne risentono profondamente della crisi.

La situazione rischia di assumere dimensioni davvero tragiche per i cosiddetti NEET, i giovani tra i 15 e i 29 anni di età non occupati e non impegnati in istruzione e formazione, che già oggi costituiscono la testimonianza dell'incapacità del nostro sistema di offrire prospettive di emancipazione e gratificazione sul terreno lavorativo a tanti giovani, in tal modo privando la società di energie fresche e indispensabili per qualunque prospettiva di sviluppo.

Il fenomeno dei NEET non sembra trovare, anche nel nostro Paese, una dovuta attenzione quando, invece, dovrebbe rappresentare un motivo di vero allarme per le dimensioni che sta assumendo; può far infatti perdere una parte consistente di intere generazioni.

Si ricorda che il nostro Paese detiene un triste record in Europa, registrando il valore più alto di NEET a fine 2019: 22,2 per cento (contro il 12,6 per cento della media europea o il 7,6 per cento della Germania, il 13 per cento della Francia e il 14,9 per cento della Spagna).

La Commissione europea rileva che prima della crisi il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) era sceso in media nell'Unione europea al 14,9 per cento, rispetto al picco del 24,4 per cento registrato nel 2013; negli ultimi mesi, invece, è tornato a crescere, attestandosi, a giugno 2020, al 16,8 per cento. Per quanto riguarda l'Italia, l'ISTAT rileva che il tasso di disoccupazione giovanile nella fascia di età 15-29 era, nel primo trimestre 2020, al 22,3 per cento.

Rispetto a quelle della Commissione europea, alcuni istituti di ricerca stanno elaborando previsioni ancora più preoccupanti e addirittura scioccanti circa l'impatto sui giovani della recessione; nella documentazione che è stata predisposta, si evidenzia in proposito che, secondo autorevoli fonti, la disoccupazione giovanile potrebbe aumentare nell'Unione europea da 2,8 a 4,8 milioni, il tasso di disoccupazione giovanile salire al 26 per cento e il numero dei NEET aumentare da 4,9 a 6,7 milioni, un giovane su sette.

Venendo più nello specifico al contenuto delle proposte in esame, che forniscono un importante contributo all'attuazione del principio 4 «Sostegno attivo all'occupazione» del Pilastro europeo dei diritti sociali, che stabilisce il diritto dei giovani «al proseguimento dell'istruzione, al tirocinio o all'apprendistato oppure a un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema di istruzione», segnala solamente alcuni aspetti principali, rinviando, per i dettagli, alla

documentazione predisposta dagli uffici, che riporta anche una sezione dedicata alla proposta di raccomandazione relativa all'istruzione e formazione professionale, presentata insieme alle misure all'esame.

La comunicazione COM(2020)276 annuncia ulteriori misure a breve e medio termine per sostenere l'occupazione giovanile, come il sostegno alla rete europea dei servizi pubblici per l'impiego o il rafforzamento delle reti per aspiranti giovani imprenditori o ancora il miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone che lavorano attraverso piattaforme digitali.

Essa annuncia, altresì, misure volte a dare un nuovo impulso agli apprendistati, tra tutte il rinnovo dell'Alleanza europea per l'apprendistato, al fine di promuovere gli apprendistati in tutta l'Unione europea, in modo da contribuire a garantire un'offerta stabile di tirocini efficaci e di qualità per i giovani.

Infine, delinea il contributo del futuro bilancio pluriennale dell'Unione europea 2021-2027 e di *Next Generation EU* per l'occupazione giovanile che, secondo la Commissione, attraverso diversi programmi, *in primis* il Fondo sociale europeo, metteranno a disposizione risorse significative.

La proposta di raccomandazione relativa alla Garanzia per i giovani (COM(2020)276) è volta a sostituire la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 che ha istituito tale Garanzia, non solo per contribuire ad attenuare l'impatto della crisi da COVID-19 e prevenire un'ulteriore crisi della disoccupazione, ma anche al fine di integrarvi le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, nonché la duplice transizione verde e digitale.

Si ricorda che la Garanzia per i giovani è volta a garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta di lavoro qualitativamente valida, un'istruzione continua, e un'offerta di apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

In particolare, la proposta aggiorna l'obiettivo principale della Garanzia, ampliandone la fascia di età per includere i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni (in tal modo, il numero assoluto di NEET destinatari passerebbe da circa 8,2 milioni a 9,4 milioni, pari a un aumento di circa il 14 per cento) e raccomanda agli Stati membri di strutturare i loro sistemi di garanzia per i giovani in quattro fasi (mappatura, coinvolgimento, preparazione e offerta) e di organizzarli conformemente alle situazioni nazionali, regionali e locali, tenendo presente il genere e la diversità dei giovani ai quali sono destinate le misure.

Tra le raccomandazioni principali, segnala quelle di: rafforzare i sistemi di mappatura per consentire una comprensione più profonda della diversità dei NEET, compresi i NEET temporanei danneggiati dalla recessione economica e i NEET di lungo termine che possono appartenere a gruppi vulnerabili (vi è una distinzione tra i NEET temporanei, spesso con un livello di istruzione più elevato, talvolta con esperienza lavorativa, magari licenziati a causa della pandemia di COVID-19 o che fanno ingresso nel mercato del lavoro durante la crisi dopo aver completato gli studi, e i NEET di lungo termine, spesso appartenenti a gruppi vulnerabili, con un basso livello di istruzione e che richiedono sforzi supplementari); rafforzare i sistemi di allarme rapido e le capacità di tracciamento per individuare coloro che rischiano di diventare NEET; rafforzare l'attenzione per i NEET di lungo termine (ad esempio, quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i portatori di disabilità); migliorare gli strumenti e le pratiche di profilazione e di controllo per combinare esigenze e risposte, adottando un approccio multivariato e attento alla dimensione di genere; garantire che i prestatori di servizi nell'ambito della Garanzia per i giovani dispongano di sufficiente personale, specificamente formato per usare e migliorare gli strumenti di profilazione e di controllo, e per elaborare piani d'azione personalizzati; potenziare la fase pedepedeutica con consu-

lenza, orientamenti e tutoraggio; valutare le competenze digitali di tutti i NEET che si registrano nell'ambito della Garanzia per i giovani; utilizzare incentivi all'occupazione mirati – quali integrazioni salariali, premi di assunzione, riduzione degli oneri sociali, crediti d'imposta o prestazioni di invalidità – e incentivi all'avviamento di nuove imprese; facilitare il ritorno dei giovani all'istruzione e alla formazione diversificando l'offerta di istruzione continua; intensificare il sostegno agli apprendistati e garantire che le offerte rispettino le norme minime stabilite nel quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità; garantire che le offerte di tirocinio rispettino le norme minime stabilite nel quadro di qualità per i tirocini; ampliare il sostegno continuo post-collocamento per adeguare i piani d'azione personalizzati se necessario, utilizzando la possibilità di un riscontro post-collocamento al fine di verificare che sia stata fornita un'offerta di qualità.

Anche alla luce dei dati relativi alla copertura della Garanzia giovani e agli apprendistati – che sono riportati nella documentazione predisposta dagli uffici – occorre affrontare con la massima serietà il tema che viene sottoposto dalla Commissione europea con i documenti al nostro esame.

Si tratta di un'occasione importantissima per fare il punto su quanto è stato realizzato sino ad ora in Italia, anche in comparazione con gli altri Paesi, e sulla possibilità concreta di conseguire ulteriori e significativi progressi nei termini prospettati dalla Commissione europea.

I dati evidenziano un grave ritardo del nostro Paese: ad esempio, la percentuale di NEET raggiunti dal Programma Garanzia per i giovani sul totale era, nel 2018, solamente del 12,7 per cento, contro il 65,6 per cento della Germania o il 79,8 per cento della Francia.

La Commissione europea, come rilevato in precedenza, non si limita a preannunciare una serie di iniziative su più fronti in modo da fronteggiare il problema in termini complessivi, organici e strutturali, ma fissa anche precisi obiettivi quantitativi

per quanto concerne la percentuale di giovani che devono essere coinvolti nei programmi relativi alla Garanzia giovani, così come per quelli da coinvolgere nei progetti in materia di apprendistato.

Tali obiettivi appaiono allo stato molto lontani da poter essere conseguiti in breve termine dal nostro Paese a meno di un radicale cambio di passo, vista anche la situazione di stallo e inconcludenza dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Questo rappresenta uno dei casi in cui dall'Europa vengono proposti una strategia e anche un metodo di lavoro che appaiono particolarmente opportuni visti i ritardi e le difficoltà croniche dei sistemi di impiego e di formazione nel nostro Paese.

Dopo essersi chiesta se l'Italia riuscirà a cogliere questa opportunità, ritiene evidente che il programma di interventi da realizzare nel quadro delle iniziative recentemente assunte dalle Istituzioni europee, da SURE al *Recovery fund*, è consistente e ambizioso e richiama le amministrazioni statali, ma anche gli enti territoriali, ad un'azione coerente e veramente efficace per allineare la situazione del nostro Paese a quella dei *partner* più attrezzati ed organizzati su questi fronti.

Al riguardo, ferma restando la necessità di svolgere un esame rapido delle proposte in esame, anche al fine di fornire un parere possibilmente per l'inizio di settembre, e considerata la portata dei documenti, rileva che sarebbe sicuramente opportuno acquisire dal Governo informazioni più aggiornate sul livello di copertura del Programma Garanzia per i giovani e, più in generale, una valutazione sulla concreta possibilità del nostro Paese di conseguire gli obiettivi quantitativi e qualitativi delineati dalla Commissione europea, anche alla luce delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione; potrebbe, altresì, risultare opportuno effettuare un numero limitato di audizioni di alcuni soggetti in grado di fornire utili elementi informativi e di valutazione.

Ritiene che tutti debbano davvero augurarsi che l'Italia sappia valorizzare il contributo fondamentale che le giovani

generazioni possono fornire per la ripresa e per assicurare un vero sviluppo e non costringa tanti giovani all'inerzia e a una condizione frustrante di attesa infinita di poter trovare una collocazione utile nella società.

Elena MURELLI (LEGA) concorda con la relatrice sull'opportunità di svolgere un limitato ciclo di audizioni volto ad acquisire i dati e le informazioni necessari. Tale approfondimento è necessario anche per valutare la capacità dell'Italia di centrare gli obiettivi, estremamente ambiziosi, fissati dalla Commissione europea, alla luce dei deludenti risultati dell'esperienza maturata e alla conclamata incapacità dell'Italia di gestire le risorse assegnate.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, accogliendo la proposta della relatrice, ritiene auspicabile che le audizioni si svolgano entro la prima settimana di settembre. A tale scopo, pertanto, sarebbe necessario fissare già nella settimana in corso il termine entro il quale i gruppi possono indicare i soggetti da ascoltare.

Chiara GRIBAUDO (PD), concordando con la presidente, ritiene possibile concentrare le audizioni in un'unica giornata, in modo da lasciare il tempo alla Commissione di approfondire le informazioni e i dati assunti, in vista della redazione del documento finale.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.40.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.40 alle 19.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
Introduzione sperimentale del metodo del <i>budget</i> di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. C. 1752 D'Arrando (<i>Esame e rinvio</i>)	105
Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che ne sono affette. C. 1733 Siani e C. 1851 Trizzino (<i>Esame e rinvio</i>) .	110

RISOLUZIONI:

7-00172 Boldi, 7-00391 Carnevali e 7-00525 Gemmato: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (<i>Seguito della discussione congiunta e approvazione del testo unificato n. 8-00080</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di testo unificato delle risoluzioni</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova. Nomina n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	115
---	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 agosto 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione ed è stata avviata la discussione.

Ricorda, altresì, che alle ore 16 di oggi scadrà il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Introduzione sperimentale del metodo del *budget* di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. C. 1752 D'Arrando.
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, segnala che la proposta di legge di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, d'iniziativa dei colleghi D'Arrando e altri, si pone l'obiettivo fondamentale di contrastare la disuguaglianza nell'accesso ai livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e di valorizzare le persone con gravi malattie e vulnerabilità croniche, riducendone le conseguenti o concomitanti disabilità sociali, spesso caratterizzate dall'assenza di protezione sociale. A tali fini, si ritiene dunque necessario modificare le determinanti prognostiche della salute e della malattia attraverso strumenti idonei. Per contrastare il dispendio umano, economico e civile che la disuguaglianza di accesso produce, si ritiene necessario operare sulla razionalizzazione e sul contenimento orientato. Soprattutto, occorre riconvertire i costi necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) in investimenti produttivi di salute e di sviluppo umano ed economico locale.

La proposta di legge in esame si compone di 5 articoli. L'articolo 1 elenca le finalità della proposta di legge, specificando, alla lettera *a*), che il perimetro nell'ambito del quale si intende intervenire è quello dell'assistenza socio-sanitaria, con l'obiettivo specifico di contrastare la disuguaglianza nell'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Le lettere *b*), *c*) ed *e*) illustrano le finalità dell'intervento legislativo con riferimento agli effetti desiderati sull'utenza. In tal senso, si intende: valorizzare le persone fragili e vulnerabili, affette da patologie croniche e invalidanti e da una limitazione della capacità di agire e di interagire a livello sociale, favorendo le potenzialità delle medesime, delle loro famiglie e della comunità in cui vivono, stimolando pertanto modelli di *welfare* di comunità (lettera *b*); incidere sulla prognosi delle persone affette da esiti invalidanti di malattie croniche e cronico-degenerative, riducendone l'istituzionalizzazione e migliorandone l'aspettativa di vita e la qualità della salute (lettera *c*); pro-

muovere la partecipazione attiva e diretta dell'utente nella definizione delle risposte necessarie a soddisfare i propri bisogni prioritari, al fine di assicurare interventi modulati, pertinenti e personalizzati, secondo le indicazioni dell'*International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (lettera *e*).

Le lettere *d*), *f*) e *g*) individuano le finalità riferibili all'organizzazione dei servizi che erogano le prestazioni socio-sanitarie. In particolare, la lettera *d*) indica la finalità di razionalizzare, riconvertire e rendere sostenibili gli oneri delle prestazioni socio-sanitarie inserite nei LEA, attraverso la riduzione dei costi connessi alla disparità nell'accesso alle prestazioni socio-sanitarie, all'eccessiva istituzionalizzazione dei bisogni socio-sanitari delle persone fragili e vulnerabili nonché a una non appropriata gestione sanitaria dei medesimi bisogni. La platea dei destinatari dell'intervento è indentificata dal comma 2 dell'articolo in esame con le aree di intervento indicate dal comma 4 dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 (aree materno-infantile, anziani, *handicap*, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative).

Con la lettera *f*) si propone di introdurre strumenti di coprogrammazione, gestione e creolizzazione personalizzata dei bisogni delle persone fragili e vulnerabili, idonei a garantire la gestione congiunta delle prestazioni sociali con le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie inserite nei LEA. La lettera *g*) indica l'obiettivo di promuovere la centralità e la partecipazione degli utenti e delle loro famiglie attraverso progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, con forme di cogestione dei percorsi di cura e di riabilitazione, caratterizzati dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro integrati.

L'articolo 2 impegna le regioni e i comuni, previa Intesa in sede di Conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del prov-

vedimento in commento, a individuare, nel territorio di competenza, gli ambiti territoriali in cui attivare, in via sperimentale e per la durata di tre anni, i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, da finanziare attraverso il metodo del *budget* di salute per ciascuna delle aree di intervento di cui al comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992. L'Intesa, primo passo verso la definizione del *budget* di salute, deve definire le modalità attuative e di coprogrammazione (da definirsi fra soggetti pubblici ed enti del Terzo settore ai sensi del dell'articolo 55 del Codice del Terzo settore) finalizzate all'individuazione dei bisogni da soddisfare attraverso i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, nonché gli interventi a tal fine necessari e le modalità di realizzazione degli stessi.

Si prevede, inoltre, che negli ambiti territoriali, individuati dalle regioni e dai comuni, l'azienda sanitaria locale provveda a riqualificare e a riconvertire almeno il 10 per cento delle risorse destinate al finanziamento dei LEA socio-sanitari in progetti terapeutici riabilitativi individualizzati da finanziare attraverso il metodo del *budget* di salute.

L'articolo 3 definisce il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato come l'insieme di azioni indicate ed elaborate dall'unità di valutazione integrata, sulla base di una valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei bisogni socio-sanitari della persona che tiene conto, in maniera globale, anche dei bisogni sociali, delle preferenze della persona, delle sue menomazioni, disabilità sociali e abilità residue e recuperabili, nonché delle esigenze legate ai diritti all'abitazione, alla formazione e al lavoro, all'affettività e alla socialità. La valutazione delle abilità e del funzionamento sociale è condotta applicando l'ICF sia al momento della presa in carico del progetto sia nei controlli periodici e programmati non superiori a trenta giorni. Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato assume tre livelli di intensità, alta, media e bassa, ai quali corrispondono diversi livelli di intervento e di investimento e prevede, quale obiettivo

progettuale, il passaggio degli utenti da un livello di intensità maggiore a uno di intensità minore.

Per quanto riguarda l'unità di valutazione integrata, questa è costituita nell'ambito del distretto della ASL competente presso l'ufficio socio-sanitario distrettuale ed è integrata da: servizi sociali dei comuni; operatori sanitari; utenti; familiari; medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta; un referente dell'ufficio socio-sanitario ospedaliero; operatori del settore dell'istruzione o della formazione professionale; amministratori di sostegno eventualmente nominati; ulteriori soggetti ritenuti necessari per un'appropriata conoscenza e valutazione dei bisogni della persona.

Sulla base delle valutazioni effettuate, l'unità di valutazione integrata, definisce le risorse umane, professionali ed economiche necessarie per la realizzazione del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato e per la sua sostenibilità attraverso il metodo del *budget* di salute.

Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato è affidato, dall'amministrazione pubblica procedente (ufficio socio-sanitario distrettuale) a un ente del Terzo settore nel ruolo di cogestore individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti *partner*.

Per la realizzazione del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato è sottoscritta una convenzione, recante il patto di coprogrammazione e di cogestione tra l'utente, eventuali tutori o soggetti civilmente obbligati le famiglie, la ASL, il servizio sociale del comune, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, l'ente del Terzo settore, il referente dell'ufficio socio-sanitario ospedaliero, il soggetto referente del contesto formativo di riferimento, nonché gli eventuali altri soggetti ritenuti necessari. Tale conven-

zione prevede anche il sistema di valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sull'utente e sulla comunità di riferimento del medesimo, come definito dall'Intesa da stipularsi in sede di Conferenza unificata, ai sensi del precedente articolo 2.

Tra i soggetti che sottoscrivono la convenzione, tenuto conto della specifica e prevalente area di competenza sociale e sanitaria del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, è individuata la figura professionale o l'operatore responsabile del progetto, denominato *case manager*, diverso dall'ente del Terzo settore che la stessa convenzione individua nel ruolo di soggetto cogestore.

L'articolo 4 definisce il *budget* di salute come l'insieme delle risorse umane, professionali ed economiche necessarie per realizzare il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato.

La dotazione finanziaria del *budget* di salute necessaria a realizzare il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato comprende: le risorse che lo Stato destina ai LEA socio-sanitari e alle politiche sociali; le risorse ulteriori che gli enti locali destinano alle politiche sociali; le risorse del Fondo sociale europeo e dei progetti regionali, nazionali ed europei volti all'inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate o vulnerabili; le eventuali risorse conferite dal soggetto destinatario del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, anche derivanti da forme di sostegno al reddito introdotte quale misura di contrasto della povertà e per l'inclusione sociale e lavorativa. Le risorse del *budget* di salute sono trasferite al soggetto cogestore sulla base dello stato di avanzamento del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, certificato trimestralmente dai soggetti che hanno sottoscritto la convenzione recante il patto di coprogrammazione e di cogestione, tenuto conto degli esiti della valutazione qualitativa e quantitativa (di cui all'articolo 3, comma 7), nonché della relazione elaborata dal *case manager*.

L'impiego delle risorse del *budget* di salute, al cui controllo di gestione provvede l'ufficio socio-sanitario distrettuale presso il quale è stata istituita l'unità di valutazione integrata, è sottoposto al regime di pubblicità e di controllo di cui ai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, nonché alle disposizioni dell'articolo 93 del Codice del Terzo settore in materia di controlli.

L'ufficio socio-sanitario distrettuale al quale è affidata la gestione del *budget* di salute dispone i controlli amministrativi e contabili sul corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali attribuite all'ente cogestore, assicura, altresì, il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, finanziati attraverso il metodo del *budget* di salute, e trasmette all'Osservatorio istituito ai sensi del successivo articolo 5 le informazioni richieste dal medesimo, idonee a rilevare e a valutare gli esiti della sperimentazione. In caso d'inadempienza alle disposizioni, è fatto divieto alla ASL competente di trasferire ulteriori risorse già destinate al progetto terapeutico riabilitativo individualizzato.

Ai sensi dell'articolo 5, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un Osservatorio che provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, a monitorare l'introduzione sperimentale del metodo del *budget* di salute per la realizzazione dei progetti terapeutici riabilitativi individualizzati e a verificare i risultati conseguiti sulla base di rilevazioni periodiche semestrali e della documentazione trasmessa dagli uffici socio-sanitari distrettuali. La composizione e i compiti dell'Osservatorio, nonché gli schemi di rilevazione idonei a verificare i risultati conseguiti sono individuati nell'ambito dell'Intesa di cui al precedente articolo 2.

L'Osservatorio pubblica, per ciascun anno della sperimentazione, gli esiti della propria attività nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute e, al termine della sperimentazione, il Ministro della salute presenta una relazione alle

Camere. Al termine della sperimentazione, sulla base degli esiti positivi della stessa nonché delle conclusioni indicate nella relazione, le regioni e i comuni, previa Intesa in sede di Conferenza unificata, individuano misure idonee ad assicurare, in maniera uniforme e permanente nel territorio nazionale, i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati da finanziare attraverso il metodo del *budget* di salute, per ciascuna delle aree di intervento di cui al comma 4 dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

In conclusione, ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio), al comma 4-*bis*, ha previsto la stipula di un'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di: strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, in cui vengano coinvolte tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale ed a enti del terzo settore *no profit*; progetti (proposti dalle strutture di prossimità) con modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il *budget* di salute individuale e di continuità. Per l'intervento sono stanziati 25 milioni di euro con differenti autorizzazioni di spesa per il 2020 e il 2021. Al termine della sperimentazione, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti.

Celeste D'ARRANDO (M5S) intende condividere con tutti i componenti della Commissione la soddisfazione per l'avvio di un percorso volto a ridare dignità alle persone in condizioni di disagio. Manifesta

un'ampia disponibilità ad un confronto rispetto al testo di cui è prima firmataria, segnalando che attraverso di esso si vogliono dare risposte concrete, adottando norme che non necessitino di una eccessiva interpretazione. Ribadisce che la finalità del provvedimento è quella di estendere a tutto il territorio nazionale le positive esperienze vissute sinora in singoli territori.

Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare la collega D'Arrando per aver posto l'attenzione sul tema del *budget* di salute attraverso la presentazione di una specifica proposta di legge, ricorda che tale strumento è utilizzato « a macchia di leopardo » sul territorio nazionale, con esperienze positive in diverse regioni, in varie zone del Paese. Ricorda, inoltre, che il mondo dell'associazionismo insiste per sviluppare maggiormente il *welfare* di comunità. Nel segnalare che le risorse pubbliche a disposizione non sono infinite e che il modello di *welfare* adottato rappresenta una componente significativa, ritiene che la Commissione sia chiamata ad affrontare una sfida non semplice. Rilevando, poi, che l'articolo 2 prevede l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate al finanziamento dei LEA socio-sanitari, osserva che l'uso anche di una quota di quelle relative alle prestazioni sanitarie aumenterebbe in maniera significativa gli strumenti a disposizione.

Osserva, inoltre, che il testo non propone un assemblaggio di diverse misure ma un modello integralmente diverso e dichiara di condividere l'approccio basato sulla massima trasparenza. Ritiene che lo sviluppo del *welfare* di comunità, l'utilizzo delle risorse territoriali e il coinvolgimento delle diverse agenzie educative rappresentino un progetto a lungo termine.

Richiamando le sperimentazioni in corso, finanziate anche attraverso una disposizione inserita nel decreto-legge cosiddetto Rilancio, si riserva di fornire eventualmente un ulteriore elemento di discussione attraverso la presentazione di una proposta di legge in materia da parte del suo gruppo. Ricorda che lo strumento

dell'ICF, maggiormente diffuso in ambito sanitario, purtroppo non è sufficientemente impiegato in quello sociale e che ciò rende difficile una valutazione degli esiti dell'interventi. Richiama, in proposito, quanto positivamente introdotto sul piano normativo nei confronti degli enti del Terzo settore, segnalando l'opportunità di prevedere misure analoghe anche per le amministrazioni pubbliche.

In conclusione, ricorda l'occasione persa rappresentata dal mancato perfezionamento della riforma costituzionale, che avrebbe assicurato un riparto di competenze più efficace e ribadisce la necessità di un intervento volto a migliorare la qualità di vita delle persone.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA segnala di avere recentemente avuto occasione di constatare l'efficacia dello strumento del *budget* di salute attraverso una missione di studio condotta presso singole realtà, in particolare nella regione Campania. Osserva che in tal modo è possibile assicurare un maggior rispetto della dignità delle singole persone. Associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Carnevali, auspica che la Commissione possa procedere con celerità all'esame del provvedimento, ricordando che presso il Ministero della salute è in corso un ragionamento sull'utilizzo delle risorse provenienti dall'Unione europea e che le azioni oggetto della proposta di legge sono tenute nella dovuta considerazione. Ritiene che nel corso delle audizioni che probabilmente la Commissione intende svolgere possa essere utile acquisire il punto di vista degli economisti sociali. Ricorda, in proposito, che lo strumento del *budget* di salute può consentire un doppio vantaggio rappresentato dalla maggiore inclusione delle persone fragili e vulnerabili e dall'incremento dei posti di lavoro.

Guido DE MARTINI (LEGA), limitandosi, per quanto concerne il merito del provvedimento, ad esprimere l'auspicio che le norme che si vogliono introdurre siano fonte di semplificazione e non di ulteriore confusione per le persone biso-

gnose di assistenza, invita a valutare con attenzione il linguaggio adottato. Rilevando che il testo utilizza in maniera eccessiva termini inglesi, segnala, anche sulla base della sua personale esperienza di medico, l'assoluta necessità di impiegare un linguaggio pienamente comprensibile a coloro che devono usufruire delle prestazioni sanitarie e sociali.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che ne sono affette.

C. 1733 Siani e C. 1851 Trizzino.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo SIANI (PD), *relatore*, fa presente che le immunodeficienze congenite o primitive sono un gruppo di più di trecentocinquanta patologie nelle quali il sistema immunitario perde tutta o parte della sua funzionalità. Normalmente, il sistema immunitario protegge il corpo umano dai micro-organismi patogeni (come batteri, virus e funghi) che possono causare malattie infettive. Quando una parte di questo sistema non funziona o è assente, il paziente contrae più frequentemente infezioni e impiega più tempo per guarire da queste. Le immunodeficienze primitive (PI) si verificano quando il difetto del sistema immunitario è di origine genetica. Si stima che nel mondo siano più di sei milioni i bambini e adulti affetti da PI, e neanche il 30 per cento di loro sa di soffrire di una di queste malattie.

L'esatta incidenza globale delle PI non è nota perché molte di loro sono tuttora non riconosciute, un aspetto che rende difficile la raccolta sistematica delle informazioni. Oltre ad essere assai numerose, le immunodeficienze primitive sono carat-

terizzate da una sintomatologia aspecifica che complica il riconoscimento della malattia da parte dei medici.

I dati di letteratura indicano che, dall'insorgenza dei primi sintomi alla vera e propria diagnosi, passano, mediamente, 5,5 anni per gli adulti e 2,5 anni per i bambini. Uno studio francese su larga scala DEPISTREC pubblicato su *Clinical immunology* a marzo 2019, dopo gli studi condotti in America ha confermato grazie allo *screening* neonatale un'incidenza della malattia di circa un caso ogni 60mila persone. Lo *screening* neonatale universale per l'Immunodeficienza combinata grave (SCID) è stato adottato, oltre che in tutti gli Stati americani, anche in Norvegia, Israele e Nuova Zelanda.

Evidenzia che le forme gravi di immunodeficienze primitive, se non diagnosticate, portano al decesso nel primo anno di vita, senza aver fatto la diagnosi ma attribuendo la morte a un'altra patologia. Essendo il decorso naturale particolarmente infausto, per ogni caso diagnosticato ve ne sono tre che giungono a morte senza diagnosi. È una reale emergenza pediatrica, della quale i medici hanno scarsa consapevolezza. Poiché sono patologie che se identificate possono essere curate nella stragrande maggioranza dei casi, è necessario intervenire con una proposta di legge che mira ad offrire una diagnosi precoce attraverso lo *screening* su tutto il territorio nazionale e assicurare omogeneità di trattamento in tutto il Paese.

Ciò premesso, fa presente che la proposta di legge C. 1733 Siani si compone di 9 articoli. L'articolo 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongano azioni programmate, piani di lavoro e progetti-obiettivo, per i pazienti che ne sono affetti, nel quadro dei rispettivi piani sanitari e dei livelli essenziali di assistenza.

Le immunodeficienze congenite vengono riconosciute malattie di rilevante interesse sociale a causa della loro complessità e della mortalità ad esse associata.

Tali interventi sono diretti a: effettuare una diagnosi neonatale mediante proce-

EDURE di screening metabolico e molecolare; favorire l'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario al fine di garantire l'identificazione precoce dei casi sospetti; costituire reti integrate di presidi sanitari con livelli crescenti di complessità di interventi al fine di assicurare la diagnosi precoce dei casi non identificabili mediante le procedure di *screening*.

Ricorda, in proposito, che in base a quanto riportato dall'Istituto superiore di sanità presso il quale è istituito il Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali per assicurarne la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale, lo *screening* neonatale rappresenta una delle più importanti misure di prevenzione cosiddetta secondaria.

In Italia, è garantito gratuitamente ed è stato reso obbligatorio per specifiche patologie (fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica) con la legge n. 104 del 1992, poi esteso a circa quaranta malattie metaboliche ereditarie dalla legge n. 167 del 2016. La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 544, legge n. 145 del 2018) ha modificato in più punti la citata legge n. 167 del 2016, incrementandone la copertura finanziaria di 4 milioni di euro (da 25,715 a 29,715 milioni), al fine di estendere gli accertamenti diagnostici obbligatori anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale. Ha previsto, inoltre, una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso *screening* neonatale.

L'articolo 2 dispone che le regioni e le province autonome, tenuto conto delle linee guida in materia redatte dalle società medico-scientifiche nazionali e internazionali, sentito l'Istituto superiore di sanità, individuino le aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie che possano garantire i seguenti interventi di prevenzione: identificare mediante una diagnosi prenatale nuovi casi nelle famiglie a rischio; identificare mediante *screening* neonatale i pazienti asintomatici; adottare strategie per l'identificazione precoce della sintomatologia.

L'articolo 3 mira a provvedere alla identificazione, sentite le società medico-scientifiche, dei requisiti organici, strutturali, strumentali e tecnologici necessari per l'accreditamento dei centri costituenti le reti integrate di assistenza e di cura delle immunodeficienze congenite.

L'articolo 4 stabilisce il seguente elenco di competenze e facoltà attribuite alle regioni e delle province autonome: provvedere alla fornitura, tramite le rispettive aziende sanitarie locali, di materiale tecnico, strumentale e farmaceutico necessario per la fisioterapia respiratoria, la riabilitazione motoria, la logopedia e la continuità nelle terapie sostitutive con immunoglobuline dei pazienti affetti da immunodeficienze congenite; promuovere e sostenere la ricerca sulle immunodeficienze congenite, anche tramite finanziamenti dedicati; costituire – per le regioni con popolazione inferiore a 2 milioni di abitanti – un consorzio con regioni limitrofe per garantire una maggiore efficacia terapeutica ed efficienza gestionale, qualora non siano disponibili competenze specifiche; costituire le reti integrate nel rispettivo territorio, prevedendo differenti livelli di assistenza e di cura, tenuto conto dei livelli di competenza e della disponibilità di tecnologie specifiche nell'ambito dei rispettivi piani di programmazione sanitaria; istituire un centro specializzato con funzioni di orientamento e di coordinamento delle attività sanitarie, nonché di pianificazione di interventi integrati per il miglioramento della diagnosi e della cura, con strutture, personale e attrezzature adeguati; predisporre specifici stanziamenti e dotazioni organiche per promuovere e sostenere le attività di ricerca e le attività di trapianto di cellule staminali allogenico o di autotrapianto con cellule ingegnerizzate, ove sussistano le condizioni; garantire la piena applicazione delle linee guida in materia di vaccinazioni dei pazienti affetti da immunodeficienze congenite; sviluppare percorsi di accompagnamento del paziente per la transizione dall'età pediatrica all'età adulta; promuovere l'inserimento nella vita sociale e lavorativa; promuovere le attività di dona-

zione di sangue e di plasma; assicurare l'eventuale trapianto di cellule staminali.

All'articolo 5, si dispone l'istituzione di una Tessera personale che il centro specializzato deve rilasciare ai pazienti affetti da immunodeficienze congenite, che attesti l'esistenza della malattia.

All'articolo 6 vengono stabilite alcune specifiche funzioni dei centri specializzati, i quali devono provvedere alla cura e riabilitazione dei soggetti affetti da immunodeficienza congenita, sia in regime ospedaliero o in regime ambulatoriale e di *day hospital*, sia a domicilio, fornendo inoltre forme di sostegno psicologico ai pazienti affetti da immunodeficienze congenite e alle loro famiglie. In particolare, le cure a domicilio sono assicurate in regime di ospedalizzazione domiciliare continuativa, su richiesta del paziente o del suo tutore, con la collaborazione del medico di medicina generale e con il sostegno di personale medico, infermieristico e riabilitativo, nonché di personale operante nel campo dell'assistenza sociale, adeguatamente formato dai sopra richiamati centri specializzati. Per facilitare il trattamento delle complicanze infettive derivanti dalle immunodeficienze congenite, per i pazienti affetti dalla malattia, muniti della tessera personale è consentita la prescrizione multipla, per uso domiciliare, di farmaci ad esclusivo uso ospedaliero.

L'articolo 7 definisce alcune norme relative alla formazione e all'educazione sanitaria, disponendo il compito per le regioni e le province autonome, di concerto con i centri specializzati, di promuovere iniziative:

In base all'articolo 8, inoltre, si dispone che i centri specializzati e le aziende sanitarie locali devono avvalersi, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, della collaborazione e del sostegno delle associazioni di pazienti e delle organizzazioni di volontariato, nelle forme e nei limiti previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ai sensi dell'articolo 9, l'onere derivante dall'attuazione delle norme in esame, valutato in 5 milioni di euro annui

è posto a carico dello stanziamento della parte corrente del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla popolazione residente affetta da immunodeficienza congenita e delle documentate funzioni dei centri specializzati.

In conclusione, segnala che la proposta di legge C. 1851, presentata dal deputato Trizzino, presenta un contenuto sostanzialmente coincidente con quello del testo appena illustrato. Si limita a segnalare che, all'articolo 5, è prevista l'istituzione di un registro nazionale delle persone affette da immunodeficienze congenite.

Doriana SARLI (M5S) ringrazia i presentatori delle proposte di legge in esame per aver segnalato la rilevanza del tema oggetto delle stesse, sottolineando, anche sulla base della sua esperienza in relazione a persone a lei molto vicine, le gravissime conseguenze di una mancata diagnosi tempestiva delle immunodeficienze congenite. Nel richiamare la condizione di solitudine vissuta in molti casi delle persone coinvolte, auspica che la Commissione possa svolgere un lavoro approfondito, in grado di fornire risposte concrete.

Elena CARNEVALI (PD), nel ricordare il frequente dibattito svolto nella passata legislatura sull'opportunità dell'approvazione di testi normativi relativi a singole patologie, reputa che il tema delle immunodeficienze congenite meriti un intervento da parte del Parlamento. Rileva che tale problematica investe tre aspetti qualificanti delle politiche a tutela della salute: un rafforzamento dell'attività di prevenzione, in questo caso attraverso un uso intensivo degli *screening* neonatali, lo sviluppo delle reti e il potenziamento delle cure a domicilio. Esprime alcune perplessità in relazione a una singola disposizione recata dal provvedimento, quella relativa al rilascio di una tessera personale ai pazienti. Ritiene, infatti, che la tessera

sanitaria dovrebbe rappresentare uno strumento in grado di fornire tutte le informazioni relative alla patologia e alla storia clinica dei pazienti, senza che ci sia la necessità di adottare altre modalità per la conservazione e la trasmissione di informazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

RISOLUZIONI

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 12.55.

7-00172 Boldi, 7-00391 Carnevali e 7-00525 Gemmato: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del testo unificato n. 8-00080).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00172 Boldi, 7-00391 Carnevali e 7-00525 Gemmato, in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

Fa presente che la deputata Boldi ha presentato una nuova proposta di testo unificato delle risoluzioni in oggetto, volta a recepire ulteriori richieste di modifica e integrazione avanzate da alcuni colleghi. Dà, quindi, la parola alla deputata Boldi per l'illustrazione di tale proposta.

Rossana BOLDI (LEGA), segnalando preliminarmente che la risoluzione presentata dai colleghi Carnevali e Siani ha consentito di includere nel testo unificato

un aspetto fondamentale rappresentato dalle apnee ostruttive in età pediatrica, ringrazia tutti coloro, a partire dal collega Gemmato che presentato un proprio testo e dalle colleghe Bologna, Lapia e Sportiello, che hanno suggerito modifiche e integrazioni, che hanno dato il loro apporto alla nuova proposta di testo unificato, che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*).

Ricorda che la risoluzione ha come oggetto una patologia che investe competenze di carattere multidisciplinare e che l'obiettivo fondamentale della stessa è quello di consentire un'attività di diagnosi capillare attraverso un sistema a rete con coinvolgimento di una pluralità di soggetti.

Rosa MENGA (M5S), partendo dalle considerazioni svolte dalla collega Boldi nella conclusione del suo intervento, invita ad integrare l'impegno di cui alla lettera *h*) con un richiamo all'opportunità di prevedere un coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta rispetto all'attività dei centri multispecialistici qualificati.

Elena CARNEVALI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo rispetto al testo proposto dalla collega Boldi, ponendo in evidenza che la sindrome delle apnee ostruttive del sonno rappresenta una patologia sottovalutata, anche a causa delle difficoltà di diagnosi, rispetto alla quale occorre rimuovere gli ostacoli attualmente esistenti per quanto concerne la fornitura da parte del Servizio sanitario nazionale di determinati ausili, a partire dai ventilatori. Nel ricordare che si tratta di una patologia che in molti casi può essere affrontata con successo attraverso l'utilizzo di mezzi limitati, invita a favorirne l'emersione e a ridurre le liste d'attesa, superando anche le criticità attualmente presenti per quanto riguarda il rilascio delle patenti di guida e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ritiene che la risoluzione possa dare un supporto al Governo in relazione all'adozione di misure volte a offrire una risposta efficace alle problematiche connesse alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

Rossana BOLDI (LEGA) propone un'integrazione dell'impegno di cui alla lettera *h*) nel senso indicato dalla collega Menga.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA, esprime una valutazione favorevole degli impegni di cui alle lettere *a*), *c*), *e*), *g*), *m*) e *n*). Per quanto riguarda i restanti impegni, propone le seguenti integrazioni: precisare che l'impegno di quella lettera *b*) debba realizzarsi attraverso le procedure previste a legislazione vigente; per gli impegni di cui alle lettere *f*), *l*) *o*) e *p*) premettere la clausola « a valutare la possibilità di »; specificare, in relazione all'impegni di cui alle lettere *h*) e *i*), che restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, per quanto di competenza. Chiede, infine, che sia espunto l'impegno di cui alla lettera *d*) al fine di poter effettuare un'adeguata riflessione sull'opportunità di istituire un ulteriore registro di patologia.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che tutti i presentatori delle risoluzioni hanno accettato le proposte di modifica illustrate dalla rappresentante del Governo.

La Commissione approva all'unanimità la nuova proposta di testo unificato delle risoluzioni 7-00172 Boldi, 7-00391 Carnevali e 7-00525 Gemmato, che assume il numero 8-00080 (*vedi allegato 2*).

Rossana BOLDI (LEGA) nel ringraziare tutti i colleghi e la sottosegretaria Zampa per il loro contributo, pone in risalto il fatto che un importante atto di indirizzo sia stato approvato all'unanimità. Nel dichiararsi consapevole delle difficoltà ad attuare pienamente tutti gli impegni contenuti nella risoluzione, si augura che essa possa trovare comunque piena applicazione, al fine di dare un aiuto efficace a coloro che soffrono di tale patologia.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, si associa agli apprezzamenti per le modalità con le quali la Commissione ha predispo-

sto e approvato il testo unificato delle risoluzioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.25.

Proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini » di Genova.

Nomina n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviata nella seduta del 29 luglio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il deputato Sapia ha svolto la relazione sulla proposta di nomina in esame. Chiede, quindi, al relatore di formulare la sua proposta di parere.

Francesco SAPIA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina.

Roberto BAGNASCO (FI), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di nomina, segnala di aver avuto la fortuna di conoscere personalmente il dottor Garrone, sia in ambito professionale sia per quanto riguarda il suo impegno in attività sociali, compiti svolti in entrambi i casi con grandi risultati. Accoglie, quindi, con favore la sua nomina a presidente di un istituto che rappresenta un'eccellenza per la regione Liguria e per tutta l'Italia.

Si dichiara certo che la persona designata svolgerà come sempre le sue funzioni con estrema competenza.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, apprezzando le qualità professionali della persona designata e il suo impegno etico a favore dei più fragili. Esprime, pertanto, un augurio di buon lavoro al dottor Garrone rispetto al nuovo incarico che sta per assumere.

Cosimo Maria FERRI (IV) esprime la propria soddisfazione per una nomina che rappresenta un messaggio importante, rilevando che il dottor Garrone mette a disposizione la sua capacità di manager per spirito di servizio, all'interno di un polo di eccellenza. Nel ricordare la rilevanza dell'Istituto Gaslini per quanto riguarda l'assistenza e la cura dei minori in condizione di fragilità, rileva che la nomina del dottor Garrone rappresenta una sfida per fare ancora di più in termini di tutela della salute.

Rossana BOLDI (LEGA) dichiara il voto favorevole della Lega sulla proposta di nomina, ponendo in rilievo il curriculum di eccellenza della persona designata. Si dichiara certa che il dottor Garrone sarà in grado di guidare con competenza un'istituzione di cura e ricerca fondamentale per il Paese, augurandogli un buon lavoro.

Luca RIZZO NERVO (PD), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi, dichiara il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	32
Votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato sì	32

(La Commissione approva).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Bagnasco, Massimo Enrico Baroni, Bellucci, Boldi, Zardini in sostituzione di

Campana, Carnevali, D'Arrando, De Filippo, De Martini, Gemmato, Lovecchio in sostituzione di Lapia, Locatelli, Lorefice, Menga, Nappi, Nesci, Noja, Novelli, Panizzut, Pini, Provenza, Rizzo Nervo, Ferri in sostituzione di Rostan, Ruggiero, Sapia, Sarli, Zan in sostituzione di Schirò, Siani, Sportiello, Stumpo, Sutto e Versace.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

7-00172 Boldi, 7-00391 Carnevali e 7-00525 Gemmato: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.**NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI**

La XII Commissione,

premesso che:

la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (*Osas – Obstructive Sleep Apnea Syndrome*) è determinata da una ostruzione completa o incompleta delle vie aeree superiori, che si manifesta con ricorrenti episodi di apnea o ipopnea che si verificano durante il sonno, per ostruzione completa della faringe (apnea) o parziale (ipopnea), la cui causa è una qualsivoglia alterazione anatomica e/o funzionale delle vie aeree superiori;

ogni singola apnea o ipopnea ha una durata il più delle volte compresa tra i 10 e i 30 secondi, ma può superare il minuto;

il numero delle apnee e ipopnee è pari a diverse decine per notte o addirittura per ora di sonno;

le ripetute apnee e ipopnee determinano uno sforzo respiratorio con riduzione dei valori della saturazione ossiemoglobinica e, quindi, dell'ossigeno disponibile per l'organismo, fluttuazioni della frequenza cardiaca, aumento della pressione arteriosa sistemica e polmonare, frammentazione del sonno;

l'ipossiemia intermittente e i frequenti « arousal » (risvegli notturni non percepiti dalla persona) determinati dall'Osas, causano alterazioni metaboliche, cardio e cerebrovascolari, visibili anche a livello dell'elettroencefalogramma;

l'Osas è frequentemente associata, e spesso ne è la causa, a malattie come

ipertensione arteriosa, infarto, ictus, scompenso cardiaco, aritmie cardiache – in particolare la fibrillazione atriale –, diabete mellito, insufficienza renale, broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma bronchiale, insufficienza respiratoria, sindrome depressiva, cancro, riconosciute come le principali cause di morte, ed è per questo associata a una ridotta aspettativa di vita;

l'Osas è causa di circa il 7 per cento di tutti gli incidenti stradali; in Italia sono 12.300 l'anno i sinistri attribuibili all'Osas, con 250 morti e oltre 12.000 feriti;

il lavoratore malato di Osas è esposto a un rischio per infortunio sul lavoro pari al doppio rispetto agli altri lavoratori;

l'Osas non diagnosticata e non curata è causa di elevati costi sanitari, diretti e indiretti;

i fattori di rischio per tale sindrome sono le alterazioni anatomo-funzionali delle vie aeree superiori, l'obesità, il tabagismo, il consumo di alcol la sera, l'età adulta, il sesso maschile, la menopausa;

la diagnosi di Osas è clinica e strumentale e, per quest'ultima, possono essere utilizzate apparecchiature domiciliari per poligrafie notturne, dispositivi più facilmente disponibili e applicabili nonché meno costosi rispetto a una polisonnografia notturna completa, che necessita di essere fatta in ambiente ospedaliero con personale medico e tecnico dedicato;

si possono definire quadri di gravità crescente secondo i seguenti criteri

Icsd-2014 e utilizzando l'indice di apnea-ipopnea (AHI):

a) un indice AHI con 5 eventi per ora si associa spesso a un'eccessiva sonnolenza diurna, fatica, insonnia, russamento, disturbi respiratori notturni soggettivi, apnee osservate o quadri medici e/o psichiatrici come ipertensione arteriosa, patologia coronarica, fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca cronica, ictus, diabete, disfunzioni cognitive o disturbi dell'umore; nell'adulto che presenta sintomi notturni come russamento persistente, pause respiratorie in sonno, risvegli con sensazione di soffocamento, eccessiva sonnolenza diurna o malattie come l'ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale ed il diabete, un AHI uguale o superiore a 5 consente di porre la diagnosi di OSAS;

b) un indice AHI di 15 eventi per ora o superiore, consente di effettuare la diagnosi di Osas indipendentemente da altri sintomi o quadri medici o psichiatrici. Nell'adulto, la patologia viene considerata di grado lieve quando l'AHI è compreso fra 5 e 15, di grado moderato quando l'AHI è compreso fra 15 e 30, di grado severo quando l'AHI è superiore a 30;

sono disponibili diverse opzioni terapeutiche quali i dispositivi a pressione positiva continua (Cpap) o a doppio livello (bi-level PAP, nei pazienti che richiedono alte pressioni di trattamento), i dispositivi endorali di avanzamento mandibolare, la chirurgia delle vie aeree superiori e maxillo-facciale che, previa selezione clinico-strumentale del paziente, possono essere efficaci nel curare l'Osas;

l'Osas è largamente sottodiagnosticata, tanto da stimare che non sia individuata nel 97 per cento delle donne e nel 96 per cento degli uomini con sindrome moderata-grave; ciò è legato al fatto che l'eccessiva sonnolenza diurna, sintomo principale della OSAS, è condizione che molte persone spesso hanno difficoltà a percepire perché la confondono con la stanchezza, ma soprattutto perché è ancora poca l'attenzione che a questa pato-

logia viene data dai medici curanti ed è scarso il numero di centri diagnostici specifici presenti sul territorio, con conseguenti lunghe liste di attesa. Un altro fattore di sottostima è la verifica dell'entità della patologia nel mondo del lavoro da parte degli specialisti medici competenti, oltre alla ritrosia nel segnalarla, soprattutto da parte dei pazienti che temono di perdere l'idoneità alla guida degli automezzi o ad altra mansione lavorativa specifica;

l'Osas può essere presente già in età pediatrica; in tale fascia di età, oscilla tra l'1 e il 5,6 per cento e il suo sintomo principale è rappresentato dal russamento notturno abituale, che si manifesta cioè per più di tre notti alla settimana, correlato da segni e sintomi maggiori, sia notturni che diurni, quali la respirazione orale persistente, le difficoltà all'addormentamento nonché l'assunzione di posizioni atipiche durante il sonno allo scopo di ridurre l'ostruzione percepita a livello delle vie aeree superiori. Durante le ore diurne i piccoli pazienti affetti da Osas sono spesso iperattivi, irritabili; possono presentare disturbi neurocomportamentali in grado di influire negativamente sul rendimento scolastico e sulle capacità relazionali;

l'ipertrofia delle adenoidi e delle tonsille e l'obesità sono i due principali fattori di rischio per l'Osas in età pediatrica; altre condizioni che determinano una riduzione delle alte vie aeree o che inducono il rilassamento e il collasso delle stesse e si associano frequentemente all'Osas sono le malformazioni cranio-facciali e le patologie neuromuscolari;

la patologia in oggetto è associata a ritardo di crescita, ipertensione, disturbi cardiaci e a uno stato di infiammazione cronica sistemica, verosimilmente dipendente da uno stato di stress ossidativo secondario agli eventi notturni intermittenti di ipossia e riossigenazione;

il ritardo di crescita, in particolare, è molto frequente e la causa non è stata ancora del tutto dimostrata: si ipotizzano

una difficoltà di alimentazione secondaria all'ipertrofia adenotonsillare, un aumento dell'attività metabolica per lo sforzo respiratorio durante il sonno e, infine, un'alterazione della regolazione ormonale con riduzione della secrezione notturna dell'ormone della crescita e del fattore di crescita insulino-simile;

la prevalenza di eccessiva sonnolenza diurna nella popolazione pediatrica con Osas varia dal 13 per cento al 20 per cento ed è spesso condizionata dall'obesità, anche se può essere mascherata dall'agitazione diurna con iperattività e disattenzione, sintomi che mimano una sindrome da Adhd, presente in comorbilità in circa il 30 per cento dei bambini affetti da Osas severa;

numerosi sono gli studi che hanno riportato nei bambini con Osas un aumento della pressione arteriosa, ipertensione polmonare con cuore polmonare, ipertrofia del ventricolo sinistro con conseguente disfunzione ventricolare, aritmie, arteriosclerosi, malattia coronarica precoce, in associazione a un aumento della risposta rapida all'insulina, dislipidemia, e disfunzione endoteliale, con aumento del rischio cardiovascolare;

infine, nel bambino come nell'adulto, l'obesità gioca un ruolo importante nel favorire l'apnea ostruttiva, per un meccanismo di compressione *ab estrinseco* sulle vie aeree superiori condizionato dall'infiltrazione adiposa dei tessuti parafaringei;

la sindrome in oggetto, secondo recenti stime, riguarda oltre 6 milioni di italiani tra i 40 e gli 85 anni, la sua prevalenza è 49,7 per cento nel sesso maschile e 23,4 per cento in quello femminile, con valori più alti dopo la menopausa; solo una bassa percentuale è consapevole di soffrirne a causa dei bassi livelli di *screening* effettuati dal Servizio sanitario nazionale;

la quota dei costi sanitari si attesta intorno al 55 per cento dei costi complessivi, per un importo stimabile intorno ai

2,9 miliardi di euro, per la maggior parte legati al trattamento delle comorbilità, mentre solo una piccola percentuale è da attribuire alla diagnosi e al trattamento specifico dell'Osas. Si stima, infatti, che i costi sanitari diretti relativi (visite, esami diagnostici, terapie) incidano solo per il 6 per cento sui costi totali, mentre i costi sanitari dovuti a un mancato riconoscimento e a una mancata prevenzione delle comorbilità incidono per il 49 per cento dei costi totali; i costi non sanitari, per il restante 45 per cento dei costi totali, risultano così ripartiti: incidenti automobilistici 24 per cento; incidenti sul lavoro 12 per cento; perdita di produttività 9 per cento;

la prevalenza dell'Osas è comparabile a quella dell'ipertensione arteriosa sistemica e superiore a quella del diabete;

pur essendo stato osservato che negli ultimi venti anni l'incremento della prevalenza dell'Osas è associato all'incremento della prevalenza e severità dell'obesità, tale sindrome è significativamente presente anche in soggetti normopeso;

il russamento abituale e persistente con possibili pause respiratorie, la nicturia, la secchezza della fauci e/o la cefalea al risveglio, l'eccessiva sonnolenza diurna, l'insonnia, l'astenia, la riduzione della libido ne rappresentano la sintomatologia tipica, che può essere facilmente identificata in un qualunque ambulatorio medico od odontoiatrico;

l'accesso alla diagnosi e alla cura dell'Osas sono complicate su tutto il territorio nazionale, causano lunghi tempi di attesa e, spesso, la necessità di migrazione dei cittadini;

la difficoltà nell'accesso alla diagnosi e alla cura dell'Osas è di ostacolo non solo per la cura di tale sindrome ma anche per il conseguimento dell'idoneità psicofisica alla guida e in ambito lavorativo;

l'Osas soddisfa i criteri stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità per la definizione di malattia cronica;

le comorbidità dell'Osas (ipertensione arteriosa, infarto, ictus, scompenso cardiaco, aritmie cardiache in particolare la fibrillazione atriale, diabete mellito, insufficienza renale, broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma bronchiale, insufficienza respiratoria, sindrome depressiva, cancro) in un singolo individuo sono spesso già note e trattate anche in assenza di una diagnosi di Osas; tuttavia, il mancato trattamento dell'Osas determina il non ottimale controllo clinico-strumentale delle comorbidità;

l'Osas può essere diagnosticata e curata con miglioramento delle relazioni di coppia, familiari, sociali, lavorative con guadagno in termini di benessere individuale e sociale e conseguente risparmio in costi sanitari diretti ed indiretti;

da anni diverse associazioni, società scientifiche, enti di ricerca organizzano corsi annuali di medicina del sonno, di carattere teorico-pratico, con certificazione rilasciata da un medico esperto in disturbi del sonno;

in occasione del VII Congresso Corte di giustizia popolare per il diritto alla salute (Rimini, 30 novembre – 2 dicembre 2018), l'associazione Senior Italia Federanziani ha indicato l'Osas tra le malattie respiratorie croniche da ricercare, diagnosticare e trattare;

nel 2014 il Ministero della salute ha prodotto le « Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Osas) »; il medesimo Ministero, ha poi approvato il documento « Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico del russamento e della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva »;

il 3 febbraio 2016 il Ministero della salute ha decretato « gli indirizzi medico-legali da osservare per l'accertamento dell'idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia »;

il 12 maggio 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'intesa sul documento « Sindrome apnee ostruttive del sonno (Osas) » del Ministero della salute, nel quale si afferma che l'Osas è una malattia cronica e si indica come realizzare la prevenzione e la diagnosi precoce dell'Osas, secondo criteri di sostenibilità, su tutto territorio nazionale;

l'accordo Stato-regioni del 12 maggio 2016, per la definizione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) in materia di Osas, è stato recepito dalla regione Puglia (2017), dalla Regione Abruzzo (novembre 2019), dalla Regione Toscana (maggio 2020); la relativa delibera è in bozza nella Regione Sicilia;

la direttiva 2014/85/UE della Commissione del 1° luglio 2014, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, indica che « la patente di guida può essere rilasciata ai richiedenti o conducenti con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato »;

tale direttiva è stata recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 2015;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha finanziato un'attività di ricerca finalizzata ad accertare l'incidenza della sindrome da apnea ostruttiva del sonno tra gli operatori del settore dell'autotrasporto di cose e, soprattutto, il 18 novembre 2017 è nato il « Tavolo tecnico intersocietario – prevenzione, salute e sicurezza per il paziente Osas » che ha lo scopo di promuovere e diffondere, perseguendo un approccio interdisciplinare, la gestione del paziente Osas, con particolare attenzione agli aspetti della prevenzione, salute e della sicurezza nei trasporti e sul lavoro;

L'Automobile Club d'Italia (Aci) e la Fondazione italiana salute ambiente e respiro (Fisar), ente di ricerca riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il 29 maggio 2018 hanno dato inizio alla campagna « Dormi meglio, Guida sveglio » sui rischi per la sicurezza stradale della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno che si articolerà in tutta Italia con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, la diagnosi e la cura dei moltissimi casi di Osas ancora sommersi;

in data 25 luglio 2019 è stato adottato, con un Accordo Stato-regioni, il Documento strategico di indirizzo per la gestione integrata dell'insufficienza respiratoria, redatto da un Gruppo di lavoro di Gard-Italia, l'Alleanza nazionale volontaria che comprende istituzioni, società scientifiche ed associazioni di pazienti che lavorano per il comune obiettivo di sviluppare una strategia di prevenzione e di assistenza alle malattie respiratorie, costituita in coerenza con la *Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases* (Gard) internazionale, creata nel 2004 dall'Organizzazione mondiale della sanità;

il documento definisce una proposta di percorso clinico-assistenziale di presa in carico del paziente con insufficienza respiratoria cronica (IRC), secondo la logica di un modello di gestione multiprofessionale e multidisciplinare integrata ospedale-territorio, con l'obiettivo generale di ottimizzare i percorsi diagnostici e terapeutici, per mettere il paziente e non il sistema al centro dell'organizzazione assistenziale attraverso la realizzazione di un modello che garantisca interventi efficaci e tempestivi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;

L'Osas quindi è una malattia di interesse multidisciplinare, che necessita di azioni diagnostiche e terapeutiche coordinate tra diversi specialisti come pneumologi, neurologi, otorinolaringoiatri, odontoiatri, cardiologi, psicologi e nutrizionisti, allo scopo di garantire un intervento ottimale e completo per le persone di tutte le età;

L'obiettivo finale deve essere quello di rendere la missione di *screening* e diagnosi più capillare sul territorio, costruendo una rete tra medici di medicina generale, pediatri, medici del lavoro, servizi diagnostici territoriali del Servizio sanitario nazionale e servizi ospedalieri e tutti gli specialisti, pubblici o privati, coinvolti nella diagnosi e nella cura di questa patologia, per garantire la qualità degli interventi, la riduzione delle liste d'attesa e favorire la presa in carico dei pazienti;

il Servizio sanitario nazionale prevede, al momento, solo trattamenti attraverso dispositivi ventilatori, escludendo i presidi terapeutici di tipo odontoiatrico. Inoltre, gli stessi dispositivi ventilatori sono concessi solo ai pazienti con numero superiore di apnee a 30 AHI per ora, mentre le citate linee guida del Ministero della salute del 23 gennaio 2014 prevedevano il trattamento delle forme lievi e moderate proprio tramite i presidi odontoiatrici;

inoltre, per poter accedere agli ausili protesici in comodato d'uso, i pazienti che si vedono riconosciuto tale diritto (solo il 10 per cento) devono necessariamente adempiere alla richiesta di invalidità civile che deve essere riconosciuta nella misura minima uguale o superiore al 34 per cento,

impegna il Governo:

a) a promuovere ed avviare una campagna informativa per la prevenzione, la diagnosi e la cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas), sia in età pediatrica che in età adulta, al fine di rendere i cittadini maggiormente consapevoli sia sulle conseguenze che tale patologia comporta, quale fattore di rischio per lo sviluppo di altre patologie, che sulla capacità di successo delle terapie esistenti, nonché a promuovere *screening* nazionali nei confronti di quelle categorie di soggetti che possono essere più facilmente colpite da tale patologia. In particolare, è necessario sensibilizzare adulti, famiglie e adolescenti circa l'adozione di corretti stili di

vita, soprattutto rispetto alle abitudini alimentari, che sembrano influenzare in modo importante la manifestazione e l'evoluzione della patologia;

b) ad adottare iniziative per inserire l'Osas nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017, con l'obiettivo di renderli uniformi in tutte le regioni italiane, rendendo superfluo l'adempimento della richiesta per invalidità civile e semplificando, quindi, le procedure medico-amministrative in capo al paziente;

c) ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché, quanto prima, tutte le regioni diano attuazione all'intesa Stato-regioni del 12 maggio 2016 in materia di Osas e rendano fruibili per il cittadino percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) dedicati all'Osas, facilitando l'accesso alla diagnosi e cura e al *follow-up*;

d) ad adottare iniziative per istituire un registro di patologia per l'Osas e le sue comorbilità;

e) ad adottare iniziative di tipo normativo volte a promuovere e a sostenere la ricerca inerente i disturbi respiratori specifici, con particolare riferimento alle Osas e alle modalità attraverso cui espleta le sue comorbilità, al fine di potenziare e migliorare i protocolli diagnostici e terapeutici preventivi e curativi;

f) ad adottare iniziative per adeguare il sistema del Diagnosis Related Groups (DRG) alle procedure diagnostiche e terapeutiche specifiche della patologia, in particolare provvedendo alla creazione di un DRG nei nuovi Lea per la titolazione dei dispositivi con pressione positiva automatica (APAP), per la procedura diagnostica endoscopica in sonno indotto DISE (*drug induced sleep endoscopy*), anche per ciò che riguarda la telemedicina e il telemonitoraggio per i pazienti in terapia con apparecchi per pressione positiva (PAP),

favorendo la terapia e il *follow-up*, con riduzione degli accessi e delle lunghe liste di attesa e per una maggiore omogeneità su tutto il territorio nazionale;

g) a modificare l'allegato 5, elenco 2b, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017, che prevede un utilizzo minimo del ventilatore di otto ore al giorno a fronte delle indicazioni della comunità scientifica che ne preveda l'uso per almeno quattro ore di sonno;

h) a favorire l'apertura di Centri multispecialistici qualificati e accreditati di primo e secondo livello con integrazione ospedale-territorio per lo *screening*, la diagnosi, la terapia e il *follow-up* dell'Osas, in cui operino in maniera interdisciplinare gli specialisti pneumologi, neurologi, otorinolaringoiatri e odontoiatri, affiancati da personale tecnico formato alla preparazione dei montaggi e all'eventuale monitoraggio delle registrazioni dei parametri del sonno, prevedendo per i medesimi centri territoriali alcune specificità organizzative riguardanti gli orari notturni delle indagini diagnostiche e degli interventi terapeutici, che potrebbero richiedere la presenza di personale dedicato al monitoraggio continuo del paziente in laboratorio. Inoltre, è da prevedere per tali centri la possibilità di ricorrere a specialisti di supporto quali psicologi, nutrizionisti, cardiologi e nei casi selezionati chirurgici;

i) a prevedere modalità di coordinamento tra i servizi territoriali di diagnosi e cura con i servizi di prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo;

l) a tenere conto delle necessità connesse all'Osas nei futuri aggiornamenti del «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015;

m) a verificare le criticità che sono causa della mancata applicazione del decreto del Ministro della salute del 3 feb-

braio 2016 recante «Indirizzi medico-legali da osservare per l'accertamento dell'idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia», ed individuare le eventuali proposte risolutive;

n) ad assumere iniziative di competenza, volte ad assicurare che nelle facoltà di medicina e chirurgia sia garantita a tutti gli studenti un'adeguata formazione sulle patologie relative ai disturbi del sonno, al fine di fornire la competenza clinica necessaria per una corretta ge-

stione diagnostica e terapeutica del paziente nonché a favorire l'istituzione di master universitari sui disturbi respiratori del sonno relativamente alle competenze mediche e a quelle tecnico-infermieristiche;

o) a prevedere la possibilità del trattamento della sindrome mediante dispositivi con pressione positiva senza il prerequisite dell'invalidità civile.

p) a prevedere che il Servizio sanitario nazionale includa tra i trattamenti per l'Osas anche i presidi terapeutici odontoiatrici.

ALLEGATO 2

7-00172 Boldi, 7-00391 Carnevali e 7-00525 Gemmato: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (*Osas – Obstructive Sleep Apnea Syndrome*) è determinata da una ostruzione completa o incompleta delle vie aeree superiori, che si manifesta con ricorrenti episodi di apnea o ipopnea che si verificano durante il sonno, per ostruzione completa della faringe (apnea) o parziale (ipopnea), la cui causa è una qualsivoglia alterazione anatomica e/o funzionale delle vie aeree superiori;

ogni singola apnea o ipopnea ha una durata il più delle volte compresa tra i 10 e i 30 secondi, ma può superare il minuto;

il numero delle apnee e ipopnee è pari a diverse decine per notte o addirittura per ora di sonno;

le ripetute apnee e ipopnee determinano uno sforzo respiratorio con riduzione dei valori della saturazione ossiemoglobinica e, quindi, dell'ossigeno disponibile per l'organismo, fluttuazioni della frequenza cardiaca, aumento della pressione arteriosa sistemica e polmonare, frammentazione del sonno;

l'ipossiemia intermittente e i frequenti « arousal » (risvegli notturni non percepiti dalla persona) determinati dall'Osas, causano alterazioni metaboliche, cardio e cerebrovascolari, visibili anche a livello dell'elettroencefalogramma;

l'Osas è frequentemente associata, e spesso ne è la causa, a malattie come ipertensione arteriosa, infarto, ictus, scompenso cardiaco, aritmie cardiache – in particolare la fibrillazione atriale –, diabete mellito, insufficienza renale, broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma bronchiale, insufficienza respiratoria, sindrome depressiva, cancro, riconosciute come le principali cause di morte, ed è per questo associata a una ridotta aspettativa di vita;

l'Osas è causa di circa il 7 per cento di tutti gli incidenti stradali; in Italia sono 12.300 l'anno i sinistri attribuibili all'Osas, con 250 morti e oltre 12.000 feriti;

il lavoratore malato di Osas è esposto a un rischio per infortunio sul lavoro pari al doppio rispetto agli altri lavoratori;

l'Osas non diagnosticata e non curata è causa di elevati costi sanitari, diretti e indiretti;

i fattori di rischio per tale sindrome sono le alterazioni anatomo-funzionali delle vie aeree superiori, l'obesità, il tabagismo, il consumo di alcol la sera, l'età adulta, il sesso maschile, la menopausa;

la diagnosi di Osas è clinica e strumentale e, per quest'ultima, possono essere utilizzate apparecchiature domiciliari per poligrafie notturne, dispositivi più facilmente disponibili e applicabili nonché meno costosi rispetto a una polisonnografia notturna completa, che necessita di essere fatta in ambiente ospedaliero con personale medico e tecnico dedicato;

si possono definire quadri di gravità crescente secondo i seguenti criteri Icsd-2014 e utilizzando l'indice di apnea-ipopnea (AHI):

a) un indice AHI con 5 eventi per ora si associa spesso a un'eccessiva sonnolenza diurna, fatica, insonnia, russamento, disturbi respiratori notturni soggettivi, apnee osservate o quadri medici e/o psichiatrici come ipertensione arteriosa, patologia coronarica, fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca cronica, ictus, diabete, disfunzioni cognitive o disturbi dell'umore; nell'adulto che presenta sintomi notturni come russamento persistente, pause respiratorie in sonno, risvegli con sensazione di soffocamento, eccessiva sonnolenza diurna o malattie come l'ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale ed il diabete, un AHI uguale o superiore a 5 consente di porre la diagnosi di Osas;

b) un indice AHI di 15 eventi per ora o superiore, consente di effettuare la diagnosi di Osas indipendentemente da altri sintomi o quadri medici o psichiatrici. Nell'adulto, la patologia viene considerata di grado lieve quando l'AHI è compreso fra 5 e 15, di grado moderato quando l'AHI è compreso fra 15 e 30, di grado severo quando l'AHI è superiore a 30;

sono disponibili diverse opzioni terapeutiche quali i dispositivi a pressione positiva continua (Cpap) o a doppio livello (bi-level PAP, nei pazienti che richiedono alte pressioni di trattamento), i dispositivi endorali di avanzamento mandibolare, la chirurgia delle vie aeree superiori e maxillo-facciale che, previa selezione clinico-strumentale del paziente, possono essere efficaci nel curare l'Osas;

l'Osas è largamente sottodiagnosticata, tanto da stimare che non sia individuata nel 97 per cento delle donne e nel 96 per cento degli uomini con sindrome moderata-grave; ciò è legato al fatto che l'eccessiva sonnolenza diurna, sintomo principale della Osas, è condizione che molte persone spesso hanno difficoltà a percepire perché la confondono con la

stanchezza, ma soprattutto perché è ancora poca l'attenzione che a questa patologia viene data dai medici curanti ed è scarso il numero di centri diagnostici specifici presenti sul territorio, con conseguenti lunghe liste di attesa. Un altro fattore di sottostima è la verifica dell'entità della patologia nel mondo del lavoro da parte degli specialisti medici competenti, oltre alla ritrosia nel segnalarla, soprattutto da parte dei pazienti che temono di perdere l'idoneità alla guida degli automezzi o ad altra mansione lavorativa specifica;

l'Osas può essere presente già in età pediatrica; in tale fascia di età, oscilla tra l'1 e il 5,6 per cento e il suo sintomo principale è rappresentato dal russamento notturno abituale, che si manifesta cioè per più di tre notti alla settimana, correlato da segni e sintomi maggiori, sia notturni che diurni, quali la respirazione orale persistente, le difficoltà all'addormentamento nonché l'assunzione di posizioni atipiche durante il sonno allo scopo di ridurre l'ostruzione percepita a livello delle vie aeree superiori. Durante le ore diurne i piccoli pazienti affetti da Osas sono spesso iperattivi, irritabili; possono presentare disturbi neurocomportamentali in grado di influire negativamente sul rendimento scolastico e sulle capacità relazionali;

l'ipertrofia delle adenoidi e delle tonsille e l'obesità sono i due principali fattori di rischio per l'Osas in età pediatrica; altre condizioni che determinano una riduzione delle alte vie aeree o che inducono il rilassamento e il collasso delle stesse e si associano frequentemente all'Osas sono le malformazioni cranio-facciali e le patologie neuromuscolari;

la patologia in oggetto è associata a ritardo di crescita, ipertensione, disturbi cardiaci e a uno stato di infiammazione cronica sistemica, verosimilmente dipendente da uno stato di stress ossidativo secondario agli eventi notturni intermittenti di ipossia e riossigenazione;

il ritardo di crescita, in particolare, è molto frequente e la causa non è stata

ancora del tutto dimostrata: si ipotizzano una difficoltà di alimentazione secondaria all'ipertrofia adenotonsillare, un aumento dell'attività metabolica per lo sforzo respiratorio durante il sonno e, infine, un'alterazione della regolazione ormonale con riduzione della secrezione notturna dell'ormone della crescita e del fattore di crescita insulino-simile;

la prevalenza di eccessiva sonnolenza diurna nella popolazione pediatrica con Osas varia dal 13 per cento al 20 per cento ed è spesso condizionata dall'obesità, anche se può essere mascherata dall'agitazione diurna con iperattività e disattenzione, sintomi che mimano una sindrome da Adhd, presente in comorbilità in circa il 30 per cento dei bambini affetti da Osas severa;

numerosi sono gli studi che hanno riportato nei bambini con Osas un aumento della pressione arteriosa, ipertensione polmonare con cuore polmonare, ipertrofia del ventricolo sinistro con conseguente disfunzione ventricolare, aritmie, arteriosclerosi, malattia coronarica precoce, in associazione a un aumento della risposta rapida all'insulina, dislipidemia, e disfunzione endoteliale, con aumento del rischio cardiovascolare;

infine, nel bambino come nell'adulto, l'obesità gioca un ruolo importante nel favorire l'apnea ostruttiva, per un meccanismo di compressione *ab estrinseco* sulle vie aeree superiori condizionato dall'infiltrazione adiposa dei tessuti parafaringei;

la sindrome in oggetto, secondo recenti stime, riguarda oltre 6 milioni di italiani tra i 40 e gli 85 anni, la sua prevalenza è del 49,7 per cento nel sesso maschile e del 23,4 per cento in quello femminile, con valori più alti dopo la menopausa; solo una bassa percentuale è consapevole di soffrirne a causa dei bassi livelli di *screening* effettuati dal Servizio sanitario nazionale;

la quota dei costi sanitari si attesta intorno al 55 per cento dei costi complessivi,

per un importo stimabile intorno ai 2,9 miliardi di euro, per la maggior parte legati al trattamento delle comorbilità, mentre solo una piccola percentuale è da attribuire alla diagnosi e al trattamento specifico dell'Osas. Si stima, infatti, che i costi sanitari diretti relativi (visite, esami diagnostici, terapie) incidano solo per il 6 per cento sui costi totali, mentre i costi sanitari dovuti a un mancato riconoscimento e a una mancata prevenzione delle comorbilità incidono per il 49 per cento dei costi totali; i costi non sanitari, per il restante 45 per cento dei costi totali, risultano così ripartiti: incidenti automobilistici 24 per cento; incidenti sul lavoro 12 per cento; perdita di produttività 9 per cento;

la prevalenza dell'Osas è comparabile a quella dell'ipertensione arteriosa sistemica e superiore a quella del diabete;

pur essendo stato osservato che negli ultimi venti anni l'incremento della prevalenza dell'Osas è associato all'incremento della prevalenza e severità dell'obesità, tale sindrome è significativamente presente anche in soggetti normopeso;

il russamento abituale e persistente con possibili pause respiratorie, la nicturia, la secchezza della fauci e/o la cefalea al risveglio, l'eccessiva sonnolenza diurna, l'insonnia, l'astenia, la riduzione della libido ne rappresentano la sintomatologia tipica, che può essere facilmente identificata in un qualunque ambulatorio medico od odontoiatrico;

l'accesso alla diagnosi e alla cura dell'Osas sono complicate su tutto il territorio nazionale, causano lunghi tempi di attesa e, spesso, la necessità di migrazione dei cittadini;

la difficoltà nell'accesso alla diagnosi e alla cura dell'Osas è di ostacolo non solo per la cura di tale sindrome ma anche per il conseguimento dell'idoneità psicofisica alla guida e in ambito lavorativo;

l'Osas soddisfa i criteri stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità per la definizione di malattia cronica;

le comorbidità dell'Osas (ipertensione arteriosa, infarto, ictus, scompenso cardiaco, aritmie cardiache in particolare la fibrillazione atriale, diabete mellito, insufficienza renale, broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma bronchiale, insufficienza respiratoria, sindrome depressiva, cancro) in un singolo individuo sono spesso già note e trattate anche in assenza di una diagnosi di Osas; tuttavia, il mancato trattamento dell'Osas determina il non ottimale controllo clinico-strumentale delle comorbidità;

l'Osas può essere diagnosticata e curata con miglioramento delle relazioni di coppia, familiari, sociali, lavorative con guadagno in termini di benessere individuale e sociale e conseguente risparmio in costi sanitari diretti ed indiretti;

da anni diverse associazioni, società scientifiche, enti di ricerca organizzano corsi annuali di medicina del sonno, di carattere teorico-pratico, con certificazione rilasciata da un medico esperto in disturbi del sonno;

in occasione del VII Congresso Corte di giustizia popolare per il diritto alla salute (Rimini, 30 novembre – 2 dicembre 2018), l'associazione Senior Italia Federanziani ha indicato l'Osas tra le malattie respiratorie croniche da ricercare, diagnosticare e trattare;

nel 2014 il Ministero della salute ha prodotto le « Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Osas) »; il medesimo Ministero, ha poi approvato il documento « Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico del russamento e della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva »;

il 3 febbraio 2016 il Ministero della salute ha decretato « gli indirizzi medico-legali da osservare per l'accertamento dell'idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia »;

il 12 maggio 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'intesa sul documento « Sindrome apnee ostruttive nel sonno (Osas) » del Ministero della salute, nel quale si afferma che l'Osas è una malattia cronica e si indica come realizzare la prevenzione e la diagnosi precoce dell'Osas, secondo criteri di sostenibilità, su tutto territorio nazionale;

l'accordo Stato-regioni del 12 maggio 2016, per la definizione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) in materia di Osas, è stato recepito dalla regione Puglia (2017), dalla regione Abruzzo (novembre 2019), dalla regione Toscana (maggio 2020); la relativa delibera è in bozza nella regione Sicilia;

la direttiva 2014/85/UE della Commissione del 1° luglio 2014, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, indica che « la patente di guida può essere rilasciata ai richiedenti o conducenti con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato »;

tale direttiva è stata recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 2015;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha finanziato un'attività di ricerca finalizzata ad accertare l'incidenza della sindrome da apnea ostruttiva del sonno tra gli operatori del settore dell'autotrasporto di cose e, soprattutto, il 18 novembre 2017 è nato il « Tavolo tecnico intersocietario – prevenzione, salute e sicurezza per il paziente Osas » che ha lo scopo di promuovere e diffondere, perseguendo un approccio interdisciplinare, la gestione del paziente Osas, con particolare attenzione agli aspetti della prevenzione, salute e della sicurezza nei trasporti e sul lavoro;

L'Automobile Club d'Italia (Aci) e la Fondazione italiana salute ambiente e respiro (Fisar), ente di ricerca riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il 29 maggio 2018 hanno dato inizio alla campagna « Dormi meglio, Guida sveglio » sui rischi per la sicurezza stradale della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno che si articolerà in tutta Italia con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, la diagnosi e la cura dei moltissimi casi di Osas ancora sommersi;

in data 25 luglio 2019 è stato adottato, con un Accordo Stato-regioni, il Documento strategico di indirizzo per la gestione integrata dell'insufficienza respiratoria, redatto da un Gruppo di lavoro di Gard-Italia, l'Alleanza nazionale volontaria che comprende istituzioni, società scientifiche ed associazioni di pazienti che lavorano per il comune obiettivo di sviluppare una strategia di prevenzione e di assistenza alle malattie respiratorie, costituita in coerenza con la *Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases* (Gard) internazionale, creata nel 2004 dall'Organizzazione mondiale della sanità;

il documento definisce una proposta di percorso clinico-assistenziale di presa in carico del paziente con insufficienza respiratoria cronica (IRC), secondo la logica di un modello di gestione multiprofessionale e multidisciplinare integrata ospedale-territorio, con l'obiettivo generale di ottimizzare i percorsi diagnostici e terapeutici, per mettere il paziente e non il sistema al centro dell'organizzazione assistenziale attraverso la realizzazione di un modello che garantisca interventi efficaci e tempestivi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;

L'Osas quindi è una malattia di interesse multidisciplinare, che necessita di azioni diagnostiche e terapeutiche coordinate tra diversi specialisti come pneumologi, neurologi, otorinolaringoiatri, odontoiatri, cardiologi, psicologi e nutrizionisti, allo scopo di garantire un intervento ottimale e completo per le persone di tutte le età;

L'obiettivo finale deve essere quello di rendere la missione di *screening* e diagnosi più capillare sul territorio, costruendo una rete tra medici di medicina generale, pediatri, medici del lavoro, servizi diagnostici territoriali del Servizio sanitario nazionale e servizi ospedalieri e tutti gli specialisti, pubblici o privati, coinvolti nella diagnosi e nella cura di questa patologia, per garantire la qualità degli interventi, la riduzione delle liste d'attesa e favorire la presa in carico dei pazienti;

il Servizio sanitario nazionale prevede, al momento, solo trattamenti attraverso dispositivi ventilatori, escludendo i presidi terapeutici di tipo odontoiatrico. Inoltre, gli stessi dispositivi ventilatori sono concessi solo ai pazienti con numero superiore di apnee a 30 AHI per ora, mentre le citate linee guida del Ministero della salute del 23 gennaio 2014 prevedevano il trattamento delle forme lievi e moderate proprio tramite i presidi odontoiatrici;

inoltre, per poter accedere agli ausili protesici in comodato d'uso, i pazienti che si vedono riconosciuto tale diritto (solo il 10 per cento) devono necessariamente adempiere alla richiesta di invalidità civile che deve essere riconosciuta nella misura minima uguale o superiore al 34 per cento,

impegna il Governo:

a) a promuovere ed avviare una campagna informativa per la prevenzione, la diagnosi e la cura della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Osas), sia in età pediatrica che in età adulta, al fine di rendere i cittadini maggiormente consapevoli sia sulle conseguenze che tale patologia comporta, quale fattore di rischio per lo sviluppo di altre patologie, che sulla capacità di successo delle terapie esistenti, nonché a promuovere *screening* nazionali nei confronti di quelle categorie di soggetti che possono essere più facilmente colpite da tale patologia. In particolare, è necessario sensibilizzare adulti, famiglie e adolescenti circa l'adozione di corretti stili di

vita, soprattutto rispetto alle abitudini alimentari, che sembrano influenzare in modo importante la manifestazione e l'evoluzione della patologia;

b) ad adottare iniziative, attraverso le procedure previste a legislazione vigente, per inserire l'Osas nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui nuovi livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017, con l'obiettivo di renderli uniformi in tutte le regioni italiane, rendendo superfluo l'adempimento della richiesta per invalidità civile e semplificando, quindi, le procedure medico-amministrative in capo al paziente;

c) ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché, quanto prima, tutte le regioni diano attuazione all'intesa Stato-regioni del 12 maggio 2016 in materia di Osas e rendano fruibili per il cittadino percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) dedicati all'Osas, facilitando l'accesso alla diagnosi e cura e al *follow-up*;

d) ad adottare iniziative di tipo normativo volte a promuovere e a sostenere la ricerca inerente i disturbi respiratori specifici, con particolare riferimento alle Osas e alle modalità attraverso cui espleta le sue comorbilità, al fine di potenziare e migliorare i protocolli diagnostici e terapeutici preventivi e curativi;

e) a valutare la possibilità di adottare iniziative per adeguare il sistema del Diagnosis Related Groups (DRG) alle procedure diagnostiche e terapeutiche specifiche della patologia, in particolare provvedendo alla creazione di un DRG nei nuovi Lea per la titolazione dei dispositivi con pressione positiva automatica (APAP), per la procedura diagnostica endoscopica in sonno indotto DISE (*Drug induced sleep endoscopy*), anche per ciò che riguarda la telemedicina e il telemonitoraggio per i pazienti in terapia con apparecchi per pressione positiva (PAP), favorendo la terapia e il *follow-up*, con riduzione degli

accessi e delle lunghe liste di attesa e per una maggiore omogeneità su tutto il territorio nazionale;

f) a modificare l'allegato 5, elenco 2b, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui nuovi livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017, che prevede un utilizzo minimo del ventilatore di otto ore al giorno a fronte delle indicazioni della comunità scientifica che ne preveda l'uso per almeno quattro ore di sonno;

g) ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, per quanto di competenza, a favorire l'apertura di Centri multispecialistici qualificati e accreditati di primo e secondo livello con integrazione ospedale-territorio per lo *screening*, la diagnosi, la terapia e il *follow-up* dell'Osas, in cui operino in maniera interdisciplinare gli specialisti pneumologi, neurologi, otorinolaringoiatri e odontoiatri, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, affiancati da personale tecnico formato alla preparazione dei montaggi e all'eventuale monitoraggio delle registrazioni dei parametri del sonno, prevedendo per i medesimi centri territoriali alcune specificità organizzative riguardanti gli orari notturni delle indagini diagnostiche e degli interventi terapeutici, che potrebbero richiedere la presenza di personale dedicato al monitoraggio continuo del paziente in laboratorio. Inoltre, è da prevedere per tali centri la possibilità di ricorrere a specialisti di supporto quali psicologi, nutrizionisti, cardiologi e, nei casi selezionati, chirurghi;

h) ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, per quanto di competenza, a prevedere modalità di coordinamento tra i servizi territoriali di diagnosi e cura con i servizi di prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo;

i) a valutare la possibilità di tenere conto delle necessità connesse all'Osas nei futuri aggiornamenti del «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi

relativi all'assistenza ospedaliera » di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015;

l) a verificare le criticità che sono causa della mancata applicazione del decreto del Ministro della salute del 3 febbraio 2016 recante « Indirizzi medico-legali da osservare per l'accertamento dell'idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia », e individuare le eventuali proposte risolutive;

m) ad assumere iniziative di competenza, volte ad assicurare che nelle facoltà di medicina e chirurgia sia garantita a tutti gli studenti un'adeguata formazione sulle patologie relative ai disturbi del

sonno, al fine di fornire la competenza clinica necessaria per una corretta gestione diagnostica e terapeutica del paziente nonché a favorire l'istituzione di master universitari sui disturbi respiratori del sonno relativamente alle competenze mediche e a quelle tecnico-infermieristiche;

n) a valutare la possibilità di prevedere che il trattamento della sindrome venga effettuato mediante dispositivi con pressione positiva senza il prerequisito dell'invalidità civile;

o) a valutare la possibilità di prevedere che il Servizio sanitario nazionale includa tra i trattamenti per l'Osas anche i presidi terapeutici odontoiatrici.

(8-00080) « Boldi, Carnevali, Gemmato ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)», del «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) 131

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 agosto 2020.

Audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della

Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)», del «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO XX — PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA 132

**COMITATO XX — PREVENZIONE E REPRES-
SIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMER-
GENZA SANITARIA**

*Martedì 4 agosto 2020. — Coordinatore:
LATTANZIO (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.08 alle
14.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO (*Esame e approvazione*) 133

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese (*Svolgimento e conclusione*) 133

Martedì 4 agosto 2020. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 15.35.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO.

(Esame e approvazione).

Raffaele VOLPI, *presidente e relatore*, riferisce sul provvedimento all'ordine del giorno, recante modifiche alla dotazione organica del personale del Contingente speciale di cui all'articolo 21 della legge n. 124 del 2007.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole sullo schema di regolamento e la pone in votazione.

(Il Comitato approva).

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sui lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato Enrico BORGHI (PD) ed il senatore Francesco CASTIELLO (M5S).

La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.20.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese.

Luciana LAMORGESE, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Enrico BORGHI (PD), i senatori Paolo ARRIGONI (Lega) ed Ernesto MAGORNO (IV), il deputato Antonio ZENNARO (Misto) ed i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e Adolfo URSO (FdI), ai quali risponde Luciana LAMORGESE, *Ministro dell'interno*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Lamorgese, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza
della presidente PIARULLI.*

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 14.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. C. 2619 Governo (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	11
Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i>)	5

GIUNTA DELLE ELEZIONI

SEDUTA PUBBLICA:

Elezione contestata del deputato Luca De Carlo, proclamato nel collegio plurinominale n. 2 della VII Circoscrizione Veneto 1	13
--	----

SEDUTA PUBBLICA:

Elezione contestata del deputato Domenico Furgiuele, proclamato nel collegio plurinominale n. 1 della XXIII Circoscrizione Calabria	14
---	----

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente sul documento di riepilogo dei profili critici emersi dalla verifica dei poteri	15
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	20
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	28
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. Emendamenti C.2573 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ..	27

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	31
DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	34
Sui lavori della Commissione	39

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Sul programma dei lavori della Commissione	41
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	41
DL 83/100: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Sui lavori della Commissione	43

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD. (COM(2020) 407 final).	
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile. (COM(2020) 224 final) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini ed altri (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	51

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione sulla composizione della Commissione	55
Sulla pubblicità dei lavori	55
Proposta di nomina del generale di squadra aerea Paolo Magro, a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA). Nomina n. 56 (<i>Esame e rinvio</i>)	55

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019. C. 2572 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. C. 2573 Governo	59

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2020: Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinari. C. 2619 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	60
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	74
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Atto n. 187 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	71
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 final.	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. COM(2020)440 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
Sui lavori della Commissione	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	81
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione	86
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86

D.L. n. 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	90
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Federico Testa a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	92
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Federico Testa, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)	93
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/20: misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. C. 1033 Tripiedi (<i>Esame e rinvio</i>)	97
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Atto n. 187 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	97
RISOLUZIONI:	
7-00407 Moschioni: situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano (<i>Discussione e rinvio</i>)	99
ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE	100
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione. (COM(2020) 276 final).	
Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani. (COM(2020) 277 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	100
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche all’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna .	104

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
Introduzione sperimentale del metodo del <i>budget</i> di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. C. 1752 D'Arrando (<i>Esame e rinvio</i>)	105
Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che ne sono affette. C. 1733 Siani e C. 1851 Trizzino (<i>Esame e rinvio</i>) .	110

RISOLUZIONI:

7-00172 Boldi, 7-00391 Carnevali e 7-00525 Gemmato: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (<i>Seguito della discussione congiunta e approvazione del testo unificato n. 8-00080</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di testo unificato delle risoluzioni</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova. Nomina n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	115
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)», del «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)	131
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA	132
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO (<i>Esame e approvazione</i>)	133
--	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori	134
---------------------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

